



**Università
degli Studi
di Ferrara**



Azienda Regionale
per il Diritto agli Studi Superiori

SEDE TERRITORIALE DI

Ferrara

2022/2023

Bando per la concessione di:

Borse di studio
Servizi residenziali
Servizi ristorativi
Contributi di mobilità internazionale
Interventi straordinari
Interventi a favore di studenti con disabilità
Volontariato a supporto di studenti con disabilità
Collaborazioni a tempo parziale per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi
interateneo attivati in ambito regionale dalle Università dell'Emilia Romagna
Assegni formativi
Agevolazioni e contribuzione studentesca

Progetto grafico:
Bononia University Press s.r.l.
Via Saragozza 10 – 40123 Bologna
www.buonline.com
email: info@buonline.com

Finito di stampare nel mese di luglio 2022

INDICE

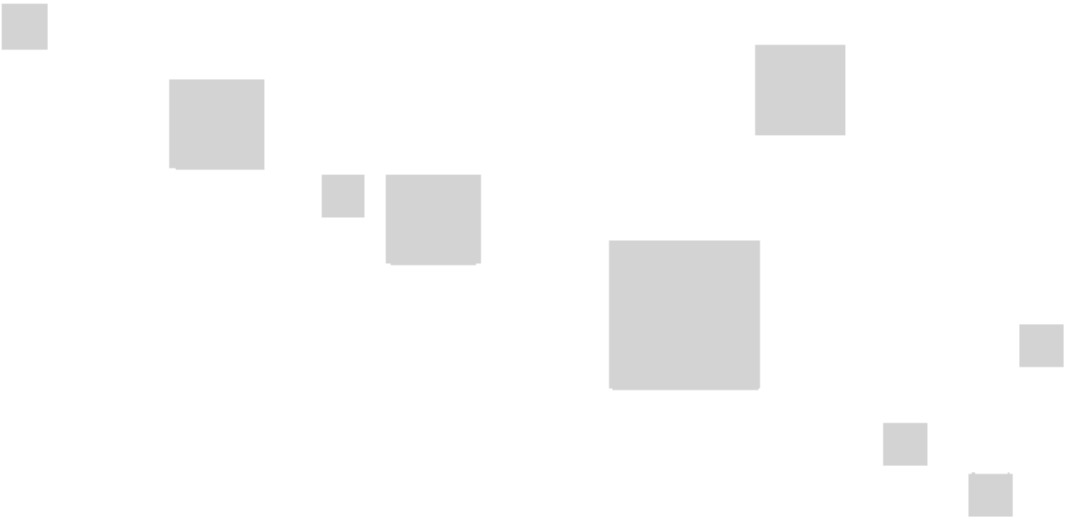
5	Norme generali
45	Borse di studio
65	Servizi residenziali
83	Accesso agevolato ai servizi ristorativi
89	Contributi di mobilità internazionale
95	Interventi straordinari
101	Interventi in favore di studenti con disabilità
113	Reperimento di studenti disponibili ad un'attività di volontariato per studenti con disabilità
119	Collaborazioni a tempo parziale per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna con sede in Emilia Romagna
129	Assegnazione di assegni formativi (voucher) per l'accesso e la frequenza a master, corsi di alta formazione e specializzazione all'estero
137	Agevolazioni e contribuzione studentesca
165	Appendice
181	Tabelle requisiti di merito
197	Tabelle Comuni "In sede" e "Pendolari"
203	Tabella corsi S.T.E.M.

Norme generali

approvato il 30/06/2022

SEDE TERRITORIALE DI FERRARA





**IL PRESENTE BANDO HA VALIDITÀ GENERALE
PER L'ANNO ACCADEMICO
2022/2023**

SOMMARIO

Informazioni importanti

Art. 1 **Benefici a concorso e durata dell'assegnazione**

1.1 Durata di assegnazione dei benefici per studenti iscritti alle Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e al CIELS Bologna.

1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici per gli studenti che si trasferiscono da un corso di altro ateneo o istituto di grado universitario, anche estero, o effettuano un passaggio di corso interno all'ateneo o istituto di grado universitario; che si immatricolano nuovamente a seguito di rinuncia o decadenza, che passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico che si laureano e chiedono l'abbreviazione di corso nelle lauree magistrali a ciclo unico

1.3 Disposizioni particolari per gli studenti che optano per un curriculum di durata inferiore o superiore a quello normale di un Corso di Laurea, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Laurea magistrale

Art. 2 **I Destinatari**

2.1 Destinatari

2.2 Cause di esclusione e decadenza

2.3 Studenti internazionali

2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea

2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea

2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE

2.3.4 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali).

Art. 3 **Modalità di riscossione degli interventi economici**

Art. 4 **Revoca**

Art. 5 **Restituzione dei benefici**

Art. 6 **Requisiti richiesti**

Art. 7 **Requisiti economici**

Art. 8 **Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico**

Art. 9 **Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo**

Art. 10 **Requisiti di merito-Studenti iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo**

Art. 11 **Requisiti di merito-Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli**

11.1 Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio

11.2 Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio

11.3 Requisiti per ottenere la terza rata della borsa di studio, confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata

11.4 Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito

11.5 Modalità di utilizzo del "Bonus"

11.6 Criteri di valutazione del merito - Casi Particolari

Art. 12 *Studenti con disabilità***Art. 13 *Termine per le iscrizioni***

13.1 Studenti iscritti all'Università di Ferrara

13.2 Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Art. 14 *Come presentare la domanda*

14.1 Quando presentare domanda

Art. 15 *Graduatorie*

15.1 Pubblicazione graduatorie

15.2 Ricorsi avverso le graduatorie

15.3 Come vengono formulate le graduatorie

15.4 Graduatorie definitive di borsa di studio

Art. 16 *Obblighi di informazione all'Azienda***Art. 17 *Accertamento della condizione economica e di merito. Sanzioni*****Art. 18 *Trattamento dei dati personali*****Art. 19 *Modalità di comunicazione*****Art. 20 *Disposizioni in caso di doppia iscrizione - rinvio***

SCADENZE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

	Scadenza
Borsa di studio per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Accesso agevolato al servizio ristorativo per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Alloggio per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 4 luglio al 10 agosto 2022 ¹
Alloggio per: - matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Contributo per mobilità internazionale	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Disponibilità a prestare volontariato	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Servizio di aiuto personale per studenti con disabilità: per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 4 luglio al 10 agosto 2022
Servizio di aiuto personale per studenti con disabilità: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Autocertificazione di domicilio ² (dopo la conferma della domanda di borsa di studio)	Dal 4 luglio al 3 ottobre 2022 (prima scadenza per tutti) Dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 (seconda scadenza per tutti)
Invio Contratto e/o documentazione relativi al domicilio autocertificato	Entro il 31 gennaio 2023
Contributi straordinari	Dal 24 ottobre al 29 dicembre 2022
Contributi per studenti con disabilità	Dal 9 gennaio al 23 febbraio 2023
Assegni formativi	Dal 12 settembre al 6 dicembre 2022
In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive	

¹ La scadenza indicata riguarda anche l'eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.

² Si veda il Bando Borse di Studio.

Informazioni importanti

ER.GO è l'Azienda Regionale per il Diritto agli studi Superiori che eroga i benefici agli studenti iscritti all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, nonché agli Istituti Superiori di Grado Universitario, con sede in Emilia-Romagna, in regola con il pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 2022/2023.

Per richiedere qualsiasi beneficio è necessario compilare la domanda on line, collegandosi al sito www.er-go.it (sezione Servizi on line), con le modalità ed entro i termini fissati dall'art. 14 delle Norme Generali. Eventuali domande presentate presso altri enti per il diritto allo studio universitario non saranno valutate.

Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).

Dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli studenti:

- in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

Per presentare domanda non occorre la preventiva iscrizione all'Università o Istituto, che dovrà comunque avvenire entro le scadenze indicate nell'art. 13.

L'erogazione dei benefici è subordinata alla regolarizzazione dell'iscrizione entro i termini previsti dalle singole Istituzioni. La mancata iscrizione entro i termini ultimi di cui all'art. 13 comporta la decadenza dai benefici.

Per accedere ai benefici a concorso è necessario essere in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito (artt. 6, 7, 8, 9, 10 e 11).

Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXX-00). **È importante attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario**, poiché dalla data della richiesta decorrono fino a 15 giorni prima di avere il numero di protocollo INPS necessario per compilare la domanda on line.

Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

È possibile presentare domanda utilizzando l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2022 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi alle Università nel modulo di domanda verranno proposti i dati della carriera universitaria presenti negli archivi dell'Università, con i crediti che risultano registrati al 10/08/2022. Qualora non tutti i crediti risultino registrati, gli studenti dovranno segnalare

i crediti aggiuntivi, seguendo le istruzioni proposte dal modulo. Queste informazioni saranno contestualmente trasmesse alle Università per le necessarie attività di verifica.

La domanda di benefici sarà inizialmente valutata sulla base dei dati autocertificati (esami, crediti e media presenti nella carriera universitaria più le informazioni aggiuntive dichiarate dagli studenti). Qualora dai controlli risulti successivamente che i dati autocertificati non sono corretti e che gli studenti non sono in possesso dei requisiti di merito previsti dal bando, incorreranno nella revoca dei benefici eventualmente assegnati. Gli studenti saranno tenuti alla restituzione delle somme già riscosse della borsa di studio ed al pagamento dei servizi eventualmente fruiti.

L'Azienda secondo i principi di semplificazione e dematerializzazione dell'attività amministrativa e di economicità della gestione deve privilegiare un servizio di comunicazione on line ad accesso riservato, affidabile, sicuro e rispettoso delle norme in materia di protezione dei dati personali. Per tale motivo tutte le informazioni relative ai benefici, dall'esito della valutazione delle domande alle modalità e tempi di erogazione della borsa di studio e degli altri interventi monetari, sono veicolate mediante il DOSSIER UTENTE.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 1320 del 17-12-2021 per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 alla copertura delle borse di studio concorrono finanziamenti statali a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea "Next Generation EU".

COMUNICARE CON L'AZIENDA

I bandi di concorso sono disponibili sul sito di ER.GO www.er-go.it.

Per informazioni e consulenza sui Bandi di concorso è attivo il servizio **SCRIVICI!** accessibile dal DOSSIER UTENTE (<https://dossier.er-go.it>).

DOSSIER UTENTE: servizio rivolto all'utenza, accessibile sia da smartphone che da postazione desktop all'indirizzo <https://dossier.er-go.it>, mediante identità digitale SPID, CIE, CNS o mediante le credenziali di Ateneo per i non residenti in Italia.

Il DOSSIER UTENTE è il **fascicolo personale che accompagna lo studente nel corso degli anni accademici**. Nel DOSSIER, per ciascun anno accademico, è possibile tra l'altro:

- visualizzare i benefici richiesti;
- consultare gli esiti delle graduatorie;
- visualizzare lo stato di assegnazione dei benefici richiesti;
- visualizzare i dati di carriera accertati dall'Università;
- visualizzare le comunicazioni inviate da ER.GO;
- comunicare con ER.GO tramite il servizio **SCRIVICI!** e chattare con operatori ER.GO tramite il servizio Assistenza Live;
- aggiornare il codice IBAN e visualizzare gli Avvisi di pagamento relativi alla borsa di studio e agli altri benefici economici erogati da ER.GO;
- inviare documenti ad ER.GO, che saranno archiviati e disponibili per successive consultazioni nella sezione Protocollo;
- visualizzare il conto corrente studente (crediti e debiti nei confronti di ER.GO) e la Certificazione Unica;
- effettuare pagamenti tramite PAGOPA;
- accedere ad ABITARE ER.GO per servizi dedicati all'abitare in studentato;
- generare il QR code per l'utilizzo del prepagato per la ristorazione;
- chiedere di partecipare ad incontri/colloqui di orientamento al lavoro o di supporto allo studio;
- prenotare colloqui con operatori ER.GO;
- compilare diversi moduli nella sezione dedicata – Modulistica.

Tutte le comunicazioni dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc.), avverranno tramite la pubblicazione sul DOSSIER UTENTE, che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

PARLA CON ER.GO

051 19907580/ 051 0185268

Servizio telefonico finalizzato a fornire informazioni e assistenza per quesiti su Bandi e procedure generali.

È attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 16.00

Assistenza live! - servizio di chat on line accessibile dal DOSSIER UTENTE (<https://dossier.er-go.it>), finalizzato a fornire informazioni e assistenza per quesiti su Bandi e procedure generali. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 10.30

Posta Certificata ER.GO: info@postacert.er-go.it

Per comunicare in modo tracciabile e sicuro con ER.GO si può utilizzare la posta elettronica certificata (PEC).

Occorre dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata, attivabile con una richiesta on line direttamente ai gestori del servizio. Se indicata in domanda on line, la Pec permette di sostituire integralmente l'invio delle raccomandate con ricevuta di ritorno previste in alcune fasi dei bandi di concorso (es.: invio del contratto di affitto, etc) e consente di ricevere riscontri formali, documenti e comunicazioni da parte di ER.GO.

La PEC non sostituisce l'invio tramite raccomandata R.R. della documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali, in originale e legalizzata, da parte degli studenti internazionali.

Art. 1

(Benefici a concorso e durata dell'assegnazione)**1.1 Durata di assegnazione dei benefici per studenti iscritti alle Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e al CIELS Bologna**

La durata di assegnazione dei benefici si computa partendo dall'anno di prima immatricolazione o iscrizione anche se avvenuta presso altro Ateneo, Facoltà, Corso di Laurea, Diploma Universitario o altro Istituto di Grado Universitario, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi.

Per determinare la durata dell'assegnazione non viene preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:

1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio;
2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate;
3. interruzione della carriera per almeno 2 anni accademici.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA

I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Laurea	Corsi di laurea magistrale	Laurea magistrale a ciclo unico	Corso di Specializzazione e di dottorato
1.1 Borse di studio	- 7 semestri - 9 semestri per studenti con disabilità	- 5 semestri - 7 semestri per studenti con disabilità	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti, più un semestre - quindici semestri per gli studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.2 Alloggio	- 8 semestri - 10 semestri per studenti con disabilità	- 6 semestri - 8 semestri per studenti con disabilità	Durata prevista dai rispettivi ordinamenti più due semestri - sedici semestri per gli studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.3 Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.4 Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel corso di laurea)	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	non previsti

ISTITUTI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA, SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI RIMINI E CIELS BOLOGNA

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Diploma di I Livello	Corsi di Diploma di II Livello	Corso di Specializzazione e Diploma di perfezionamento
1.1 Borse di studio	- 7 semestri - 9 semestri per studenti con disabilità	- 5 semestri - 7 semestri per studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.2 Alloggio	- 8 semestri - 10 semestri per studenti con disabilità	- 6 semestri - 8 semestri per studenti con disabilità	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
1.3 Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi (se non se ne è già fruito nel Diploma di I livello)	non previsti
1.4 Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel Diploma di primo livello)	non previsti

Per gli studenti che optano per il regime a tempo parziale sono previste disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici, così come disciplinato dai singoli bandi.

1.2 Disposizioni particolari per la durata di assegnazione dei benefici per gli studenti che:

- si trasferiscono da un corso di altro ateneo o istituto di grado universitario, anche estero, o effettuano un passaggio di corso interno all'ateneo o istituto di grado universitario;
- si immatricolano nuovamente a seguito di rinuncia o decadenza³;
- passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
- per i laureati che chiedono l'abbreviazione di corso nelle lauree magistrali a ciclo unico.

1. Borsa di studio

Il periodo di assegnazione della borsa di studio:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2022/2023;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso al primo anno, è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2022/2023;
- per la laurea magistrale a ciclo unico, è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto più un semestre (11 semestri per i corsi quinquennali, 13 semestri per il corso di laurea in Medicina e Chirurgia) e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici;

2. Alloggio

Il periodo di assegnazione dell'alloggio:

- in caso di trasferimento da un corso di altro ateneo o di passaggio di corso interno all'ateneo è calcolato a partire dall'anno di prima immatricolazione indipendentemente dall'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2022/2023;
- in caso di nuova immatricolazione a seguito di rinuncia o decadenza: se lo studente è ammesso al primo anno, è calcolato a partire dall'anno di nuova immatricolazione; se lo studente è ammesso ad anni successivi al primo, è calcolato facendo retrocedere virtualmente l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2022/2023;
- per le lauree magistrali a ciclo unico è pari alla differenza tra la durata del corso prescelto, più un anno, e il numero di anni accademici di iscrizione al corso di provenienza, valutato sulla base dell'anno di prima immatricolazione all'Università. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici.

Esempio.

Uno studente laureato nell'a.a. 2021/2022 alla triennale, entro la durata legale del corso, che vuole iscriversi, per l'a.a. 2022/2023, alla magistrale a ciclo unico di 5 anni: può ancora concorrere ai benefici per 2 anni e un semestre.

Quindi, l'anno di prima immatricolazione è quello relativo alla prima immatricolazione alla laurea triennale.

Attenzione: qualora lo studente abbia ottenuto nell'a.a. 2021/2022 il riconoscimento in via straordinaria dell'ultimo semestre di borsa di studio causa COVID-19, tale semestre sarà considerato nel calcolo della durata residua di concessione dei benefici in caso di passaggio o abbreviazione di carriera da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

³ Attenzione: gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di studi e che si reimmatricolano a seguito di rinuncia/decadenza possono usufruire dei benefici fin dall'anno di prima immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati. Vedi NORME GENERALI – ART. 2 – PARAGRAFO 2.2. Cause di esclusione e decadenza.

1.3 Disposizioni particolari per gli studenti che optano per un curriculum di durata inferiore o superiore a quella normale di un corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale

Il periodo di assegnazione della borsa di studio e dell'alloggio è pari alla durata del curriculum prescelto.

Nel caso dell'alloggio è attribuita la retta di cui alla Tabella 1 del Bando Servizi Residenziali per il periodo massimo di assegnazione di cui all'art. 1.1; successivamente si applicano le tariffe ospiti. In caso di passaggio durante il corso di studi da un curriculum di durata inferiore o superiore a un curriculum di durata normale e viceversa è possibile prevedere una durata personalizzata di assegnazione.

Art. 2 (Destinatari)

2.1 Destinatari

Sono destinatari degli interventi:

gli studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, in tutte le rispettive sedi, che si iscrivono a:

- corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico, anche in modalità tempo parziale o teledidattica
- corsi di specializzazione: area delle professioni forensi, Scuola di Specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica (S.P.I.S.A.). Sono esclusi gli altri corsi di specializzazione post lauream.
- corsi di Dottorato di ricerca attivati dalle Università ai sensi della L. 3 luglio 1998, n. 210, art. 4, come modificato dalla L. 30 dicembre 2010, n. 240.

gli studenti degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, che si iscrivono a:

- Accademia delle Belle Arti di Bologna e di Ravenna:
corsi di diploma di I e II livello
- Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" O.N.L.U.S.:
corsi di laurea e laurea magistrale
- Libera Accademia di Belle Arti di Rimini:
corsi di diploma di I livello
corso di diploma di secondo livello
- Istituto Superiore per le Industrie Artistiche di Faenza (ISIA):
corsi di diploma di I e di II livello
- Istituto Musicale "G. Lettini" di Rimini:
corsi di diploma di I livello
corsi di diploma di II livello
- Istituto Musicale "G. Verdi" di Ravenna:
corsi di diploma di II livello - corsi di diploma di I livello
- Istituto Superiore di Studi Musicali "Vecchi - Tonelli" di Modena:
corsi di diploma di I e di II livello
- Istituto Superiore di Studi Musicali di Reggio Emilia e Castelnovo né Monti:
corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "Giovanni Battista Martini" di Bologna:
corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio Statale di Musica "Bruno Maderna" di Cesena:
corsi di diploma di I livello
corsi di diploma di II livello
- Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara:
corsi di diploma di I e di II livello
- Conservatorio di Musica "A. Boito" di Parma:
corsi di diploma di I e di II livello
corsi biennali di secondo livello

- Conservatorio di Musica "G. Nicolini" di Piacenza: corsi di diploma di I e II livello
- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Rimini: corsi di diploma per mediatori linguistici
- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici CIELS Bologna: corso di diploma per mediatori linguistici

Accedono agli interventi gli studenti che, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212 sono ammessi ai corsi di diploma di primo livello degli Istituti AFAM per spiccate capacità e attitudini, seppur non ancora in possesso del diploma di scuola media superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico di primo livello.

Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" (Associazione che riunisce le quattro Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma e le grandi marche della Motor Valley con l'obiettivo di promuovere il potenziamento dell'innovazione e dell'offerta formativa emiliano-romagnola nel campo dell'automotive) e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna sono previste specifiche modalità di erogazione degli interventi per il diritto allo studio universitario, che tengono conto dell'articolazione del corso su più sedi (sede amministrativa e sede didattica) per semestre o annualità. Si rinvia ai Bandi di concorso per la disciplina specifica degli interventi.

2.2 Cause di esclusione e decadenza

Sono esclusi dai benefici:

- gli studenti che negli anni precedenti hanno dichiarato il falso e che sono incorsi in una delle sanzioni amministrative previste all'art. 17. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- gli studenti che si iscrivono ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto, cioè:
 - a) gli studenti in possesso di laurea del vecchio ordinamento che si iscrivono ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, a un diploma di primo o di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - b) gli studenti in possesso di un diploma universitario che si iscrivono per il conseguimento di una laurea triennale;
 - c) gli studenti in possesso di laurea che si iscrivono ad un altro corso di laurea o in possesso di laurea specialistica che si iscrivono ad altro corso di laurea magistrale a ciclo unico;
 - d) gli studenti in possesso di diploma di specializzazione o di dottorato che si iscrivono ad un altro corso di specializzazione o di dottorato;
 - e) gli studenti in possesso di laurea o di diploma di primo livello di un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o di diploma di conservatorio del vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di diploma di scuola superiore) che si iscrivono ad un corso di laurea o ad un altro corso di diploma di primo livello;
 - f) gli studenti in possesso di laurea specialistica o di diploma di secondo livello di un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o di diploma di conservatorio del vecchio ordinamento (congiuntamente al possesso di diploma di scuola superiore) che si iscrivono ad un corso di laurea magistrale o ad un altro corso di diploma di secondo livello;
 - g) gli studenti in possesso del Diploma COBASLID che si iscrivono ad un corso di specializzazione dell'Università e viceversa.

Sono inoltre esclusi dai benefici:

- gli studenti che si iscrivono ai corsi singoli;
- gli studenti internazionali che ottengono il riconoscimento o l'equipollenza di un titolo accademico conseguito all'estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
- gli studenti non in possesso dei requisiti di condizione economica e/o di merito disciplinati dal Bando;
- gli studenti iscritti da un numero di anni superiore alla durata specificata nell'art. 1. Il conteggio del numero degli anni parte dal primo anno di immatricolazione assoluta a qualsiasi Università;

- gli studenti che hanno già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso, anche in altro corso di studi; in particolare gli studenti che hanno rinunciato agli studi e che per l'a.a. 2022/2023 si iscrivono per la seconda volta al primo anno (di un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o di diploma accademico di primo, secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per mediatori Linguistici di Rimini), possono usufruire dei benefici fin dall'anno di nuova immatricolazione, solo in caso di restituzione delle somme già percepite per borsa di studio e servizi associati (nel caso in cui sia già stato assegnatario di posto alloggio di ER. GO come idoneo, dovrà corrispondere la differenza tra la tariffa da ospite e la tariffa da idoneo per l'anno accademico in cui è risultato già assegnatario); dall'anno successivo accedono ai benefici, con durata e merito calcolati dall'anno di nuova immatricolazione;
- gli studenti che sono passati o passano o che hanno richiesto o richiedono l'abbreviazione da un corso di laurea triennale alla laurea magistrale a ciclo unico, ammessi al primo anno.
- gli studenti ammessi ad anni successivi al primo con attività formative/esami riconosciuti, a seguito di rinuncia o decadenza o di periodi di studio all'estero o di frequenza di corsi singoli o master, che non conseguono crediti formativi ulteriori nel nuovo percorso di studi.
- gli studenti che non conseguono CFU e raggiungono i requisiti di merito con il solo utilizzo del bonus.

Decadono dai benefici:

- gli studenti che presentano dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici disciplinati dal Bando (vedi art. 17);
- gli studenti che si trasferiscono ad altra sede universitaria entro il 31/07/2023 (ad eccezione del caso in cui il trasferimento avvenga da e verso un ateneo della regione);
- gli studenti che si trasferiscono da altra sede universitaria e non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell'art. 13;
- gli studenti che rinunciano agli studi o comunque li interrompono entro il 31/07/2023 (ad eccezione del caso in cui alla rinuncia segua nuova immatricolazione in altro ateneo della regione);
- gli studenti che conseguono la laurea entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2021/2022;
- gli studenti che non regolarizzano l'iscrizione per l'a.a. 2022/2023 entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni come specificato nell'art. 13;
- gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che cambiano corso di studio durante l'anno accademico e non possiedono i requisiti di merito previsti dal nuovo corso di studi;
- gli studenti decaduti dagli studi sono esclusi dai benefici per il primo anno di nuova immatricolazione tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative/esami eventualmente riconosciuti. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici. L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2022/2023;
- gli studenti, ammessi al primo anno, che hanno rinunciato agli studi e richiedono il riconoscimento di attività formative/esami sostenuti precedentemente, tranne nel caso in cui raggiungano i requisiti di merito senza avvalersi delle attività formative/esami eventualmente riconosciuti. Gli studenti ammessi ad anni successivi, invece, possono avvalersi dei crediti riconosciuti per raggiungere i requisiti di merito richiesti per accedere ai benefici. L'anno di prima immatricolazione retrocede in base all'anno di corso a cui sono ammessi per l'a.a. 2022/2023.

2.3 Studenti internazionali

Per concorrere ai benefici per l'a.a. 2022/2023 gli studenti di cui ai seguenti paragrafi devono presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero riferita all'anno 2021, completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE **entro le scadenze del perfezionamento della domanda, previste dall'art. 14 delle Norme Generali, pena la non idoneità ai benefici.**

ER.GO si riserva di richiedere in corso d'anno la documentazione originale cartacea, presentata tramite DOSSIER UTENTE, a fini di controllo.

Si ricorda che anche gli studenti che compilano la domanda benefici in un Caf convenzionato con ER.GO, sono tenuti a presentare la documentazione relativa alle condizioni economiche e

patrimoniali completa, tradotta e legalizzata tramite DOSSIER UTENTE entro le scadenze sopra indicate, pena la non idoneità.

La documentazione da presentare è quella indicata nei successivi paragrafi 2.3.1 e 2.3.2

Attenzione! Non è richiesto in alcun caso l'intervento di agenzie/intermediari per raccogliere e inviare la documentazione completa e corretta. Si invita pertanto a diffidare di offerte/inviti a fornire aiuto in cambio di denaro, per evitare possibili raggiri. Si ricorda che ER.GO è tenuta a effettuare i controlli sulla documentazione presentata e, in caso di dichiarazioni mendaci, a revocare i benefici e fare le dovute segnalazioni agli organi competenti.

2.3.1 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Per l'a.a. 2022/2023, tenuto conto del conflitto in atto, particolari misure di facilitazione per l'accesso ai benefici, relativamente alla presentazione della documentazione delle condizioni economiche familiari, sono previste per gli studenti di nazionalità ucraina e residenti in Ucraina.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea devono presentare la documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali rilasciata dalle autorità competenti per il territorio in cui i redditi sono stati prodotti e dove sono posseduti i patrimoni. La documentazione deve essere tradotta in lingua italiana e legalizzata dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio o, laddove previsto, *apostillata* ai sensi della normativa vigente. Nel caso dei Paesi in cui ci siano particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere sostituita da un certificato in lingua italiana rilasciato dall'Ambasciata o da un Consolato in Italia del Paese di origine, legalizzato dalla Prefettura competente per territorio.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: url.it/3npqv.

In ogni caso **dalla documentazione deve risultare:**

- a) la composizione del nucleo familiare: certificato che attesti la composizione della famiglia di appartenenza. Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 7).

Situazioni particolari

Stato di famiglia con presente un solo genitore:

- **in caso di divorzio:** occorre l'atto di divorzio o documento del tribunale se è in corso la separazione;
- **in caso di morte:** occorre il certificato di morte se non già presentato all'Azienda negli anni accademici precedenti;
- **lo studente non è stato riconosciuto dal padre:** occorre il certificato di nascita dello studente;
- **un genitore è irreperibile:** occorre la certificazione dell'irreperibilità effettuata dalle autorità competenti;
- **presenza di un tutore nello stato di famiglia:** è necessario presentare atto di nomina del tutore delle autorità competenti;

Lo studente è orfano di entrambi i genitori: è necessario consegnare i certificati di morte di entrambi i genitori se non già presentati all'Azienda negli anni accademici precedenti;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni sposati: è necessario presentare il certificato di matrimonio oppure deve essere specificato lo stato civile del fratello/sorella nel certificato della composizione della famiglia;

Presenza nello stato di famiglia di fratelli/sorelle maggiorenni non conviventi con la famiglia di origine: è necessario presentare il certificato di residenza del fratello/sorella non convivente oppure può essere specificato nel certificato della composizione della famiglia.

- b) l'attività esercitata da ciascun componente il nucleo familiare nel 2021, compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Nei casi in cui alcuni componenti non esercitino alcuna attività, deve risultare dalla documentazione la condizione di non occupazione o lo stato di disoccupazione e l'ammontare dell'eventuale indennità di disoccupazione o simile percepita;

- c) il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi nel corso del 2021);
- d) il valore del reddito conseguito nell'anno 2021: certificazione rilasciata da Amministrazione pubblica competente per la gestione fiscale con riportati i **redditi lordi complessivi (incluse le tasse)** da lavoro o pensione percepiti da **ciascuno** dei componenti **maggioresni** della famiglia nell'anno solare **2021**.

Situazioni particolari

Se non si è in possesso del certificato sopra indicato può essere presentato uno dei seguenti documenti:

- Certificato rilasciato del datore di lavoro con indicazione del salario percepito nell'anno solare 2021 (da gennaio a dicembre) comprensivo delle tasse;
 - Ultima busta paga (dicembre 2021) solo se in essa risulta il reddito complessivo percepito nell'anno 2021;
 - Tutte le 12 buste paghe mensili del reddito percepito nell'anno solare 2021, se nell'ultima busta paga non risulta il reddito complessivo;
- e) **Fabbricati:** certificazione di tutti i fabbricati posseduti alla data del 31 dicembre 2021 da **ciascuno** dei componenti della famiglia con l'indicazione della **superficie in metri quadrati. Nello specifico:**
- Casa di abitazione: **di proprietà:** occorre presentare il certificato di proprietà con la superficie. In tutti gli altri casi (contratto di locazione, uso gratuito ecc...) occorre allegare apposita dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo sia proprietario di immobili.
- Altri fabbricati: occorre presentare i relativi certificati di proprietà.
- f) l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo al 31/12/2021 sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili;
- g) il valore del patrimonio mobiliare di ogni singolo componente del nucleo familiare posseduto al 31/12/2021;
- h) l'eventuale invalidità o handicap documentato dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere dell'anno 2021, derivato da fonti istituzionali.

Gli studenti internazionali provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, che risultano "particolarmente poveri", (Tabella A), devono produrre una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale.

Tabella A - ELENCO DEI PAESI "PARTICOLARMENTE POVERI" (D.M. 08 aprile 2022 n. 344)

Afghanistan	Democratic Republic of the Congo	Madagascar	Solomon-Islands
Angola	Djibouti	Malawi	Somalia
Bangladesh	Eritrea	Mali	South Sudan
Benin	Ethiopia	Mauritania	Sudan
Bhutan	Gambia	Mozambique	Syrian Arab Republic
Burkina-Faso	Guinea	Myanmar	Tanzania
Burundi	Guinea-Bissau	Nepal	Timor-Leste
Cambogia	Haiti	Niger	Togo
Central-African-Republic	Kiribati	Rwanda	Tuvalu
Chad	Lao People's Democratic Republic	Sao-Tome & Principe	Uganda
Comoros	Lesotho	Senegal	Yemen
Democratic People's Republic of Korea	Liberia	Sierra-Leone	Zambia

Anche gli studenti internazionali non appartenenti all'Unione Europea, al pari dei cittadini italiani, per dimostrare stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, possono ricorrere all'autocertificazione.

Per gli studenti internazionali matricole provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea e con nucleo familiare non residente in Italia sono formulate apposite graduatorie.

2.3.2 La documentazione richiesta agli studenti internazionali provenienti da Paesi dell'Unione Europea.

Gli studenti internazionali provenienti da uno dei Paesi dell'Unione Europea sono equiparati ai cittadini italiani, anche per quanto riguarda le norme sulla semplificazione amministrativa e quindi possono autocertificare i redditi e i patrimoni, dichiarando nella domanda:

- la composizione del nucleo familiare;
- i redditi complessivi percepiti all'estero nell'anno 2021: i redditi sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro;
- il patrimonio posseduto all'estero al 31/12/2021: i beni immobili sono considerati solo se fabbricati, sulla base del valore convenzionale pari a € 500,00 al metro quadrato; i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base delle parità permanenti ed espressi in euro.

Per la composizione del nucleo familiare valgono le regole previste dalla normativa ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario (vedi art. 7).

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 delle Norme Generali, tutti gli studenti sono comunque tenuti a presentare tramite il DOSSIER UTENTE entro i termini di scadenza specificati al precedente 2.3 lo stato di famiglia e la documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali autocertificate, tradotti in lingua italiana e, laddove necessario, legalizzati o apostillati ai sensi della normativa vigente.

Per informazioni sulle modalità di traduzione e legalizzazione dei documenti internazionali, consultare il sito del Ministero degli Esteri a questo indirizzo: url.it/3npqv.

2.3.3 Disposizioni comuni a studenti internazionali provenienti da Paesi UE e da Paesi extra UE.

Gli studenti internazionali, il cui nucleo familiare risiede e percepisce redditi e/o possiede patrimoni esclusivamente in Italia, presentano la domanda con le stesse modalità previste per gli studenti italiani. **In caso di redditi e/o patrimoni misti (parte in Italia e parte all'estero), i redditi e/o i patrimoni all'estero devono essere documentati entro le scadenze e con le modalità specificate al punto 2.3, anche se inclusi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).**

Gli studenti internazionali in possesso di doppia cittadinanza presentano domanda scegliendo una delle due cittadinanze. Nel caso in cui una delle due cittadinanze sia quella italiana prevale quest'ultima.

2.3.4 Studenti internazionali riconosciuti apolidi o titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria), o titolari di permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali).

Sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate da Ambasciate o Consolati, poiché ai fini della valutazione della condizione economica si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

Gli studenti di cui al presente comma sono pertanto tenuti a presentare:

- a) copia del permesso di soggiorno valido;
- b) copia del passaporto, della carta di identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) attestazione ISEE 2022.

Gli studenti per i quali sia ancora in corso la procedura di riconoscimento dello status e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

Gli studenti per i quali sia in corso la procedura di rinnovo del permesso e non risultino pertanto in possesso del relativo permesso di soggiorno, sono tenuti a presentare i documenti di cui alle lett. a), b), c). L'eventuale assegnazione dei benefici è condizionata al riconoscimento dello status con rilascio del relativo permesso di soggiorno.

In caso di conversione del permesso di soggiorno di cui al presente art. 2.3.4 in permesso di soggiorno per un motivo diverso da quello originario, non più in ambito di protezione internazionale o complementare, ER.GO si riserva di valutare la condizione economica senza applicare le disposizioni sul nucleo familiare di riferimento di cui all'art. 7.

Art. 3

(Modalità di riscossione degli interventi economici)

1. Il pagamento degli interventi economici avviene con le seguenti modalità:
 - tramite accredito su un **conto corrente intestato allo studente**. Qualora il codice IBAN indicato dallo studente risulti errato o incompleto, la commissione applicata dalla Banca Tesoreria per interventi a fronte di istruzioni non corrette (attualmente ammontante a € 11,00) sarà addebitata allo studente;
 - tramite bonifico sul codice IBAN associato a carte ricaricabili prepagate nominative **intestate allo studente**;
 - su carta ricaricabile prepagata nominativa (offerta dall'Istituto Tesoriere e non associata all'apertura di un conto corrente), senza alcun onere a carico del beneficiario. L'erogazione delle rate di borsa di studio verrà effettuata con bonifico bancario sul codice IBAN della carta. La comunicazione del codice IBAN dovrà essere effettuata dallo studente accedendo al Dossier UTENTE, presente sul nostro sito www.er-go.it, e selezionando il Menù "Comunicazione coordinate bancarie".
2. **Gli studenti sono tenuti a verificare con particolare attenzione la correttezza del codice IBAN comunicato all'Azienda, in quanto in base alle recenti normative bancarie la banca destinataria non è tenuta a verificare la corrispondenza tra codice IBAN e intestatario del conto (fa fede unicamente il codice IBAN). L'Azienda, pertanto, non risponderà delle somme erroneamente accreditate a favore di altro soggetto a causa di un codice Iban errato comunicato dallo studente.**
3. **Non verranno accettati, quale modalità di riscossione, IBAN internazionali extra SEPA.**
4. **Per ciascun pagamento lo studente riceverà apposito avviso sul DOSSIER UTENTE, presente sul nostro sito www.er-go.it.**

Art. 4

(Revoca dei benefici)

1. Revoca per esclusione o decadenza dell'idoneità

Tutti gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza dall'idoneità ai benefici nel corso dell'a.a. 2022/2023 (art. 2.2) devono restituire le somme percepite per borsa di studio e altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati. In particolare:

- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio gratuito o con retta da idonei devono restituire l'importo in denaro riscosso e pagare la retta da idonei trattenuta dalla borsa integrata con tariffa da ospite, a far data dall'inizio dell'assegnazione dell'a.a. 2022/2023;
- se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l'intero importo della borsa convertita in prepagato e del contributo erogato da ER.GO.

2. Revoca per mancato conseguimento del merito al 10/08/2023 – studenti iscritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che non confermano l'assegnazione della borsa di studio, poiché non raggiungono entro il 10/08/2023 i crediti di cui alla **Tabella 6**, devono restituire le somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati. In particolare:

- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio devono restituire l'importo in denaro riscosso e pagare la retta da idonei trattenuta dalla borsa;
- se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l'intero importo della borsa convertita in prepagato e del contributo erogato da ER.GO.

3. Revoca per mancato conseguimento del merito al 30/11/2023 – studenti iscritti al primo anno

Gli studenti iscritti al primo anno **che non raggiungono al 30/11/2023** i crediti di cui alla **Tabella 3**, devono restituire tutte le somme percepite per borsa di studio, altri interventi in denaro e il valore dei servizi associati e perdono il diritto al rimborso della tassa regionale. In particolare:

- se sono assegnatari di borsa di studio e di posto alloggio devono restituire l'importo in denaro riscosso e pagare la retta da idonei trattenuta dalla borsa;
- se sono assegnatari del servizio di ristorazione devono restituire l'intero importo della borsa convertita in prepagato e del contributo erogato da ER.GO.

4. Disposizioni in caso di conseguimento del merito al 30/11/2023 – studenti iscritti al primo anno

Gli studenti iscritti al primo anno di laurea magistrale o diploma accademico di secondo livello **che raggiungono al 30/11/2023** i crediti di cui alla **Tabella 3 mantengono la prima rata di borsa di studio**, la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione e il rimborso della tassa regionale. Devono invece restituire la seconda rata di borsa di studio, previo conguaglio con l'incremento sulla prima rata, se spettante in base all'art. 2 del Bando per borse di studio.

Gli studenti iscritti al primo anno di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, diploma accademico di primo livello **che raggiungono al 30/11/2023** i crediti di cui alla **Tabella 3 mantengono la prima e la seconda rata di borsa di studio**, la retta alloggio da idonei, il servizio di ristorazione e il rimborso della tassa regionale. Devono invece restituire la terza rata di borsa di studio, previo conguaglio con l'incremento sulla prima e seconda rata, se spettante in base all'art. 2 del Bando per borse di studio.

5. Disposizioni in caso di revoca per studenti idonei non assegnatari di borsa di studio

Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio, che incorrono in revoca, sono tenuti alla restituzione degli altri interventi economici e del valore dei servizi goduti, secondo quanto disciplinato nei precedenti punti da 1 a 4.

Per la restituzione dei benefici occorre attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 5.

Art. 5

(Restituzione dei benefici)

1. Gli studenti devono attenersi per la restituzione alle modalità e alle scadenze che saranno comunicate dall'Azienda. In caso di mancata restituzione, gli studenti sono tenuti al pagamento degli interessi legali e moratori, che maturano a far data dalle scadenze fissate dall'Azienda.
2. In tutti i casi di inadempienza nella restituzione delle somme dovute saranno sospesi gli eventuali altri benefici assegnati, fino a quando non sarà regolarizzata la posizione debitoria.
3. Potranno essere concesse rateizzazioni ai sensi del Regolamento di contabilità e dei contratti dell'Azienda.
4. Per gli studenti che non confermano l'assegnazione della borsa di studio con il conseguimento dei requisiti di merito indicati negli artt. 8, 9, 10 e 11, la restituzione avviene senza interessi entro il termine massimo di un anno dalla comunicazione dell'Azienda della revoca del beneficio.
5. In caso di mancata restituzione delle somme dovute, l'Azienda procede al recupero dei crediti mediante la consegna del ruolo al concessionario alla riscossione.

Art. 6

(I requisiti richiesti)

1. Per usufruire dei servizi è indispensabile soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) economiche
 - b) di merito
 - c) iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e al CIELS Bologna entro i termini previsti dalle rispettive Istituzioni e comunque entro i termini ultimi di cui all'art. 13;
2. Valgono, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 1.

Art. 7
(Requisiti economici)

Soglie economiche

Benefici	Soglia ISEE	Soglia ISPE
Borsa di studio	€ 24.335,11	€ 50.000,00
Servizi Residenziali ad accesso agevolato	€ 24.335,11	€ 50.000,00
Contributi per la mobilità internazionale	€ 24.335,11	€ 50.000,00
Interventi straordinari	€ 24.335,11	€ 50.000,00
Accesso Agevolato ai Servizi Ristorativi	€ 28.000,00	€ 62.000,00
Interventi per studenti con disabilità – Aiuti alla persona	€ 32.000,00	€ 62.000,00
Contributi per studenti con disabilità	€ 28.000,00	€ 62.000,00
Assegni formativi (voucher) per l'accesso e la frequenza a Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione all'estero	€ 40.000,00	€ 62.000,00
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	€ 28.000,00	€ 62.000,00

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti⁴.

La nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (pubblicato nella G. U. n. 203 del 25 agosto 2021 - modalità estensive ISEE corrente) **prevede un ISEE specifico per prestazioni per il diritto allo studio universitario.**

In particolare:

Il nucleo familiare di riferimento nel caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:

1. in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato;
2. **in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori⁵, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:**
 - a) **residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro⁶;**
 - b) **redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno.**
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge dello studente universitario o del convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge dei due anni precedenti,

⁴ Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a. 2022/2023.

⁵ Per la definizione dell'importo della borsa di studio si fa riferimento al nucleo familiare di origine.

⁶ Che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.

anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza. Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 01/09/2019, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 - b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE.
È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

La borsa di studio e i compensi per le collaborazioni studentesche retribuite:

La borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2020 devono essere dichiarati ai fini ISEE tra i redditi esenti da imposta⁷ (quadro FC4 del modello FC1 della DSU).

ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2020 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

⁷ Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2021 scaricabile dal DOSSIER UTENTE. Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2020 e ISEE 2022 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2022/2023:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

Intervengono inoltre i seguenti **criteri di valutazione aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE**, esclusivamente ai fini della concessione dei benefici di cui al presente bando:

I redditi e i patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) concorrono a determinare le condizioni economiche e sono valutati come segue:

- a) redditi esteri: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministro delle Finanze;
- b) patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al 31 dicembre 2021: sono valutati solo nel caso di fabbricati, sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
- c) patrimoni mobiliari: sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento definito con decreto del Ministero delle Finanze.

Al fine di attivare i necessari controlli ai sensi dell'art. 17 delle Norme Generali i redditi e patrimoni esteri non inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) devono essere documentati alle condizioni indicate nei paragrafi 2.3 e seguenti. Per la stessa ragione devono essere documentati alle stesse condizioni anche i redditi e i patrimoni esteri inseriti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Art. 8

(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico)

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, o ai Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna:

- a) accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima e la seconda rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica;
- b) per ottenere la terza rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2023, i crediti indicati nella Tabella 1 (in Appendice), senza uso del bonus;
- c) per ottenere la quarta rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 10 agosto 2023, i crediti indicati nella Tabella 2 (in Appendice). Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5;
- d) per confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima e la seconda rata, devono conseguire, alla data del 30 novembre 2023, i crediti indicati nella Tabella 3 (in Appendice). I crediti devono essere conseguiti e riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa di studio o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. **In caso contrario lo studente incorre nella revoca della borsa di studio con obbligo di restituzione delle rate percepite e non ottiene il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la terza rata contestualmente alla quarta rata, al raggiungimento del numero di CFU al 10 agosto 2023 indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

Gli studenti che ottengono la terza rata, ma non la quarta rata per mancanza del numero di CFU previsti al 10/08/2023, se conseguono al 30/11/2023 i CFU previsti, devono in ogni caso restituire la terza rata ricevuta.

Gli studenti con disabilità, così come indicati al successivo Art. 12, hanno titolo a ricevere la seconda, la terza e la quarta rata e ottengono la conferma della borsa di studio, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023.

Art. 9

(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo)

Gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale e ai Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale:

- a) accedono ai servizi e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.
Ai corsi della laurea magistrale dell'Università non è possibile essere ammessi con debiti formativi. Lo studente dovrà quindi ottenere il riconoscimento complessivo dei 180 crediti per il corso di laurea adito.
- b) Per ottenere la seconda rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2023, i crediti indicati nella Tabella 1 (in Appendice), senza uso del bonus;
- c) per ottenere la terza rata della borsa di studio devono conseguire, alla data del 10 agosto 2023, i crediti indicati nella Tabella 2 (in Appendice). Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5;
- d) per confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima rata, devono conseguire, alla data del 30 novembre 2023, i crediti indicati nella Tabella 3⁸ (in Appendice). I crediti devono essere conseguiti e riconosciuti per il corso di studi cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa di studio o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente. **In caso contrario lo studente incorre nella revoca della borsa di studio con obbligo di restituzione delle rate percepite e non ottiene il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.**

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU al 10/08/2023 indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

Gli studenti che ottengono la seconda rata, ma non la terza rata per mancanza del numero di CFU previsti al 10/08/2023, se conseguono al 30/11/2023 i CFU previsti, devono in ogni caso restituire la seconda rata ricevuta.

Gli studenti con disabilità, così come indicati al successivo Art. 12, hanno titolo a ricevere la seconda e la terza rata e ottengono la conferma della borsa di studio, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023.

Art. 10

(Requisiti di merito - Studenti iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo)

Gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato:

- a) accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata e la seconda rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica;
- b) per ottenere la terza rata, confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima e la seconda rata devono superare l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al secondo anno di corso.

Gli studenti con disabilità, così come indicati al successivo Art. 12, hanno titolo a ricevere la terza rata e ottengono la conferma della borsa di studio, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023.

⁸ Per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale o dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale che al 10/08/2023 risultino in possesso del requisito della Tabella 2 con uso del bonus al fine di ottenere la terza rata, senza avere il numero minimo di CFU della Tabella 3, si intende in ogni caso raggiunto anche il requisito per confermare l'assegnazione della borsa di studio e non restituire la prima e la seconda rata.

Art. 11

(Requisiti di merito - Studenti iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli)**11.1. Requisiti per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio**

Per accedere ai servizi e ottenere la prima rata della borsa di studio gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2022 indicati nella Tabella 4 (in Appendice);
- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio, se in possesso dei requisiti di condizione economica e del numero minimo di CFU al 10 agosto 2022 indicati nella Tabella 4 (in Appendice);
- c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato: accedono ai servizi a concorso e ottengono la prima rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

11.2. Requisiti per ottenere la seconda rata della borsa di studio

Per ottenere la seconda rata di borsa di studio, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2023, il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice), senza uso del bonus;
- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 28 febbraio 2023 il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice), senza uso del bonus;
- c) dei Corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato ottengono la seconda rata della borsa di studio sulla base della sola condizione economica.

Per gli studenti di cui alle lett. a) e b) il merito al 28/02/2023 di cui alla Tabella 5 (in Appendice) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2022. In caso contrario otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Gli studenti di cui alle lett. a) e b) che conseguono dopo il 28 febbraio 2023 il numero di CFU indicati nella Tabella 5 (in Appendice), alle condizioni precisate nel capoverso precedente, otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023:

- gli studenti con disabilità così come indicati al successivo Art. 12;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre hanno titolo a ricevere la seconda rata, previa verifica del mancato conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico ed equivalenti diplomi AFAM entro la sessione straordinaria di laurea dell'a.a. 2021/2022.

11.3. Requisiti per ottenere la terza rata della borsa di studio, confermare l'assegnazione e non restituire la prima e la seconda rata.

Per ottenere la terza rata della borsa di studio, confermare l'assegnazione della borsa e non restituire la prima e la seconda rata, gli studenti iscritti ad anni successivi al primo:

- a) dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, dei Diplomi accademici di primo Livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna devono conseguire, alla data del 10 agosto 2023, i crediti indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5;

- b) dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale devono conseguire, alla data del 10 agosto 2023, i crediti indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

Per raggiungere i requisiti di merito richiesti è possibile utilizzare il bonus, secondo le modalità indicate all'articolo 11.5;

- c) dei corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale della S.P.I.S.A. e dei corsi di dottorato: devono superare l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e regolarizzare l'iscrizione al successivo anno di corso;

Non sono tenuti a confermare l'assegnazione della borsa di studio gli studenti che, per l'a.a. 2022/2023, sono iscritti:

- all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- all'ultimo anno dei corsi di specializzazione dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e dei corsi di dottorato e della S.P.I.S.A.;
- all'ultimo anno di corso di un curriculum breve o lungo dell'Università o di un Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Hanno pertanto titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza al dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023.

Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023, gli studenti con disabilità così come indicati al successivo Art. 12.

11.4. Criteri generali di valutazione dei requisiti di merito

- I requisiti di merito sono valutati sulla base dell'anno di prima iscrizione, anche se avvenuta presso altro Ateneo, Istituti di Grado Universitario, Facoltà, Corso di Laurea, anche all'estero, fatta salva un'eventuale rinuncia agli studi. Quindi in caso di trasferimento da un corso di altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario, anche estero, o di passaggio di corso interno all'ateneo o istituto di grado universitario viene richiesto il numero di crediti in base all'anzianità di iscrizione e non in base all'anno di corso al quale lo studente risulterà iscritto per l'a.a. 2022/2023, sia per quanto riguarda il requisito di accesso, sia per il requisito di conferma dell'assegnazione della borsa di studio.

I crediti maturati sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale lo studente richiede il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

- I crediti per accedere alla borsa di studio devono essere maturati al 10/08/2022. A tal fine si fa riferimento ad esami verbalizzati e registrati entro tale data.
- In caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati, entro il 10/08/2022, i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.
- Ai fini della valutazione dei requisiti di merito, non è preso in considerazione il periodo di interruzione degli studi per gli studenti che interrompono la carriera nei seguenti casi:
 1. per le studentesse, per l'anno di nascita di ciascun figlio;
 2. per gravi e prolungate infermità, debitamente certificate;
 3. interruzione della carriera per almeno 2 anni accademici.

11.5. Modalità di utilizzo del “Bonus”

Il bonus, dote di crediti aggiuntivi rispetto a quelli effettivamente conseguiti, può essere utilizzato nel corso degli studi per il raggiungimento dei requisiti di merito. Il bonus utilizzato negli anni accademici antecedenti non può essere conteggiato nell'anno accademico successivo. Quindi, il numero di crediti attribuito come bonus nell'a.a. 2021/2022 non può essere conteggiato nel numero di crediti maturati al 10/08/2022. Il valore del Bonus si accresce se lo si utilizza più tardi, in quanto è maturato in base all'anno di corso frequentato (vedi APPENDICE TABELLE MERITO 2, 6). Qualora il bonus non sia utilizzato per intero nell'anno accademico di riferimento, la quota residua rimane disponibile negli anni accademici successivi⁹.

Gli studenti che si iscrivono a un corso di laurea magistrale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea di primo livello (massimo 15 crediti).

Il bonus va richiesto in fase di compilazione della domanda on line.

Non possono usufruire del bonus gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento e gli studenti iscritti ai Corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato.

ER.GO verifica d'ufficio i crediti di bonus a disposizione degli studenti che alla data del 10/08/2023 non abbiano maturato i crediti necessari per ottenere il saldo della borsa di studio: in caso di crediti di bonus sufficienti, il saldo della borsa di studio sarà posto in pagamento a partire dal mese di settembre 2023.

Hanno comunque diritto al saldo della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2022/2023 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2022/2023, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2023, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2023/2024 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

11.6. Criteri di valutazione del merito - Casi particolari

a) studenti che per l'a.a. 2022/2023 si trasferiscono da un corso di altro Ateneo o Istituto di Grado Universitario oppure effettuano un passaggio di corso interno all'Ateneo o Istituto di Grado Universitario: per accedere e confermare i benefici possono avvalersi di eventuali riconoscimenti di crediti da attività formative/esami sostenuti precedentemente, ma il requisito di merito è valutato in base all'anno di prima iscrizione e non in base all'anno di corso di ammissione (es. lo studente con prima iscrizione ad un corso di laurea nell'a.a. 2021/2022, che si trasferisce e viene ammesso al 1° anno di un corso di laurea per l'anno accademico 2022/2023, è valutato ai fini del merito come studente del 2° anno; deve pertanto essere in possesso di almeno 25 crediti all'accesso per ottenere l'idoneità).

b) Studenti decaduti o che negli anni precedenti abbiano rinunciato agli studi:

b1) se ammessi al primo anno di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2022/2023: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono ammessi al primo anno, per l'accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti). Per confermare l'assegnazione della borsa di studio dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni accademici.

Potranno, invece, essere conteggiati gli eventuali crediti acquisiti nel nuovo corso da attività integrative sostenute per completare esami riconosciuti solo parzialmente.

⁹ Ad esempio uno studente che si iscrive al secondo anno di una laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico, ha a disposizione un bonus di 5 punti; se ha maturato 23 crediti e utilizza 2 punti bonus per arrivare al requisito richiesto di 25 crediti, gli restano 3 punti bonus che potrà usare nel corso degli anni successivi. I suoi crediti effettivi restano comunque 23. Se utilizza il bonus invece per la prima volta al momento dell'iscrizione al terzo anno, ha a disposizione 12 punti; qualora gliene occorran solo 6, potrà utilizzare i restanti 6 punti nel corso dei suoi studi successivi.

b2) se ammessi ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico per l'a.a. 2022/2023: gli studenti che decadono o rinunciano agli studi e sono ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti possono avvalersi dei crediti riconosciuti. Per il conteggio del numero di crediti utili, ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione in base all'anno di corso cui tali studenti sono ammessi (ad es. lo studente ammesso al 2° anno per l'anno accademico 2022/2023, nel modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2021/2022 come anno di immatricolazione assoluta e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti).

b3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici devono maturare al 10/8/2023 almeno 30 crediti per confermare l'assegnazione della borsa 2022/2023 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.

c) Studenti internazionali che hanno frequentato periodi di studi all'estero:

c1) se ammessi al primo anno, di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico dovranno raggiungere i crediti richiesti senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni accademici.

c2) se ammessi ad anni successivi al primo, per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti precedentemente. In questo caso l'anno di immatricolazione assoluta retrocede proporzionalmente all'anno di corso a cui sono stati ammessi (ad es. lo studente ammesso al 3° anno per l'anno accademico 2022/2023, nel modulo on-line dovrà indicare l'a.a. 2020/2021 come anno di immatricolazione assoluta).

d) Gli esami e crediti conseguiti dagli studenti dell'Ateneo presso Università estere (es. nell'ambito del Programma Erasmus+), sono presi in considerazione solo se sostenuti entro il 10/08/2022 e convalidati o riconosciuti dall'Università di Ferrara.

e) Esami e crediti conseguiti dagli studenti nei Corsi singoli e Master: gli studenti che hanno partecipato a Master e Corsi singoli e ottengono il riconoscimento di attività per il corso di studi a cui si iscrivono per l'a.a. 2022/2023:

e1) se ammessi al primo anno di tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico: per l'accesso ai benefici sono valutati in base ai soli requisiti di reddito (senza tener conto di eventuali riconoscimenti di crediti). Dovranno raggiungere i crediti richiesti per confermare l'assegnazione della borsa di studio senza avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti nei Corsi singoli e nei Master. Non potranno avvalersi dei riconoscimenti neppure nei successivi anni.

Se le attività sostenute precedentemente sono riconosciute solo parzialmente nel nuovo corso di studi e lo studente deve superare delle attività integrative, ai fini dei benefici, potrà far valere esclusivamente i crediti relativi all'attività integrativa

e2) se ammessi ad anni successivi al primo di tutti i corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico: per raggiungere i crediti richiesti potranno avvalersi di eventuali riconoscimenti di attività formative/esami sostenuti nei Corsi singoli e nei Master. Per il conteggio del numero dei crediti utili, ai fini della concessione del beneficio, occorre virtualmente retrocedere l'anno di immatricolazione all'anno di corso a cui tali studenti sono ammessi per l'a.a. 2022/2023, (ad es., lo studente che viene ammesso al 2° anno di una laurea triennale con crediti riconosciuti, dovrà indicare, nel modulo di domanda online, l'anno 2021/2022 come anno di immatricolazione assoluta, e per ottenere il beneficio dovrà avere almeno 25 crediti).

e3) se ammessi direttamente al secondo anno di laurea magistrale: per ottenere i benefici devono maturare al 10/8/2023 almeno 30 crediti per confermare l'assegnazione della borsa 2022/2023 e per accedere al 1° anno fuori corso, senza avvalersi dei riconoscimenti.

f) Disposizioni particolari per gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale

- nei crediti richiesti per gli anni successivi della laurea magistrale non possono essere conteggiati i crediti eventualmente riconosciuti utili oltre i 180 conseguiti con la laurea di primo livello;
- il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai vecchi ordinamenti;
- gli studenti che nell'a.a. 2021/2022 sono stati ammessi direttamente al 2° anno della laurea magistrale dopo il conseguimento della laurea triennale, per ottenere i benefici devono maturare al 10/8/2022 almeno 30 crediti per il 1° anno fuori corso senza avvalersi di riconoscimenti.

g) Ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito non si terrà conto degli eventuali **Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), a meno che l'assolvimento dell'obbligo stesso non consista nel sostenimento di un esame normalmente previsto dal piano di studi (entro il primo anno di corso). Gli studenti che risulteranno iscritti al primo anno ripetente per mancato superamento degli OFA saranno valutati ai fini del raggiungimento del requisito di merito sulla base dell'anno di immatricolazione.****h) Disposizioni particolari per gli studenti che:**

- passano o si trasferiscono da corsi di laurea a corsi di laurea magistrale a ciclo unico
- per i laureati che chiedono l'abbreviazione di corso nelle lauree magistrali a ciclo unico

Valutazione dei requisiti di merito

Il merito è calcolato in base al numero di crediti riconosciuti nel corso prescelto, tenuto conto dell'anno di corso a cui lo studente è ammesso per l'a.a. 2022/2023.

Durata assegnazione dei benefici

Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all'art. 1.2.

Per confermare l'assegnazione della borsa di studio tutti gli studenti che rientrano nelle categorie sopra citate devono conseguire il numero dei crediti, di cui alla Tabella 6, richiesti per l'anno di corso successivo a quello a cui sono stati ammessi per l'a.a. 2022/2023.

Devono confermare l'assegnazione della borsa di studio anche gli studenti che, in base all'anno di prima immatricolazione, risultano al primo anno fuori corso, ma sono iscritti ad un anno di corso pari o inferiore alla durata legale del corso stesso.

i) Disposizioni particolari per gli studenti che:

sono contemporaneamente iscritti per l'a.a. 2022/2023 sia ad un corso di diploma degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale sia ad un corso universitario, ed abbiano regolarmente versato la tassa regionale per il diritto allo studio universitario:

usufruiscono dei benefici per uno dei due corsi a propria scelta e si applicano le disposizioni di cui alle lett. a) e b):

a) Valutazione dei requisiti di merito

Il merito è calcolato tenendo conto anche del numero di crediti sostenuti nell'altro corso e riconosciuti nel corso prescelto per usufruire dei benefici. Il conteggio del merito è effettuato a partire dall'anno di prima immatricolazione al corso prescelto per usufruire dei benefici.

b) Durata assegnazione dei benefici

Per la durata di assegnazione dei benefici si rinvia a quanto precisato all'art. 1.2.

Tali disposizioni potrebbero subire variazioni a seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 4, comma 3 della L. 12 aprile 2022, n. 33.

Art. 12
(Studenti con disabilità)

1. Per gli studenti con disabilità con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% (di seguito "studenti con disabilità") sono previste disposizioni particolari rispetto alla durata di fruizione dei benefici (**vedi comma 3**) e ai requisiti di merito (**vedi Tabella 7 in Appendice**).
La disabilità, dichiarata in domanda benefici, deve risultare dalla certificazione posseduta.

2. Sia per gli studenti iscritti ai corsi universitari che per gli studenti iscritti ai corsi degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna **non sono previsti requisiti di merito per ottenere l'erogazione della seconda e della terza rata della borsa di studio e per non restituire la prima rata.**

3. I diversi benefici possono essere concessi per un periodo massimo di:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Laurea	Laurea magistrale	Laurea Magistrale a ciclo unico	Corsi di Specializzazione e di Dottorato
Borse di studio	9 semestri	7 semestri	15 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Alloggio	10 semestri	8 semestri	16 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel corso di laurea)	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	non previsti

Nei casi di passaggio, trasferimento o abbreviazione (art. 1.2) la durata di fruizione dei benefici è aumentata di 4 semestri per le lauree a ciclo unico quinquennali e 2 semestri per la laurea in Medicina e Chirurgia. L'anno di prima immatricolazione retrocede proporzionalmente al periodo per il quale si consente ancora l'accesso ai benefici.

ISTITUTI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE DI BOLOGNA, FERRARA, PARMA, MODENA E REGGIO EMILIA, DELLA SCUOLA SUPERIORE PER MEDIATORI LINGUISTICI DI RIMINI E DEL CIELS BOLOGNA

Benefici/ Durata massima di assegnazione	Corsi di Diploma di I Livello	Corsi di Diploma di II Livello	Corsi di Specializzazione e Diplomi di Perfezionamento
Borse di studio	9 semestri	7 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Alloggio	10 semestri	8 semestri	un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio
Contributi per mobilità internazionale	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi (se non se ne è già fruito nel diploma di I livello)	non previsti
Interventi straordinari	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso	una sola volta nel corso degli studi a partire dal secondo anno di corso (se non se ne è fruito nel diploma di primo livello)	non previsti

4. Requisiti di merito per accedere ai benefici

Gli studenti con disabilità devono conseguire alla data del 10/08/2022 i crediti di cui alla Tabella 7 (vedi APPENDICE – TABELLE MERITO).

Art. 13

(Termini per le iscrizioni all'Università e agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale)

1. Gli studenti devono iscriversi all'Università e agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale entro le scadenze previste dai relativi Manifesti degli studi.
2. Per **usufruire dei benefici** gli studenti devono iscriversi all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale **obbligatoriamente entro i seguenti termini:**

13.1 Università

Studenti iscritti all'Università di Ferrara, in tutte le sue sedi	Scadenza per usufruire dei benefici
- Matricole laurea magistrale biennale	14 aprile 2023
- Tutti gli altri studenti	15 dicembre 2022 (iscrizione dopo l'1 novembre 2022 con mora di 60 €)

13.2 Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Studenti iscritti al Conservatorio "G.Frescobaldi" di Ferrara	Scadenza per usufruire dei benefici
Matricole e Anni successivi	31 dicembre 2022

Anche gli studenti che prevedono di laurearsi entro l'ultima sessione dell'a.a. 2021/2022 devono iscriversi entro le scadenze sopra riportate, se intendono concorrere ai benefici per l'a.a. 2022/2023 in caso di mancato conseguimento della laurea.

Art. 14

(Come presentare domanda)

1. **Si potrà accedere alla domanda on line esclusivamente con l'identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE) o carta nazionale dei servizi (CNS).**

Dovranno richiedere l'identità digitale (SPID, CIE o CNS) per accedere ai servizi on line gli studenti:

- in possesso di un documento di identità italiano (carta d'identità, patente di guida, passaporto);
- residenti in Italia (la residenza in Italia consente di richiedere la carta d'identità e quindi lo SPID).

Gli studenti che non risiedono in Italia accedono alla domanda on line con le credenziali rilasciate dall'Ateneo.

Gli studenti che accedono alla domanda on line con le credenziali di Ateneo, anche se in possesso dei requisiti per richiedere l'identità digitale SPID, CIE o CNS, saranno sottoposti a controlli e l'eventuale idoneità/assegnazione dei benefici sarà sospesa in attesa che si concludano le procedure di identificazione.

2. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022), sottoscritta entro i termini di scadenza della domanda on line dei singoli benefici, indicati all'art. 14.1.

Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITÀ DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

Solo l'Attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) attribuito da INPS (es. **INPS-ISEE-2022-XXXXXXXXXX-00**), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile fino a 15 giorni dopo la richiesta.

È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022). Non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.

Per il calcolo dell'ISEE occorre presentarsi nel luogo scelto con la documentazione necessaria (consultare al riguardo la Guida all'ISEE a.a. 2022/2023¹⁰).

3. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022), la domanda di benefici deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale) convenzionati con ER.GO (l'elenco con l'indicazione delle sedi territoriali e degli orari di apertura è disponibile sul sito www.er-go.it).

I CAF convenzionati non sono tenuti ad accogliere la richiesta di Attestazione ISEE e a compilare la domanda on line di benefici qualora gli studenti non siano muniti di tutti i documenti richiesti.

La prestazione gratuita dei CAF convenzionati è riferita alla compilazione di una sola domanda on line. Al fine di delegare il CAF prescelto alla compilazione della domanda gli studenti interessati devono prestare attenzione alle istruzioni presenti nella Suite dei Servizi On line.

Si consiglia vivamente di non rivolgersi ai CAF negli ultimi giorni di presentazione delle domande: la concentrazione delle connessioni può rallentare l'accesso al sito.

4. **È possibile presentare domanda utilizzando l'ISEE CORRENTE rilasciato sulla base dell'Attestazione ISEE 2022 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.**

5. La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.** Una volta terminata la compilazione della domanda occorre confermare i dati inseriti. Una volta confermata la domanda:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:

A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;

A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel successivo paragrafo 14.1;
- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel successivo paragrafo 14.1, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda:

ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel successivo paragrafo 14.1.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

6. Nella sezione dei DATI ECONOMICI lo studente inserirà **SOLO** il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (**es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXX-00**) e visualizzerà in tempo reale i dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE, acquisiti direttamente da ER.GO dal data base di INPS.

¹⁰ Si ricorda che è accessibile la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) precompilata, mediante i servizi telematici di INPS, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Per approfondire consultare la Guida all'ISEE a.a. 2022/2023.

ATTENZIONE: il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2022-N00000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXXXX-00) che sarà disponibile fino a 15 giorni dopo la richiesta.

ATTENZIONE: Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNO-TAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. Una volta in possesso dell'ISEE regolarizzata, occorre comunicarla ad ER.GO compilando nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI con il protocollo INPS relativo all'ISEE senza omissioni. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine indicato nella mail che sarà inviata all'indirizzo di posta elettronica al momento della conferma della domanda on line comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.

14.1 Quando presentare la domanda

	Scadenza
Borsa di studio per: studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Accesso agevolato al servizio ristorativo per: studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Alloggio per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 4 luglio al 10 agosto 2022 ¹¹
Alloggio per: - matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Contributo per mobilità internazionale	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Disponibilità a prestare volontariato	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Servizio di aiuto personale per studenti con disabilità: per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	Dal 4 luglio al 10 agosto 2022
Servizio di aiuto personale per studenti con disabilità: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022
Autocertificazione di domicilio ¹¹ (dopo la conferma della domanda di borsa di studio)	Dal 4 luglio al 3 ottobre 2022 ¹² (prima scadenza per tutti) Dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 (seconda scadenza per tutti)
Invio Contratto e/o documentazione relativi al domicilio autocertificato	Entro il 31 gennaio 2023
Contributi straordinari	Dal 24 ottobre al 29 dicembre 2022
Contributi per studenti con disabilità	Dal 9 gennaio al 23 febbraio 2023
Assegni formativi	Dal 12 settembre al 6 dicembre 2022
In nessun caso sono prese in considerazione domande tardive	

¹¹ La scadenza indicata riguarda anche l'eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio

Gli studenti che hanno redditi e/o patrimoni all'estero debbono attenersi, per l'invio tramite DOSSIER UTENTE, della relativa documentazione alle sottoindicate scadenze, anche qualora si avvalgano dei CAF convenzionati.

Perfezionamento della domanda di borsa di studio tramite PEC o PIN per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	entro il 2 settembre 2022
Perfezionamento della domanda di accesso agevolato ai servizi ristorativi tramite PEC o PIN per: - studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	entro il 2 settembre 2022
Perfezionamento della domanda di alloggio tramite PEC o PIN per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	entro il 12 agosto 2022
Perfezionamento della domanda di alloggio tramite PEC o PIN per: - matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	entro il 2 settembre 2022 ¹²
Perfezionamento della domanda di contributo per mobilità internazionale tramite PEC o PIN	entro il 2 settembre 2022
Perfezionamento della domanda per Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna tramite PEC o PIN	entro il 2 settembre 2022
Invio stampa sintetica della disponibilità a prestare volontariato	entro il 2 settembre 2022
Perfezionamento della domanda del servizio di aiuto personale per studenti con disabilità tramite PEC o PIN per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	entro il 12 agosto 2022
Perfezionamento della domanda del servizio di aiuto personale per studenti con disabilità tramite PEC o PIN per: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	entro il 2 settembre 2022

Dal giorno precedente alla data di scadenza della domanda on line per i singoli benefici (es. dal 31 agosto 2022 rispetto alla scadenza dell'1 settembre 2022, nel caso della borsa di studio) chi non risulterà ancora in possesso del numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXX-00) potrà confermare la sezione dei DATI ECONOMICI inserendo il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2022-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE e procedere poi con la conferma della domanda on line entro la scadenza prevista (es. 1 settembre 2022).

Sarà cura di ER.GO acquisire successivamente i dati dell'Attestazione ISEE, interrogando il sistema informativo di INPS, con trasmissione allo studente dei dati ISEE, ISP e coefficiente di equivalenza dell'Attestazione ISEE e indicazione dei benefici per i quali sarà valutata la domanda. Una volta acquisiti i dati dell'Attestazione ISEE dal sistema informativo di INPS lo studente dovrà confermare nuovamente la sezione dei DATI ECONOMICI. A quel punto:

A) per gli studenti che NON si avvalgono dei CAF:

A.1) se hanno compilato tramite identità digitale (SPID, CIE o CNS) la procedura è conclusa e la domanda è automaticamente perfezionata;

A.2) se hanno compilato con le credenziali rilasciate dall'Ateneo:

- se in domanda on line hanno indicato un indirizzo PEC (posta elettronica certificata) ricevono una e-mail da ER.GO contenente la domanda on line confermata. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio rispondere a questa e-mail tramite lo stesso indirizzo PEC indicato nella compilazione on line, entro i termini indicati nel presente paragrafo 14.1;

¹² Per gli studenti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione Europea, iscritti al primo anno, si rinvia a quanto precisato nell'articolo 2.3.

- se in domanda on line non hanno indicato un indirizzo PEC ricevono un SMS (solo chi non dichiara un numero di cellulare, riceverà una e-mail) da ER.GO contenente il codice personale PIN, da inserire, obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo 14.1, nella domanda on line confermata, utilizzando le stesse credenziali di accesso usate per la compilazione on line.

B) gli studenti che si avvalgono dei CAF convenzionati con l'Azienda:

ricevono una e-mail da ER.GO all'indirizzo di posta elettronica indicato in domanda, contenente il codice personale PIN. Al fine di perfezionare la presentazione della domanda è obbligatorio seguire le indicazioni descritte nella mail per inserire il codice personale PIN, obbligatoriamente entro i termini indicati nel presente paragrafo 14.1.

Nei casi A.2) e B) fino a quando lo studente non perfezionerà la domanda a seguito dell'acquisizione dei dati dal sistema informativo di INPS, la domanda non potrà essere valutata ai fini dell'idoneità ai benefici. È, quindi, fondamentale, tenere monitorato lo stato della propria domanda.

La domanda perfezionata, contenente il codice personale PIN e debitamente protocollata, sarà consultabile e scaricabile direttamente dal DOSSIER UTENTE da parte del soggetto interessato, nonché conservata su apposito supporto che ne assicuri integrità e inviolabilità.

Art. 15 (Graduatorie)

15.1 Pubblicazione Graduatorie

Tutte le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet www.er-go.it e sono consultabili nel dossier UTENTE.

Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati. Gli studenti che risulteranno respinti riceveranno, nei giorni successivi alla pubblicazione delle graduatorie, una comunicazione personale nel DOSSIER UTENTE contenente la motivazione specifica della non idoneità.

Servizio	Graduatoria provvisoria	Graduatoria predefinitiva ¹³
Alloggio per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi	24 agosto 2022	7 settembre 2022
Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni		
Alloggio - matricole dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM. - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	8 settembre 2022	21 settembre 2022
Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio): - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;	6 ottobre 2022	1 dicembre 2022
Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio) - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - primi anni e anni successivi iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA	27 ottobre 2022	1 dicembre 2022
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	27 ottobre 2022	1 dicembre 2022
Assegni formativi	30 gennaio 2023	20 febbraio 2023 (per tale beneficio trattasi di graduatorie definitive)
Tali date possono subire variazioni dipendenti dal numero di domande presentate.		

¹³ Graduatorie elaborate sulla base dei ricorsi avverso le graduatorie provvisorie. Le graduatorie definitive sono pubblicate entro il mese di maggio 2022, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, e dalla SSML di Rimini e dal CIELS Bologna.

L'inserimento nelle graduatorie provvisorie per l'alloggio sulla base dei requisiti economici e di merito avviene senza la preventiva verifica del perfezionamento della domanda tramite PEC o PIN ai sensi dell'art. 14. Pertanto, tale controllo sarà effettuato successivamente e gli studenti che non risulteranno avere perfezionato la domanda tramite PEC o PIN entro i termini previsti dall'art. 14 saranno collocati tra i non idonei nelle graduatorie successive alla valutazione dei ricorsi.

Per tutti gli studenti già assegnatari di alloggio nell'a.a. 2021/2022 (cosiddette CONFERME) è redatto un unico elenco in ordine alfabetico.

15.2 Ricorsi avverso le graduatorie

I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie **si presentano esclusivamente on line**, dal sito www.er-go.it, improrogabilmente entro le scadenze sottoindicate:

Posto alloggio	31 agosto 2022 Per tutti gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA primi anni e anni successivi Per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi. 14 settembre 2022: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023
Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio):	20 ottobre 2022
- matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico;	
Borse di studio, Esonero totale (per studenti che richiedono la borsa di studio) - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei diplomi di I e II livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM; - primi anni e anni successivi iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA	15 novembre 2022
Collaborazioni a tempo parziale ER.GO per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	15 novembre 2022
Assegni formativi	9 febbraio 2023
Sono ritenuti nulli i ricorsi presentati oltre la scadenza	

In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie pre-definitive.

15.3 Graduatorie definitive di borsa di studio

Le graduatorie definitive di borsa di studio sono elaborate, entro il mese di maggio 2023, successivamente agli accertamenti sui requisiti di merito e sulla regolarità delle iscrizioni effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e CIELS Bologna. In presenza di errori ER.GO può procedere, in sede di autotutela e/o su istanza di parte debitamente motivata, alla riammissione di studenti risultati esclusi nelle graduatorie definitive, con successive graduatorie di assestamento.

15.4 Altre forme di tutela

Avverso gli esiti delle graduatorie, gli studenti che ne hanno interesse possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia – Romagna – sezione di Bologna entro 60 giorni dalla data

di pubblicazione. Restano ferme tutte le altre forme di tutela previste dalla normativa che regola i rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

15.5 Come vengono formulate le graduatorie

1. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno le graduatorie sono ordinate in modo crescente sulla base della condizione economica.

Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:

$$1000 - \frac{(\text{ISEE dello studente} \times 1000)}{24.335,11}$$

A parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base al voto di maturità e, in subordine, alla minore età anagrafica. Per le matricole di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, a parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

2. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi le graduatorie sono ordinate secondo il merito.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei corsi degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, la graduatoria viene formulata mettendo in ordine decrescente "il coefficiente di merito normalizzato" che si ottiene nel modo seguente:

$$\frac{(\text{Somma crediti Studente} - \text{Somma crediti Minima})}{(\text{Somma crediti Massima} - \text{Somma crediti Minima})}$$

In caso di parità di coefficiente di merito normalizzato, la graduatoria è formulata in ordine decrescente di voto medio conseguito. A tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto.

A parità di voto medio (le lodi non sono conteggiate), la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE.

In caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine di priorità:

- "minori anni" di iscrizione all'Università
- "minore età" anagrafica

A parità di numero di crediti conseguiti, la precedenza è accordata agli studenti che non hanno utilizzato il bonus ed, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore, rapportato al valore complessivo del bonus disponibile¹⁴.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione, ai dottorati e alla S.P.I.S.A. la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di parità, la precedenza è accordata in base alla minore età anagrafica.

Agli studenti che presentano domanda sul percorso di laurea magistrale al primo anno, è attribuita in graduatoria l'idoneità condizionata, qualora dall'interrogazione delle carriere informatizzate degli Atenei risultino non ancora laureati sul percorso di laurea triennale, con almeno 120 CFU al 10/08/2022; sarà invece attribuita la non idoneità in caso di un numero di CFU inferiore a 120 al 10/08/2022.

¹⁴ Esempio: lo studente che si iscrive al secondo anno e utilizza 3 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 5 crediti, è equiparato allo studente che si iscrive al 3° anno che utilizza 7 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 12 crediti, o allo studente che si iscrive all'ultimo semestre e che utilizza 9 crediti del bonus, il cui valore massimo è di 15 crediti.

Agli studenti con in corso accertamenti sui requisiti di accesso o comunque su informazioni dichiarate in domanda non direttamente attribuibili al richiedente (es. numero di cellulare o IBAN) è conferita l'**idoneità condizionata**, con sospensione dell'erogazione dei benefici fino a conclusione dei controlli.

In particolare è conferita l'idoneità condizionata in caso di Attestazione ISEE recante ANNOTAZIONI (omissioni e/o difformità), in caso di Modulo integrativo ISEE compilato dal dichiarante per inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e in caso di Attestazione ISEE provvisoria¹⁵.

A partire dall'a.a. 2022/2023, grazie all'ampliamento della convenzione tra ER.GO e Agenzia delle Entrate, saranno inoltre verificati massivamente tutti i codici fiscali dei richiedenti i benefici, con sospensione dell'erogazione della borsa di studio e degli altri interventi economici in caso di irregolarità, fino a quando le posizioni risulteranno accertate.

L'attribuzione dell'idoneità condizionata nelle graduatorie pubblicate sarà oggetto di specifica comunicazione nel DOSSIER UTENTE. Qualora l'esito degli accertamenti evidenzia la mancanza dei requisiti di accesso, i benefici saranno revocati.

Art. 16

(Obblighi di informazione all'Azienda)

1. Lo studente è tenuto a comunicare all'Azienda ogni variazione rilevante ai fini dei benefici concessi in base alle Norme Generali e alle disposizioni degli specifici Bandi di concorso. In particolare lo studente che in corso d'anno accademico ottenga da altro ente pubblico o privato una borsa di studio e/o intervento in denaro/servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, rinunci agli studi, si trasferisca ad altra sede, cambi la propria residenza anagrafica deve darne comunicazione ad ER.GO entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. In caso di omessa comunicazione o comunicazione tardiva viene applicata una penale pari al 10% delle somme rimosse, fatto salvo l'obbligo di restituzione di quanto percepito.
2. **Qualora lo studente non comunichi il cambio di residenza anagrafica, la revoca della borsa di studio o di altri interventi economici, s'intenderà valida a tutti gli effetti, se notificata presso l'ultimo luogo di residenza comunicato dallo studente interessato all'Azienda.**

Art. 17

(Accertamento della condizione economica e di merito - Sanzioni)

1. L'Azienda, le Università, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna controllano la veridicità delle autocertificazioni rese, svolgendo verifiche anche successivamente all'erogazione degli interventi economici e/o dei servizi messi a concorso con il presente Bando.
2. Con l'attuazione della nuova normativa vigente in materia di ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M.138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 e D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata, Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (pubblicato nella G. U. n. 203 del 25 agosto 2021 (modalità estensive ISEE corrente) **si rafforzano i controlli in fase di rilascio dell'Attestazione ISEE, grazie all'integrazione tra le banche dati che alimentano il sistema informativo dell'ISEE, innanzi tutto quelle dell'Agenzia delle Entrate e di INPS.**

¹⁵ Vedi Guida all'ISEE a.a. 2022/2023.

ER.GO effettuerà un controllo approfondito sulle componenti autodichiarate della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e sulle Attestazioni ISEE recanti difformità e/o omissioni rilevate direttamente dall'Agenzia delle Entrate e/o da INPS, anche richiedendo ai diretti interessati idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella DSU.

Anche in esito a tali controlli ER.GO invierà all'Agenzia delle Entrate gli elenchi dei beneficiari ai fini della programmazione, secondo criteri selettivi, dell'attività di controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale da parte della Guardia di Finanza.

In ogni caso, è assoggettato a controllo sostanziale con invio degli elenchi dei beneficiari ai Comandi di Guardia di Finanza, almeno il 20% degli aventi diritto, estratti con metodologia a campione, senza escludere l'estensione a tutti gli idonei.

3. L'accertamento dei dati di merito interessa la totalità degli studenti idonei ai benefici, ed è effettuato dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, dalla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e dal CIELS Bologna, prima della pubblicazione delle graduatorie definitive.

SANZIONI

Amministrative

1. Gli interventi e i servizi del presente Bando ottenuti in base a dichiarazioni che risultano non veritiere dopo gli accertamenti, vengono revocati, effettuando il recupero delle somme eventualmente già erogate e dei servizi goduti.
2. Lo studente, inoltre, dovrà pagare una sanzione amministrativa di valore triplo del beneficio concesso (incluso il valore dei servizi).
3. Nel caso in cui lo studente abbia usufruito dell'alloggio, il beneficio sarà revocato e lo studente dovrà pagare una sanzione pari al triplo dell'importo della retta dovuta fino al momento della revoca.
4. Lo studente perderà il diritto ad ottenere qualsiasi altro beneficio per tutta la durata del corso degli studi.

Penali

Nel caso di accertamento di dichiarazione non veritiera, l'Azienda, le Università, gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenute a segnalare i fatti all'Autorità Giudiziaria, così da verificare l'eventuale sussistenza dei seguenti reati o di altri eventualmente ravvisabili:

- falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico (art. 483 c.p.)
- falsa attestazione ad un pubblico ufficiale sulla identità e sulle qualità personali proprie o altrui (art. 495 c.p.)
- truffa ai danni dello Stato o ad altro Ente Pubblico (art. 640 c.p.)

Art. 18

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.).
2. I dati saranno trattati dall'Università di Ferrara e da ER.GO esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando.
3. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei.
4. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al bando.

5. Titolari del trattamento dei dati personali: – Università degli Studi di Ferrara con sede in Via Savonarola n. 9 - 44121 Ferrara, ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori con sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna; PEC: info@postacert.er-go.it; tel. 051.6436742.
6. Responsabile per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui alle disposizioni citate nel precedente comma 1, è per ER.GO la Direttrice dell'Azienda - sede legale in Bologna, via Santa Maria Maggiore n. 4, Bologna - PEC: info@postacert.er-go.it - tel. 051.6436742.
7. I dati forniti con le domande di partecipazione al bando relativi al codice fiscale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.), potranno essere trasmessi ad altri Enti per il diritto allo studio, al solo fine e per il tempo strettamente necessario per monitorare se lo studente abbia chiesto e ottenuto doppi benefici per il diritto allo studio universitario per il medesimo anno accademico.

Art. 19

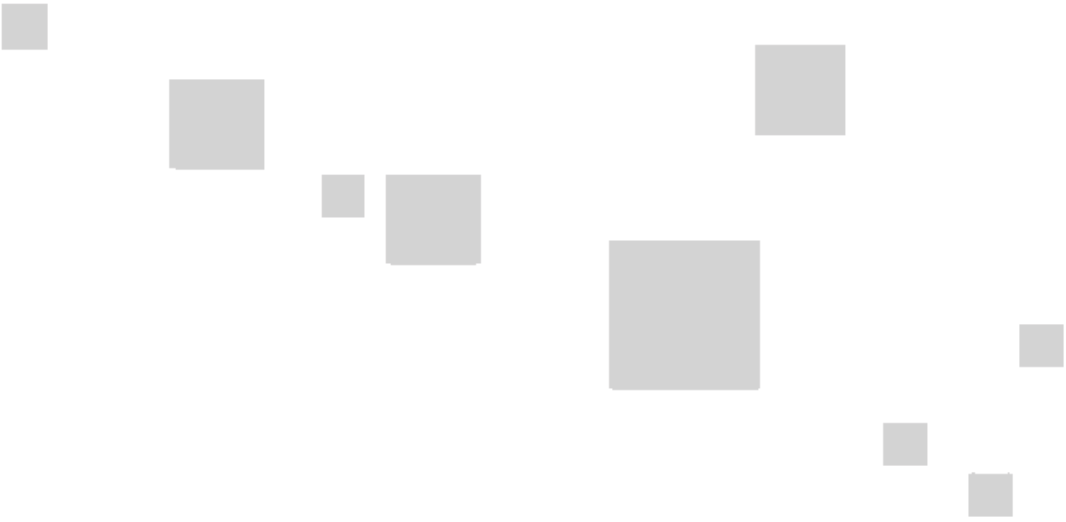
(Modalità di comunicazione)

1. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul DOSSIER UTENTE (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO consultabile anche da tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.
2. Le comunicazioni e informazioni veicolate a mezzo ER.GO RISPONDE - **SCRIVICI!** non sostituiscono la lettura integrale delle Norme Generali e dei Bandi Benefici.
3. Gli studenti possono avvalersi del DOSSIER UTENTE (sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda) per l'invio della documentazione richiesta, nei casi disciplinati dai bandi di concorso.

Art. 20

(Disposizioni in caso di doppia iscrizione – rinvio)

Le disposizioni per ottenere e mantenere la borsa di studio incrementata del 20% (art. 6 comma 3 D.M. 17 dicembre 2021, n. 1320) nei casi contemporanea iscrizione per l'a.a. 2022/2023, ai sensi della L. 12 aprile 2022, n. 33, a due corsi di studio universitari oppure a due corsi accademici presso gli Istituti di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di cui almeno uno presso Università/Istituto con sede in Emilia Romagna, saranno definite dopo l'adozione del decreto di cui all'articolo 4 della L. 33/2022.



Bando di concorso per borse di studio

approvato il 30/06/2022

SEDE TERRITORIALE DI FERRARA

SOMMARIO

Borse di studio

Valore della borsa di studio	art. 1
Valore della borsa di studio – incrementi	art. 2
Valore della borsa di studio - casi particolari	art. 3
Scadenza per la presentazione della domanda	art. 4
Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede	art. 5
Autocertificazione di domicilio	art. 6
Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale	art. 7
Benefici connessi alla borsa di studio	art. 8
Divieto di cumulabilità	art. 9
Assegnazione della borsa di studio	art. 10
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli	art. 11
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico	art. 12
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo	art. 13
Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo	art. 14
Cause di esclusione, decadenza e revoca	art. 15

Art. 1
(Valore della borsa di studio)

L'importo della borsa di studio varia in relazione all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente e alla condizione di studente In Sede, Fuori sede o Pendolare.

1. Il valore della borsa di studio¹ è stabilito nel modo seguente:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	6.157,74 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	3.598,51 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.481,75 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	4.002,53 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.339,03 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.613,14 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	3.325,18 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.943,20 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.340,15 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	3.078,87 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.799,26 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.240,88 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

- All'idoneità alla borsa di studio è associato il rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di € 140,00, versata per l'iscrizione all'a.a. 2022/2023.
- Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede, indipendentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli art. 5 e 6.
- Il valore della borsa di studio per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studio è pari alla metà degli importi sopra indicati.**
- La borsa di studio è esente dall'Imposta sui redditi così come previsto dalla Circolare n. 109/E del 06/04/1995 del Ministero delle Finanze.
- Gli studenti assegnatari di borsa di studio di cui al presente articolo possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l'Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell'Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

Importo borsa convertito in servizio ristorazione	Contributo ER.GO	Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo
€ 200	€ 100	€ 300
€ 400	€ 200	€ 600
€ 500	€ 250	€ 750
€ 600	€ 300	€ 900

¹ Per gli studenti che hanno presentato domanda avvalendosi della collaborazione dei CAF l'importo di borsa è comprensivo anche di € 10,30, quale contributo al servizio, detratto dalla prima rata di borsa di studio.

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere contestuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. allergie, etc...) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare entro la scadenza dei ricorsi delle graduatorie di borsa di studio. Per le modalità di fruizione del prepagato si rinvia al Bando Servizi ristorativi.

Art. 2

(Valore della borsa di studio – incrementi)

1. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 15% in caso di ISEE fino a € 12.167,56.

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 1 è:

Valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a € 12.167,56	7.081,40 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	4.138,29 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.854,01 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

2. Il valore della borsa di studio di cui agli artt. 1 e 3 è incrementato del 20% per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica), identificati in base alla circolare M.U.R. REG.UFF.U.0013676.11-05-2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 1320/2021 (Tabella in Appendice).

Il valore incrementato della borsa di studio di cui all'art. 1 comma 1 è:

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	7.389,29 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	4.318,21 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.978,10 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	4.803,04 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.806,84 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.935,77 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	3.990,22 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.331,83 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.608,17 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	3.694,64 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.159,11 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.489,06 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 non sono tra loro cumulabili. Se presenti entrambe le condizioni, si applicherà quella più favorevole.

Gli incrementi previsti ai commi 1 e 2 sono erogati in sede di saldo della borsa di studio (rispettivamente quarta rata per le matricole dei corsi di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).

Art. 3

(Valore della borsa di studio – Casi particolari)

1. **Borsa di studio per gli studenti iscritti all'Università che optano per un curriculum inferiore a quello normale:** gli importi di borsa di studio sono quelli indicati all'art. 1.
2. **Borsa di studio per gli studenti iscritti all'Università e al Conservatorio "G. Frescobaldi" (curriculum di 6 e 4 anni) che optano per un curriculum superiore a quello normale**

Corso di laurea-curriculum di 6 anni

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.592,02 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.099,13 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.447,69 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.334,81 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.364,44 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	941,00 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	1.939,69 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.133,53 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	781,75 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.796,01 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.049,57 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	723,85 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di 5 anni – curriculum di 10 anni

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.386,76 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.979,18 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.364,96 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.201,39 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.286,47 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	887,23 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	1.828,85 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.068,76 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	737,08 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.693,38 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	989,59 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	682,48 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale a ciclo unico di 6 anni – curriculum di 12 anni

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.335,44 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.949,19 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.344,28 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.168,04 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.266,98 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	873,78 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	1.801,14 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.052,56 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	725,91 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.667,72 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	974,60 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	672,14 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

Corso di laurea magistrale – curriculum di 4 anni

Intervalli di valore ISEE	Importo borsa per studenti Fuori sede	Importo borsa per studenti Pendolari	Importo borsa per studenti In sede
fino a 16.223,41	3.848,59 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	2.249,07 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.551,10 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 16.223,42 a 17.845,75	2.501,58 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.461,90 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.008,21 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 17.845,76 a 20.264,78	2.078,24 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.214,50 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	837,59 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>
da 20.264,79 a 24.335,11	1.924,30 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	1.124,54 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>	775,55 <i>comprensivo della quota eventualmente convertita in servizio ristorativo</i>

3. Borsa di studio per apolidi, titolari di protezione internazionale e complementare

Per apolidi, titolari di protezione internazionale (con permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria) o titolari di permesso di protezione complementare (ad es. per protezione speciale e casi speciali), come definiti all'art. 2.3.4 delle Norme Generali, con nucleo familiare non residente in Italia, il valore della borsa di studio è riconosciuto nell'importo previsto per gli studenti fuori sede, indipendentemente dal luogo di residenza o domicilio.

ER.GO si riserva di modulare i tempi di erogazione della borsa di studio in relazione all'andamento della carriera universitaria, nel rispetto dei requisiti di merito richiesti (artt. 8, 9, 10 e 11 delle Norme Generali). Di norma il pagamento della borsa di studio avviene in quattro rate (se matricole di corsi di primo ciclo o ciclo unico) oppure in tre rate (in tutti gli altri casi) secondo quanto disciplinato dai successivi articoli 11 e seguenti, calcolando la quota in denaro al netto dei servizi richiesti (costo totale rette per l'alloggio ed eventuale prepagato per il servizio di ristorazione, oltre al contributo CAF, se dovuto).

La borsa di studio di ER.GO non è cumulabile con altri interventi economici erogati in denaro e/o servizi, con le medesime finalità.

ER.GO valuta congiuntamente all'Università i percorsi più appropriati per favorire la permanenza nel circuito dei benefici per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche con il ricorso a interventi straordinari.

Gli studenti idonei nelle graduatorie dopo i ricorsi di posto alloggio (art. 15 Norme Generali), assegnatari del servizio abitativo di ER.GO, non devono pagare le rette, poiché saranno interamente detratte dalla borsa di studio. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese in caso di idoneità condizionata.

4. Borsa di studio per studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna

L'importo della borsa di studio è determinato in base alla sede didattica dove si svolge il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, FUORI SEDE o PENDOLARE, l'importo della borsa di studio sarà rideterminato, tenendo conto della condizione di entrambi i semestri.

5. Borsa di studio per membri permanenti di Ordini Religiosi

Per i membri permanenti di ordini religiosi l'importo della borsa di studio è indipendente dalle condizioni economiche familiari, nonché dal luogo di residenza o di domicilio, in quanto finalizzato a coprire le spese strettamente connesse alla frequenza universitaria (libri e trasporti) ed è fissato in € 1.240,88.

Art. 4
(Scadenze per la presentazione della domanda)

	Scadenza domanda on line
Borsa di studio per studenti matricole ed anni successivi di tutti i corsi	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022

La domanda on line prevede una **prima sezione** dedicata ai **DATI PERSONALI** e una **seconda sezione** dedicata all'acquisizione dei **DATI ECONOMICI** con numero di protocollo INPS; **solo dopo avere compilato e confermato la prima e la seconda sezione si potrà accedere al modulo di domanda per la richiesta dei benefici.**

Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all'art. 14 delle Norme Generali

Art. 5
(Definizione di studente fuori sede, pendolare e in sede)

1. Sono considerati "Fuori Sede" gli studenti che soddisfano **entrambi** i seguenti punti a) e b):
- a) **risiedono**² in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico³, in un tempo superiore a novanta minuti

e

- b) prendono alloggio **a titolo oneroso** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purché nell'ambito dei comuni indicati nella Tabella 6 o nella Tabella 7, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o alloggi di privati o enti **per almeno 10 mesi nell'a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)**⁴. Beneficiano della borsa dell'importo previsto per *Studenti Fuori Sede* anche gli assegnatari di posto alloggio di ER. GO per almeno 10 mesi compresi **nel periodo dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023**.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di Primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio **a titolo oneroso** nel Comune sede del corso o in un comune indicato nella Tabella 6 o nella Tabella 7 per almeno 5 mesi nell'a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)⁵.

Per attestare il domicilio a titolo oneroso lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e attenersi a quanto previsto dal successivo art. 6.

2. Sono considerati "Pendolari" gli studenti:
- che, risiedendo in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁶, in un tempo superiore a novanta minuti, **prendono domicilio a titolo gratuito** presso la sede universitaria frequentata o nelle vicinanze, purché nell'ambito dei comuni indicati nella Tabella 6 o nella Tabella 7, **per almeno dieci mesi nell'a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)**⁷.

o

² Si intende la residenza del nucleo familiare di origine, a meno che lo studente non presenti i requisiti di studente indipendente (art. 7 comma 2 lett. a) e b) Norme Generali a.a. 2022/2023).

³ I tempi di percorrenza sono calcolati con riferimento ai mezzi di trasporto pubblico, sulla base delle tabelle orarie pubblicate dalle società di gestione del servizio di trasporto pubblico, tenuto conto degli eventuali tempi di attesa tra un mezzo di trasporto pubblico e l'altro.

⁴ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER. GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 10 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

⁵ Nel caso in cui lo studente prenda domicilio all'estero nell'ambito di un programma di mobilità internazionale, ER. GO, pur richiedendo il raggiungimento dei 5 mesi previsti, si riserva la facoltà di stabilire periodi diversi a seconda della programmazione dell'anno accademico nei diversi ordinamenti.

⁶ Vd. nota 3

⁷ Vd. nota 4

che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico⁸, in un tempo compreso tra 45 e 90 minuti. Sono comunque considerati Pendolari gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabella 7 (in Appendice).

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio del nuovo ordinamento, dei Diplomi di primo livello e secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna sono tenuti a prendere domicilio a titolo gratuito nel comune sede del corso o in un comune indicato nella Tabella 6 o nella Tabella 7 per almeno 5 mesi nell'a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)⁹.

Per attestare il domicilio a titolo gratuito lo studente deve compilare l'autocertificazione di domicilio e a tenersi a quanto previsto dal successivo art. 6.

3. Sono considerati **"In Sede"** gli studenti che risiedono in un comune la cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico¹⁰, in un tempo inferiore a 45 minuti, o che **prendono domicilio** presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle Tabelle 6 e 7), **per un periodo inferiore a 10 mesi o non prendono domicilio nell'a.a. 2022/2023 (compresi nel periodo dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)**.

Chi è domiciliato in un alloggio di sua proprietà¹¹, o di cui risulta proprietario uno dei genitori facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, ai fini dell'attribuzione della borsa di studio è equiparato allo studente residente presso la sede del corso frequentato.

Sono comunque considerati In Sede gli studenti che risiedono nei comuni indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

4. **Gli studenti internazionali**, il cui nucleo familiare sia residente e percepisca redditi all'estero, al fine di usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono attenersi alle disposizioni di cui al successivo art. 6, comma 2 qualunque sia il loro comune di residenza in Italia, ad eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato al successivo punto 5.

Agli studenti internazionali il cui nucleo familiare risieda e percepisca redditi in Italia si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani.

Agli studenti internazionali, il cui nucleo familiare percepisca redditi sia in Italia che all'estero, si applicano le disposizioni previste per gli studenti italiani nel caso in cui la maggior parte del reddito sia percepita in Italia.

5. **Gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle Norme Generali hanno titolo alla borsa di studio di importo fuori sede**, indipendentemente dal tempo di percorrenza tra il comune in cui risiedono e la sede del corso e non sono assoggettati alle disposizioni sul domicilio di cui agli artt. 5 e 6.

Art. 6

(Autocertificazione di domicilio)

6.1 Disposizioni generali

1. Gli studenti residenti in comuni non indicati nelle Tabelle 6 e 7 interessati alla borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono presentare ad ER.GO l'autocertificazione di domicilio a partire dal 4 luglio 2022. Il modulo, disponibile soltanto on-line, collegandosi al sito www.er-go.it,

⁸ Vd. nota 3

⁹ Vd. nota 4.

¹⁰ Vd. nota 3.

¹¹ Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 del presente bando.

va compilato dopo la conferma della domanda di borsa di studio e trasmesso entro il termine ultimo del 15 novembre 2022 con le seguenti opzioni: le autocertificazioni di domicilio compilate entro il 3 ottobre 2022 (prima scadenza) saranno recepite fin dalle graduatorie provvisorie di borsa di studio pubblicate alle scadenze indicate all'art. 15.1 delle Norme Generali; quelle compilate dal 4 ottobre al 15 novembre 2022 (seconda scadenza) saranno invece recepite nelle graduatorie predefinitive di borsa di studio.

Gli studenti che sono già in possesso della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito, secondo le modalità di cui al successivo comma 12, possono allegare tale documentazione in fase di compilazione dell'autocertificazione di domicilio on line, solo se in possesso della documentazione domiciliare completa dei requisiti previsti da bando.

Non devono compilare l'autocertificazione di domicilio on line gli studenti assegnatari di posto alloggio di ER.GO per almeno 10 mesi compresi nel periodo dall'1 ottobre 2022 al 15 settembre 2023.

2. **Gli studenti internazionali per usufruire della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare", devono presentare l'autocertificazione di domicilio con le modalità di cui al comma 1, anche qualora abbiano la residenza presso la sede del corso frequentato**, ad eccezione degli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 5 punto 5 del presente bando.
3. Gli studenti idonei nelle graduatorie per l'alloggio che non sono convocati per l'assegnazione con lettera inviata entro il 30 settembre 2022 o che sono convocati entro tale data, ma rinunciano all'alloggio prima della presa di possesso con le modalità indicate nella lettera di convocazione, oppure rinunciano all'alloggio prima della convocazione stessa potranno presentare l'autocertificazione entro la scadenza ultima del 15 novembre 2022 e con le opzioni di cui al precedente comma 1. Qualora questi studenti siano convocati per l'assegnazione dell'alloggio con lettera inviata dopo il 30 settembre 2022, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio "Fuori Sede" a condizione che complessivamente nell'anno accademico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell'alloggio dell'Azienda e il contratto di locazione esterno, dichiarato e documentato con le modalità previste dal presente articolo.
4. Anche gli studenti che partecipano ai Programmi di mobilità internazionale ai fini dell'ottenimento della borsa di studio "Fuori Sede" o "Pendolare" devono attenersi a quanto previsto al precedente comma 1. Tali disposizioni si applicano indipendentemente dal comune di residenza. Il presente comma 4 non si applica agli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle Norme Generali.
5. Il modulo on-line di autocertificazione di domicilio deve essere completo di tutte le informazioni richieste. Non sarà possibile lasciare vuoti campi a compilazione obbligatoria, né sono ammesse integrazioni successive al termine di scadenza per la presentazione.
6. La mancata presentazione del modulo on line di autocertificazione di domicilio entro la scadenza di cui al comma 1 comporta, inizialmente, l'attribuzione della borsa di studio "In Sede". Qualora rimangano risorse disponibili, dopo il soddisfacimento di tutti gli idonei, sarà riconosciuta la borsa di studio "Fuori sede" o "Pendolare", con l'applicazione di una penale del 25% dell'importo di borsa rideterminato, agli studenti "Fuori sede" o "Pendolari" che hanno inviato la documentazione comprovante il domicilio secondo le modalità e i termini previsti dai successivi commi 7 e 12. La rideterminazione dell'importo di borsa di studio sarà riconosciuta in sede di pagamento del saldo (quarta rata per le matricole di primo ciclo e ciclo unico e terza rata in tutti gli altri casi).
7. L'autocertificazione è provvisoriamente sostitutiva della documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito che deve pervenire per posta, con raccomandata R.R., ad ER.GO, Resi-

denza Santa Lucia - Via Ariosto 35, 44121 Ferrara, (fa fede il timbro postale di partenza)¹² o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo **info@postacert.er-go.it** o tramite **DOS-SIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda entro il 31 gennaio 2023**, secondo le modalità di cui al comma 12. Non sono soggetti a tale disposizione gli studenti che hanno allegato la documentazione relativa al domicilio oneroso o gratuito all'autocertificazione di domicilio on line entro la scadenza ultima del 15 novembre 2022.

Qualora gli studenti presentino la documentazione del domicilio oltre la scadenza del 31 gennaio 2023 o integrino dopo tale data la documentazione inviata, sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo di borsa di studio spettante. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà la **REVOCA** della borsa di studio¹³. La presentazione tardiva e l'incompletezza della documentazione eventualmente richiesta nell'espletamento dei controlli previsti, comporterà la rideterminazione della borsa di studio con importo "In Sede".

8. Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data in cui è cambiato, presentando il modulo di variazione di domicilio, debitamente compilato, scaricabile sul sito www.er-go.it nella sezione modulistica. In caso di comunicazione tardiva sarà applicata una penale pari al 5% dell'importo di borsa di studio spettante. In caso di mancata comunicazione la borsa di studio assegnata sarà revocata. Gli studenti che cambiano il domicilio nel corso dell'anno devono, inoltre, presentare la documentazione relativa al vecchio e al nuovo domicilio, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 12. Se la variazione di domicilio avviene dopo il 31 gennaio 2023, la documentazione deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di variazione. Qualora gli studenti varino il domicilio da oneroso a gratuito sarà attribuita la borsa di studio "Pendolare". Se la variazione del domicilio da gratuito ad oneroso avviene prima del 31 gennaio 2022 sarà attribuita la borsa di studio "Fuori Sede", se la variazione da gratuito ad oneroso avviene successivamente resta confermata la borsa "Pendolare".
9. Gli studenti che lasciano o perdono il domicilio nel corso dell'anno sono tenuti a comunicarlo ad ER.GO entro trenta giorni dalla data dell'evento, con rideterminazione dell'importo "In sede" se la durata del domicilio risulta inferiore a 10 mesi. In caso di mancata comunicazione la borsa di studio assegnata sarà revocata.
10. È comunque corrisposta la borsa di studio "In Sede":
 - agli studenti che non si attengono alle disposizioni di cui al presente articolo;
 - agli studenti che hanno il domicilio presso la sede del corso frequentato o nelle vicinanze (comuni delle Tabelle 6 e 7) per una durata inferiore a dieci mesi o non prendono domicilio;
 - agli studenti che nel corso dell'a.a. 2022/2023 prendono la residenza presso la sede del corso frequentato, fatta eccezione per gli studenti stranieri internazionali;
 - agli studenti convocati per l'assegnazione dell'alloggio con lettera inviata entro il 30 settembre 2022 che, non avendo comunicato la rinuncia al servizio abitativo, non prendano possesso del posto entro il termine previsto;
 - agli studenti incorsi nella revoca dell'alloggio, qualora la durata di assegnazione risulti inferiore a 10 mesi, a meno che non presentino entro 30 giorni dalla data di uscita dall'alloggio un contratto di locazione di durata che, sommata alla durata di assegnazione dell'alloggio, consenta di raggiungere il periodo minimo previsto per mantenere la borsa di studio "fuori sede" per l'a.a. 2022/2023;
 - agli studenti domiciliati in un alloggio di loro proprietà¹⁴, o di cui risulti proprietario uno dei genitori, facente parte del nucleo familiare o comunque inserito nell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;

¹² La documentazione che lo studente trasmetterà tramite posta dovrà riportare sulla busta in modo leggibile il nome e cognome del mittente e l'indicazione "CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DOMICILIO".

¹³ Gli studenti che incorrono nella revoca dell'assegnazione della borsa di studio a seguito del controllo sulla documentazione domiciliare mantengono comunque l'idoneità alla borsa e ai benefici associati alle condizioni specificate nell'art. 15 del presente bando.

¹⁴ Fanno eccezione gli studenti in possesso dei requisiti per essere considerati "indipendenti", ai sensi dell'art. 7 punto 2 delle Norme Generali, che hanno comunque titolo alla borsa di studio di importo fuori sede come indicato all'art. 6 punto 5 del presente bando.

- gli studenti assegnatari di alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2022 e il 15 settembre 2023, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 7 del Bando Servizi residenziali.
11. Gli studenti assegnatari di posto alloggio, che conseguono il titolo di studio nell'a.a. 2022/2023 mantengono l'importo di borsa di studio "Fuori Sede", anche se lasciano l'alloggio al momento del conseguimento del titolo e per tale motivo non raggiungono complessivamente il numero minimo di mesi di assegnazione.
 12. La documentazione da presentare per comprovare il domicilio o i domicili autocertificato/i è la seguente¹⁵:
 - Per il domicilio a titolo gratuito:
 - 1) nel caso in cui lo studente sia domiciliato a titolo gratuito, sarà necessario presentare un contratto registrato di comodato a titolo gratuito;
 - 2) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2021/2022 sia scaduto, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato anche per l'a.a. 2022/2023 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
 - 3) nel caso in cui il contratto di comodato presentato nell'a.a. 2021/2022 sia a tempo indeterminato, o di durata pari a quella del percorso di studi dell'interessato, lo studente deve presentare una dichiarazione scritta del proprietario dell'immobile, corredata dalla fotocopia di un documento di identità di quest'ultimo, attestante la permanenza dello studente interessato durante l'a.a. 2022/2023 con specificate le date di inizio e fine ospitalità.
 - Per il domicilio a titolo oneroso:
 - 1) nel caso in cui lo studente sia intestatario di un contratto di locazione deve presentare copia del contratto;
 - 2) nel caso in cui lo studente sia domiciliato in un immobile del quale non sia intestatario di un contratto di locazione dovrà presentare, oltre a una copia del contratto, il subentro cessione o sub-locazione regolarmente registrati dall'Agenzia delle Entrate.
Il contratto deve essere regolarmente registrato e, quindi, occorre allegare anche la ricevuta dell'avvenuto versamento dell'imposta di registro per l'anno accademico in corso (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate). Nel caso di opzione per la cedolare secca, andrà presentata la documentazione dell'Agenzia delle Entrate che attesti la validità dell'opzione per l'anno in corso¹⁶. Qualora il contratto inviato entro il 31 gennaio 2023 scada dopo tale data senza coprire il periodo di 10 mesi, lo studente deve presentare il regolare rinnovo o un nuovo contratto registrato. I modelli di registrazione del contratto o del subentro devono essere accompagnati dal contratto o dalla scrittura privata di subentro originario datata e firmata dai contraenti, altrimenti saranno ritenuti documentazione incompleta.
 - 3) gli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo che confermano il domicilio relativo al contratto di locazione trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti sono esentati dal ripresentare il contratto, ma devono comprovarne il rinnovo presentando la copia della registrazione all'Agenzia delle Entrate, valida per l'a.a. 2022/2023 che attesta la proroga del contratto (MODELLO F24 ELIDE, MODELLO RLI 12 o altro modello stabilito dall'Agenzia delle Entrate);

¹⁵ Onde evitare omissioni o dati incompleti, si raccomanda agli studenti di utilizzare la modulistica ER.GO disponibile sul sito www.er-go.it nella sezione MODULISTICA.

Si ricorda che, per il domicilio in Italia, la dichiarazione del proprietario/intestatario dovrà essere redatta in lingua italiana come la restante documentazione. Per il domicilio all'estero potrà essere richiesta la traduzione in lingua italiana della documentazione trasmessa.

¹⁶ La documentazione comprovante l'opzione del proprietario per la cedolare secca può essere:

- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate che conferma l'opzione della cedolare secca
- dichiarazione dell'Agenzia delle Entrate di proroga della cedolare secca con i riferimenti del contratto
- Mod. RLI Agenzia delle Entrate se l'opzione è fatta in forma cartacea

N.B. La dichiarazione del proprietario relativa all'opzione per la cedolare secca, trasmessa agli inquilini (condizione indispensabile per la validità dell'opzione stessa) non può comunque sostituire una delle documentazioni sopra menzionate.

- 4) gli studenti domiciliati presso Residence, affittacamere, B&B e simili, devono produrre la conferma della prenotazione e del pagamento online della camera, oppure una scrittura privata del gestore/proprietario, che precisi la data di inizio e fine permanenza (non inferiore a 10 mesi nel periodo dall'1/10/2022 al 30/09/2023) e l'affitto mensilmente pagato.

Nel pieno rispetto delle normative vigenti, ER.GO si riserva la facoltà di accettare altra documentazione purché debitamente certificata.

13. Qualora uno studente intenda rinunciare all'autocertificazione precedentemente presentata, dovrà presentare dichiarazione motivata entro il 31 gennaio 2023. Tale rinuncia comporterà l'attribuzione della borsa di studio "In Sede".
14. Se dai controlli effettuati è accertata la falsità delle dichiarazioni rese, ER.GO revoca la borsa di studio, recuperando le somme già versate, e commina una sanzione di importo triplo rispetto a quello percepito, in conformità all'art. 10 del Decreto Legislativo n. 68/2012.
15. **Tutte le comunicazioni** dall'Azienda agli studenti (comprese quelle relative alla perdita dei requisiti, ai procedimenti relativi ai controlli, ecc), avverranno di norma tramite la pubblicazione sul "dossier UTENTE" (servizio on-line ad accesso riservato dal sito internet di ER.GO, consultabile anche su tablet e cellulare) che avrà a tutti gli effetti valore ufficiale, in sostituzione della comunicazione postale.

6.2 Disposizioni particolari in caso di contratto pluriennale registrato con opzione cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo con contratto pluriennale registrato con opzione per la cedolare secca, già trasmesso ad ER.GO negli anni accademici precedenti e in corso di validità non devono presentare l'autocertificazione di domicilio, né produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1, se confermano lo stesso domicilio per l'a.a. 2022/2023. Devono comunque comunicare on-line tale conferma. Viceversa, in caso di contratto scaduto o di variazione del domicilio per l'a.a. 2022/2023, devono presentare l'autocertificazione di domicilio e produrre documentazione ai sensi del precedente art. 6.1.

6.3 Controlli

ER.GO sottopone a controllo tutta la documentazione presentata per comprovare il domicilio ai sensi degli art. 6.1 e 6.2.

ER.GO si riserva inoltre di effettuare sulla documentazione di domicilio a titolo oneroso risultata completa e regolare controlli a campione volti ad accertare l'effettivo pagamento del canone/affitto dovuto, richiedendo idonei documenti giustificativi (es. ricevute, copia delle disposizioni di pagamento, etc.).

Art. 7

(Borsa di studio e contributo per la mobilità internazionale)

1. Gli studenti che beneficiano del contributo per mobilità internazionale di cui all'apposito bando hanno titolo ad una borsa di studio di importo "In Sede", indipendentemente dalla loro residenza, in quanto l'importo del contributo assorbe l'eventuale importo di borsa "Pendolare" o "Fuori Sede" a cui avrebbero diritto sulla base di quanto previsto all'art. 1.
2. Gli studenti che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, che non beneficiano del contributo per la mobilità di cui all'apposito bando, hanno titolo alla borsa di studio dell'importo *Fuori Sede* se hanno un domicilio all'estero a titolo oneroso e di durata almeno pari a dieci mesi nell'a.a. 2022/2023 (nel periodo compreso dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023)¹⁷. Agli studenti domiciliati all'estero per un periodo almeno pari a 10 mesi e a titolo gratuito è attribuita la borsa di studio "Pendolare". Le disposizioni del presente comma si applicano a prescindere dal luogo di residenza degli studenti.

¹⁷ Per le modalità di presentazione dell'autocertificazione di domicilio e della relativa documentazione cfr. art. 6.

3. Gli studenti non residenti nei comuni di cui alle Tabelle 6 e 7 che partecipano a Progetti di Mobilità Internazionale, ma non beneficiano del contributo per la mobilità, hanno titolo alla borsa di studio come *Fuori Sede o Pendolare* anche se la durata del soggiorno all'estero è inferiore a 10 mesi, purché all'autocertificazione di domicilio all'estero uniscano anche un'autocertificazione di domicilio presso la sede del corso di studi frequentato in Italia, tale da consentire di ricostruire una durata del domicilio complessivamente di 10 mesi a titolo oneroso o gratuito.
4. Il contributo di mobilità internazionale non spetta qualora lo studente, nei casi di non cumulabilità di cui all'art. 9, rinunci alla borsa di studio di ER.GO.

Art. 8

(Benefici connessi alla borsa di studio)

Gli studenti di **anni successivi** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dalle tasse e contributi universitari e al rimborso della tassa regionale.

Gli studenti **matricole** idonei alla borsa di studio, **assegnatari e non assegnatari**, hanno diritto all'esonero totale dalle tasse e contributi universitari e al rimborso della tassa regionale a condizione di non incorrere in revoca della borsa di studio per mancato conseguimento del merito di conferma al 30/11/2023 (Tabella 3).

Gli studenti idonei **non assegnatari** di borsa di studio hanno inoltre diritto a:

- Contributo di € 500,00 per l'accesso al servizio di ristorazione. Qualora successivamente all'erogazione del contributo ristorazione fosse assegnata la borsa di studio, sarà detratto dall'importo della borsa il valore di € 250,00, pari al 50% del contributo di ristorazione;
- Precedenza nelle graduatorie per l'individuazione delle collaborazioni studentesche retribuite/part-time universitario, se iscritti almeno al secondo anno di corso (fin dal primo anno solo per le lauree magistrali biennali).

Art. 9

(Divieto di cumulabilità)

1. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio erogate da enti pubblici o privati, incluse le borse di studio rilasciate a studenti internazionali dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, le borse di dottorato, gli assegni di ricerca e ogni altro intervento in denaro e/o servizi avente la medesima finalità di supporto ai costi di mantenimento agli studi, attribuito in base a requisiti di reddito e/o di merito, ivi comprese le agevolazioni del Bando Collegi universitari INPS. Sono invece cumulabili le borse di studio concesse da istituzioni nazionali o internazionali volte ad integrare con soggiorni all'estero l'attività di formazione e di ricerca degli studenti (es. Programma Erasmus +, Overseas o similari), ivi compresi i contributi per la mobilità internazionale erogati dall'Azienda stessa.
2. Gli studenti, nel caso di altra borsa di studio, possono comunque optare per il beneficio erogato da ER.GO, previa documentata rinuncia all'altra borsa. Nel caso di rinuncia alla borsa di ER.GO per un'altra borsa di studio, gli studenti mantengono il diritto al rimborso della tassa regionale e all'esonero delle tasse universitarie, tranne nel caso in cui la borsa di studio concessa comprenda anche l'importo delle tasse universitarie.
3. Non possono usufruire della borsa di studio gli studenti che ne hanno già beneficiato per lo stesso anno di corso, anche presso altro Corso di Laurea o Dipartimento, tranne nel caso in cui restituiscano l'importo riscosso.
4. In caso di accertamento della violazione del divieto di cumulabilità dopo l'erogazione della borsa di studio, ER.GO procederà a revocare il beneficio con obbligo di restituzione delle somme percepite in denaro e servizi, fatta salva l'opzione di cui al comma 2 e tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 16 delle Norme generali.

Art. 10

(Assegnazione della borsa di studio)

1. Le borse di studio sono finanziate da:
 - gettito derivante dalla tassa regionale versata dagli studenti al momento dell'iscrizione all'Università, agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici "San Pellegrino" di Rimini e al CIELS Bologna;
 - risorse dell'Azienda;
 - quota del Fondo Integrativo Nazionale per le borse di studio reso disponibile dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - finanziamento regionale sul Fondo Sociale Europeo;
 - eventuali contributi dell'Università e/o di altri Enti.

Ai sensi del Decreto Ministeriale 1320 del 17-12-2021 per gli anni accademici 2022/2023 e 2023/2024 alla copertura delle borse di studio concorrono finanziamenti statali a valere su risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza nell'ambito del finanziamento dell'Unione Europea "Next Generation EU".

2. Le risorse disponibili per l'a.a. 2022/2023 saranno distribuite nella misura del 75% agli studenti iscritti ad anni successivi al primo e del 25% agli studenti matricole, proporzionalmente al numero di idonei in ciascuna graduatoria:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
- matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
- matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.

3. In caso di risorse ulteriori dopo l'assegnazione delle borse di studio in base alla ripartizione dello stanziamento iniziale, si procederà allo scorrimento delle graduatorie, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in ciascuna sede, attribuendo il 75% agli studenti iscritti ad anni successivi e il 25% agli studenti matricole e con il seguente ordine di priorità:

anni successivi

- anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di Primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
- anni successivi delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
- anni successivi corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.;

matricole

- matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Diplomi di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;

- matricole delle lauree magistrali e dei diplomi di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea magistrale;
 - matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico;
 - matricole corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A.
4. L'assegnazione della borsa di studio è condizionata dagli accertamenti effettuati dalle Università, dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale e dalla SSML "San Pellegrino" di Rimini e del CIELS Bologna sui dati di merito dichiarati in sede di autocertificazione. Lo studente che, sulla base dei controlli effettuati, risulti non avere nelle graduatorie definitive i requisiti per usufruire della borsa di studio deve restituire l'importo di borsa eventualmente riscosso, fatta salva l'eventuale comminazione di sanzioni per dichiarazioni mendaci.
5. Al fine di raggiungere l'obiettivo della più ampia copertura degli idonei alla borsa di studio ER.GO, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, può porre in essere misure di riadeguamento del valore della borsa di studio stabilito dagli art. 1 e seguenti.

Art. 11

**(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023
per gli studenti idonei iscritti ad anni successivi al primo dei corsi di tutti i cicli)**

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti ad anni successivi al primo anno la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
- la prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che, **alla data del 16 novembre 2022**, dai controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna risultino regolarmente iscritti per l'a.a. 2022/2023. Agli altri studenti è posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione¹⁸.
Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 del Bando per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
 - la seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2023 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2023 i crediti indicati nella Tabella 5** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Il merito al 28/02/2023 di cui alla Tabella 5 (in Appendice) si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (almeno 5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2022. In caso contrario la seconda rata sarà erogata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6 (in Appendice).

¹⁸ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2022, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023:

- gli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali);
- gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato;
- gli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale.

Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre hanno titolo a ricevere la seconda rata, previa verifica del mancato conseguimento della laurea/laurea magistrale/laurea magistrale a ciclo unico ed equivalenti diplomi AFAM entro la sessione straordinaria di laurea dell'a.a. 2021/2022.

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi di cui all'art. 2**, a partire da giugno 2023, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2023), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2023 i crediti indicati nella Tabella 6** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 11 delle Norme Generali.
È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, della S.P.I.S.A. e di dottorato ottengono la terza rata (saldo) dopo avere superato l'esame o la verifica annuale della preparazione acquisita per passare al successivo anno di corso e avere regolarizzato l'iscrizione al successivo anno di corso.

Hanno comunque diritto alla terza rata (saldo) della borsa di studio assegnata per l'a.a. 2022/2023 gli studenti che conseguono la laurea entro l'ultima sessione dell'a.a. 2022/2023, anche se non in possesso dei crediti richiesti al 10/08/2023, indipendentemente dalla presentazione della domanda per l'a.a. 2023/2024 e dopo la verifica del conseguimento della laurea.

La terza rata (saldo) di borsa di studio è, comunque, posta in pagamento entro il 30/06/2023:

- a. agli studenti iscritti ad anni successivi con disabilità (Art. 12 Norme Generali);
 - b. agli studenti iscritti all'ulteriore semestre dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, dei Diplomi di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna;
 - c. agli studenti iscritti all'ultimo anno del corso di specializzazione dell'Università e della S.P.I.S.A., dei corsi di Dottorato e dei diplomi di perfezionamento AFAM;
 - d. agli studenti che hanno optato per un curriculum breve o lungo e sono iscritti all'ultimo anno di corso dell'Università o dell'Istituto di Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
 3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 12

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, o dei Diplomi accademici di primo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, dei Diplomi di primo livello della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna la borsa di studio è posta in pagamento in quattro rate:

- La prima rata di borsa di studio, pari al **20% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 10/11/2022 agli studenti che risultino dai controlli dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 17/10/2022** regolarmente iscritti per l'a.a. 2022/2023. Agli studenti che regolarizzeranno l'iscrizione tra il 18/10/2022 e il 16/11/2022 la prima rata di borsa di studio sarà posta in pagamento insieme alla seconda rata entro il 31/12/2022.
- La seconda rata di borsa di studio, pari al **30% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che risultino dai controlli dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 16/11/2022** regolarmente iscritti per l'a.a. 2022/2023. Agli altri studenti la seconda rata è posta in pagamento insieme alla prima rata successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione ¹⁹.

Dalla prima rata e dalla seconda rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 del Bando per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti per ciascuna rata inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.

- La terza rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2023 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2023 i crediti indicati nella Tabella 1**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 28 febbraio 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la terza rata contestualmente alla quarta rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la terza rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023, gli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali).

La quarta rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi di cui all'art. 2**, a partire da giugno 2023, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2023), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2023 i crediti indicati nella Tabella 2** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 delle Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Agli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali), la quarta rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2023.

¹⁹ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2021, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima e la seconda rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della terza rata.

2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13

(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di secondo ciclo)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di laurea magistrale e dei Diplomi di secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:

- La prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che risultino dai controlli dell'Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, **alla data del 16/11/2022** regolarmente iscritti per l'a.a. 2022/2023. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione²⁰.

Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 del Bando per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.

- La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2023 a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto al 28 febbraio 2023 i crediti indicati nella Tabella 1**, sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.

È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

Gli studenti che conseguano il numero di CFU indicati nella Tabella 1 (in Appendice) successivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2 (in Appendice).

Hanno titolo a ricevere la seconda rata, unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023, gli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali).

- La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi di cui all'art. 2** a partire da giugno 2023, con cadenza indicativamente mensile (escluso agosto 2023), a favore degli studenti **che risultino aver raggiunto rispetto al termine ultimo del 10 agosto 2023 i crediti indicati nella Tabella 2** sulla base dei controlli delle Università, degli Istituti Artistici dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 9 delle Norme Generali.
- È essenziale che tutti i crediti maturati siano anche verbalizzati e registrati entro il 10 agosto 2023. Nel caso di esami integrati, devono risultare conseguiti e convalidati i crediti relativi a tutte le prove che costituiscono ciascun esame integrato.

²⁰ In caso di regolarizzazione dell'iscrizione successiva alla data del 16 novembre 2022, ER.GO si riserva la possibilità di porre in pagamento la prima rata solo a seguito del raggiungimento dei requisiti per l'erogazione della seconda rata.

Agli studenti con disabilità (Art. 12 Norme Generali), la terza rata (saldo) della borsa è comunque posta in pagamento entro il 30 giugno 2023.

2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
3. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 14

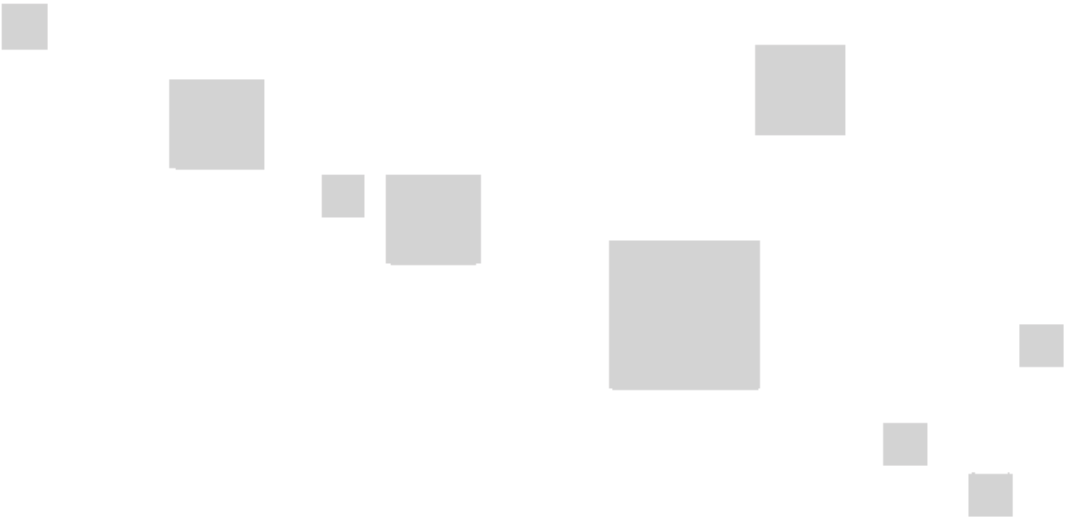
(Pagamento della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 per gli studenti idonei iscritti al primo anno dei corsi di terzo ciclo)

1. Agli studenti idonei e assegnatari iscritti al primo anno dei Corsi di specializzazione dell'Università, della S.P.I.S.A., degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e ai corsi di dottorato la borsa di studio è posta in pagamento in tre rate:
 - La prima rata di borsa di studio, pari al **50% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento entro il 31/12/2022 agli studenti che risultino dai controlli dell'Università, della S.P.I.S.A. e degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, **alla data del 16/11/2022** regolarmente iscritti per l'a.a. 2022/2023. Agli altri studenti la prima rata di borsa di studio verrà posta in pagamento successivamente alla regolarizzazione dell'iscrizione. Dalla prima rata della borsa di studio sono detratte: la quota convertita in prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi di cui all'art. 3 del relativo Bando, se richiesta e le rette per l'alloggio assegnato come disciplinato dall'art. 14 del Bando per i servizi residenziali, oltre al contributo CAF, se dovuto. Qualora la quota in denaro residua risulti inferiore ad € 100,00, il pagamento sarà effettuato con la rata successiva.
 - La seconda rata di borsa di studio, pari al **10% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento da marzo 2023 unicamente in base alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023.
 - La terza rata (saldo) di borsa di studio, pari al **40% dell'importo assegnato al netto degli incrementi di cui all'art. 2**, è posta in pagamento **insieme agli incrementi di cui all'art. 2** dopo il superamento dell'esame o della verifica annuale della preparazione acquisita per passare al secondo anno di corso e la regolarizzazione dell'iscrizione al secondo anno di corso.
2. Per le modalità di riscossione della borsa di studio si rinvia all'art. 3 delle Norme Generali.
4. In ogni caso il pagamento della borsa di studio è sospeso se l'idoneità è condizionata da accertamenti in corso sul possesso dei requisiti richiesti.

Art. 15

(Cause di esclusione, decadenza e revoca)

1. Per le cause di esclusione, decadenza e revoca si rinvia integralmente all'art. 2.2 e all'art. 4 delle Norme Generali.
2. Nel caso di revoca lo studente è tenuto alla restituzione. Per le modalità di restituzione e recupero crediti si rinvia integralmente all'art. 5 delle Norme Generali.



Bando di concorso per i servizi residenziali

approvato il 30/06/2022

SEDE TERRITORIALE DI FERRARA

SOMMARIO

Servizi residenziali

Servizi residenziali di ER.GO	art. 1
Calendario di apertura delle residenze	art. 2
Decorrenza e durata dell'assegnazione – applicazione rette	art. 3
Destinatari dei servizi	art. 4
Condizioni per accedere al servizio abitativo da graduatoria	art. 5
Incompatibilità	art. 6
Assegnazione dell'alloggio a studenti in graduatoria e borse di studio “fuori sede”	art. 7
Conferma dell'alloggio a studenti assegnatari per reddito e merito nell'a.a. 2021/2022	art. 8
Riserva di posti	art. 9
Criteri di assegnazione dei nuovi assegnatari	art. 10
Modalità di convocazione per l'assegnazione degli alloggi	art. 11
Presa di possesso dell'alloggio	art. 12
Rette e deposito cauzionale per studenti in graduatoria	art. 13
Modalità di pagamento del servizio	art. 14
Assenze prolungate/Mobilità internazionale	art. 15
Rinuncia all'alloggio	art. 16
Revoca dell'alloggio	art. 17
Ospitalità temporanea	art. 18
Regolamento delle Residenze	art. 19
Disposizioni finali	art. 20

Art. 1

(Servizi residenziali di ER.GO)

1. ER.GO, nelle sedi territoriali di Bologna, Cesena, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini, offre tre tipologie di servizio residenziale:
 - a. **ad accesso da graduatoria**, rivolto agli studenti fuori sede in possesso dei previsti requisiti di condizioni economiche e di merito, per soddisfare la domanda di permanenza presso le diverse sedi degli Atenei per un periodo continuativo coincidente con l'anno accademico; a questi studenti vengono applicate le rette in tabella 1;
 - b. **ad accesso agevolato** rivolto a studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli provenienti dall'Ateneo partner all'estero che trascorrono un periodo presso una delle sedi territoriali di ER.GO ed a studenti iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o ad altri studenti fuori sede nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con ER.GO. A questi studenti vengono applicate le tariffe in tabella 3.
 - c. **a libero accesso**, rivolto a studenti, ricercatori e neolaureati, per soddisfare la domanda di permanenza breve ed occasionale. Non è richiesto alcun requisito di merito e di condizioni economiche; le tariffe applicate sono definite nella Tabella n. 2.
2. Le soluzioni residenziali di ER.GO sono diversificate per tipologia, collocazione, servizi offerti, prezzi.
Sul sito di ER.GO, sezione Servizi Abitativi, è disponibile una scheda informativa per ciascuna residenza.
3. Si precisa che il servizio residenziale offerto da ER.GO si configura come ospitalità in favore di studenti, neolaureati, ricercatori per la loro attività universitaria. Non è quindi applicabile l'azione di reintegrazione di cui all'art. 1168 del codice civile, concessa ai detentori del bene ad altro titolo.
4. L'assegnazione di un alloggio presso le residenze universitarie di ER.GO offre la possibilità di partecipare ad attività di volontariato, laboratori artistici, incontri di orientamento al lavoro, oltre al supporto di interventi quali il servizio di ascolto e di aiuto nello studio.
5. Il servizio abitativo è destinato prioritariamente agli aventi diritto da graduatoria.

Art. 2

(Calendario di apertura delle residenze)

1. Le residenze ER.GO osservano ogni anno due periodi di chiusura:
 - natalizia dalle ore 10.00 del 23 dicembre 2022 alle ore 08.00 del 07 gennaio 2023;
 - estiva dalle ore 10.00 del 31 luglio 2023 alle ore 08.00 del 01 settembre 2023.
 Nei suddetti periodi rimane aperta una residenza nelle diverse sedi territoriali, i cui posti sono prenotabili on line dal sito di ER.GO.
Le residenze destinate all'ospitalità natalizia verranno rese note nel mese di novembre 2022, quelle destinate all'ospitalità estiva nel mese di giugno 2023.

Art. 3

(Decorrenza e durata dell'assegnazione - applicazione rette)

1. L'assegnazione dell'alloggio decorre dal momento di effettiva assegnazione, a partire dal mese di settembre 2022, fino al 15 settembre 2023 fatti salvi i periodi di chiusura natalizia ed estiva delle residenze.
Per gli studenti già assegnatari di alloggio nell'a.a. 2021/2022 idonei nell'elenco unico delle conferme dell'a.a. 2022/2023 pubblicato a seguito della valutazione dei ricorsi, l'assegnazione dell'alloggio procede senza soluzione di continuità rispetto al precedente anno accademico.

2. L'assegnazione dell'alloggio cessa automaticamente e lo studente deve lasciare libero il posto entro 7 giorni nei seguenti casi:
 - conseguimento della laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, diploma di specializzazione, nonché degli equivalenti titoli rilasciati dagli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale;
 - rinuncia agli studi;
 - trasferimento ad altra sede universitaria;
 - perdita del titolo di idoneità a seguito dell'accertamento di quanto autocertificato in sede di domanda di benefici. In questo caso lo studente deve integrare le rette a far data dall'inizio dell'assegnazione dell'a.a. 2022/2023, poiché saranno applicate le tariffe di cui alla tabella 2.
3. Gli studenti che conseguono la laurea triennale e si iscrivono alla laurea magistrale nell'a.a. 2022/2023, possono fruire dell'assegnazione dell'alloggio con la tariffa di cui alla tabella 1, fino al 15 settembre 2023, a condizione che risultino idonei alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023.
4. Gli studenti già assegnatari di alloggio per l'a.a. 2021/2022, immatricolati al corso di laurea triennale nell'a.a. 2018/2019, idonei come matricole di laurea magistrale per l'a.a. 2022/2023, possono fruire dell'assegnazione dell'alloggio alla tariffa indicata nella tabella 2 del presente bando da ottobre e fino all'immatricolazione al corso di laurea magistrale. Qualora l'immatricolazione venga regolarizzata entro i termini previsti per l'idoneità alla borsa di studio a.a. 2022/2023, hanno la conferma dell'assegnazione dell'alloggio fino al 15/09/2023 e sarà applicata la retta di cui alla tabella 1 del presente bando con effetto dal mese di ottobre 2022 e conseguente conguaglio per gli importi eventualmente versati in eccedenza.
5. Gli studenti già assegnatari di alloggio per l'a.a. 2021/2022, immatricolati al corso di laurea triennale nell'a.a. 2019/2020, che hanno presentato domanda come iscritti al primo anno della laurea magistrale e che non perfezionano l'iscrizione alla laurea magistrale:
 - se si iscrivono al primo anno fuori corso entro i termini per risultare idonei alla borsa di studio, con almeno 135 CFU maturati al 10/08/2022, hanno la conferma dell'assegnazione dell'alloggio fino al 15/09/2023 alla retta di cui in tabella 1;
 - se invece non regolarizzano l'iscrizione e/o non hanno maturato almeno 135 CFU al 10/08/2022, incorrono in revoca e dovranno corrispondere la tariffa di cui alla tabella 2, a partire da ottobre 2022.
6. Gli studenti in graduatoria che conseguano il titolo di studio nell'a.a. 2022/2023 e che intendano iscriversi nell'anno accademico successivo alla laurea magistrale o a corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca, o che dopo la laurea mantengano documentati rapporti con l'Università potranno permanere nell'alloggio fino al 15/09/2023 compatibilmente con i posti disponibili. Sarà applicata la retta da studente idoneo per i primi 7 giorni dopo il conseguimento del titolo di studio, poi sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2. Per restare in alloggio, occorre presentare richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio.
7. Gli studenti in graduatoria che conseguano il titolo di studio nella sessione straordinaria dell'a.a. 2021/2022 (marzo/aprile 2023), che intendano iscriversi nell'anno accademico successivo alla laurea magistrale, a corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della professione o a corsi di dottorato di ricerca o che mantengano documentati rapporti con l'Università, potranno permanere nell'alloggio fino al 15/09/2023 compatibilmente con i posti disponibili. Sarà applicata la retta spettante fino a 7 giorni dopo il conseguimento del titolo di studio, poi sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2. Per restare in alloggio, occorre presentare richiesta con un anticipo di almeno 30 giorni rispetto alla data di conseguimento del titolo di studio.
8. Gli studenti che optano per il regime a tempo parziale possono fruire dell'assegnazione dell'alloggio a tariffa da graduatoria per un periodo pari alla durata massima di assegnazione prevista per l'erogazione della borsa di studio (cfr. art. 1 Norme generali), poi sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2.

Art. 4
(Destinatari dei servizi)

1. Il Servizio Abitativo ad accesso da graduatoria è riservato agli studenti fuori sede (non residenti nei Comuni indicati nelle tabelle n. 6 e 7 in appendice) risultati idonei nelle graduatorie sulla base dei requisiti di reddito e di merito.
2. Il Servizio Abitativo ad accesso agevolato, è rivolto:
 - a. agli studenti iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli provenienti dall'Ate-
neo partner all'estero che trascorrono un periodo presso una delle sedi territoriali di ER.GO;
 - b. agli studenti fuori sede iscritti ai corsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) o ad altri studenti
nell'ambito di specifiche convenzioni stipulate con ER.GO.
3. Il Servizio abitativo a libero accesso in caso di ulteriore disponibilità di posti, per durate brevi ed occasionali il servizio è rivolto a:
 - a. tutti gli studenti iscritti ad Università, Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, Istituti
di livello universitario aventi sede in Emilia Romagna;
 - b. tutti i neolaureati o neodiplomati di Università, Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musi-
cale, istituti di livello universitario aventi sede in Emilia Romagna, inseriti in progetti di ricer-
ca, di mobilità internazionale o di inserimento lavorativo;
 - c. tutti gli studenti e neolaureati internazionali partecipanti a programmi di studio o ricerca
che si svolgano in Emilia Romagna;
 - d. tutti i ricercatori e professori provenienti da altre università o istituti di ricerca italiani o interna-
zionali che effettuino attività di studio o ricerca presso enti aventi sede in Emilia Romagna.
Il posto può essere prenotato con accesso on line tramite il sito di ER.GO www.er-go.it.
4. Al servizio abitativo possono accedere studenti minori purché fuori sede ed in possesso dei
requisiti richiesti di reddito, merito ed iscrizione, che presentino apposita documentazione rila-
sciata da chi ne eserciti la tutela legale o la patria potestà, con la quale ER.GO venga solle-
vata da ogni responsabilità diretta od indiretta.

Art. 5
(Condizioni per accedere al servizio abitativo da graduatoria)

1. Il servizio abitativo gratuito o con retta per studenti in graduatoria, di cui alla tabella 1, è de-
stinato esclusivamente agli studenti fuori sede in possesso dei requisiti economici, di merito e
di regolare iscrizione di cui alle "Norme Generali" del Bando.

Sono definiti fuori sede gli studenti che risiedono in Comuni non indicati nelle Tabelle 6 e 7 in
appendice.

In caso di iscrizione ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università
dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, la condizione di studente fuori sede è
identificata in base alla sede didattica in cui si svolge il primo semestre del corso.

2. La domanda deve essere presentata, esclusivamente on line, sul sito ER.GO entro le seguenti
scadenze:

	Scadenza
Per gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi di tutti i corsi - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM - corsi di specializzazione, dottorandi e SPISA primi e anni successivi	Dal 4 luglio al 10 agosto 2022
Per gli studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale e dei diplomi accademici di I e II livello degli Istituti AFAM - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi	
per studenti: - matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi di I livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei diplomi di II livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	Dal 4 luglio al 01 settembre 2022

3. Gli studenti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che presentino domanda entro le scadenze indicate, sono inseriti in graduatoria secondo le modalità di cui alle "Norme Generali".
4. Qualora, a seguito degli accertamenti di reddito, merito e regolare iscrizione effettuati nel corso dell'anno accademico, si rilevi la mancanza dei requisiti di accesso, sarà applicata la tariffa di cui alla tabella 2 con decorrenza dal giorno dell'assegnazione dell'alloggio per l'a.a. 2022/2023.

Art. 6 (Incompatibilità)

1. Oltre alle incompatibilità generali di accesso ai benefici (vedi le Norme Generali ed in particolare l'art. 2, punto 2.2) valgono le seguenti incompatibilità specifiche:
 - essere incorsi nella revoca dell'alloggio ai sensi del Regolamento delle Residenze;
 - avere pendenze debitorie nei confronti di ER.GO.

Art. 7 (Assegnazione dell'alloggio a studenti in graduatoria e borsa di studio "fuori sede")

1. Gli studenti assegnatari di alloggio **ad accesso** da graduatoria per un periodo non inferiore a 10 mesi, se assegnatari di borsa di studio, beneficiano automaticamente della borsa dell'importo previsto per gli studenti "fuori sede".
2. L'importo della borsa di studio è rideterminato da "fuori sede" a "in sede", qualora lo studente:
 - se convocato per l'assegnazione con lettera antecedente l'1 ottobre 2022, non si presenti e non prenda possesso dell'alloggio alla data prevista senza aver preventivamente rinunciato in modo esplicito, con le modalità indicate nella lettera di convocazione;
 - incorra nella revoca dell'alloggio e, nel caso la durata di assegnazione risulti inferiore a 10 mesi, non presenti entro 30 giorni dalla data di uscita dall'alloggio un contratto di locazione di durata che, sommata alla durata di assegnazione dell'alloggio, consenta di raggiungere il periodo minimo previsto per mantenere la borsa di studio "fuori sede" per l'a.a. 2022/2023, ai sensi del relativo bando di concorso Borse di studio (art. 5 e 6);
 - risulti assegnatario di alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi nel corso dell'a.a. 2022/2023, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.
3. Gli studenti che fruiscono dell'assegnazione dell'alloggio per un periodo inferiore a 10 mesi, perché conseguono il titolo di studio in corso all'inizio della sessione estiva di laurea dell'a.a. 2022/2023, beneficiano comunque della borsa di studio come fuori sede. Gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio, che fruiscono dell'assegnazione dell'alloggio per almeno 5 mesi, beneficiano comunque della borsa di studio come fuori sede.
4. Gli studenti in graduatoria che, per indisponibilità di posti, non siano stati convocati per l'assegnazione dell'alloggio con lettera inviata entro il 30 settembre 2022, potranno presentare l'autocertificazione di domicilio secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di concorso per le borse di studio (art. 6). Qualora questi studenti siano successivamente convocati per l'assegnazione dell'alloggio, potranno, comunque, beneficiare della borsa di studio "fuori sede" a condizione che, complessivamente, nell'anno accademico abbiano un domicilio a titolo oneroso per almeno 10 mesi, considerando la durata di assegnazione dell'alloggio presso una residenza ER.GO ed il contratto di locazione esterno, dichiarato e documentato con le modalità previste dal bando di concorso per le borse di studio.

Art. 8

(Conferma dell'alloggio a studenti assegnatari per reddito e merito nell'a.a. 2021/2022)

1. Gli studenti che hanno usufruito dell'alloggio per l'a.a. 2021/2022, se in possesso dei requisiti previsti, hanno diritto alla conferma fino al primo anno fuori corso, valutato sulla base dell'anno accademico di prima immatricolazione al corso.
Hanno diritto alla conferma anche gli studenti che hanno usufruito dell'alloggio nell'anno accademico 2021/2022 come iscritti al medesimo anno di corso dell'a.a. 2022/2023, ma presso altro corso/Scuola/Dipartimento, a condizione di essere risultati assegnatari per l'a.a. 2021/2022 fino al 30 settembre 2022. **Questi studenti dovranno però versare, entro il 22 settembre 2022, la differenza tra la tariffa da idoneo e la tariffa da ospite prevista per l'a.a. in cui hanno fruito dell'alloggio.** Tale conferma è fruibile per una sola volta nel corso degli studi.
2. Gli studenti che hanno usufruito dell'alloggio per l'a.a. 2021/2022 che, a seguito del conseguimento della laurea triennale, magistrale o del diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale durante tale anno accademico, siano rimasti nell'alloggio in qualità di ospiti temporanei fino al termine dell'assegnazione, hanno titolo alla conferma, purché idonei nell'elenco unico delle conferme per l'a.a. 2022/2023.
3. Gli studenti che intendano conseguire la laurea entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2021/2022 (marzo/aprile 2023), se in possesso delle condizioni economiche e di merito, possono confermare l'assegnazione dell'alloggio con la retta spettante per gli studenti ad accesso da graduatoria fino al conseguimento della laurea.
È possibile presentare richiesta di rimanere in alloggio dopo il conseguimento del titolo di studio, ai sensi del precedente art. 3 comma 7.
4. Qualora gli studenti di cui al precedente comma 3 non conseguano il titolo di studio entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2021/2022 (marzo/aprile 2023), potranno rimanere come assegnatari di alloggio con la retta spettante fino al 15 settembre 2023 solo se regolarmente iscritti entro i termini indicati nelle Norme Generali. In caso contrario sarà applicata la tariffa prevista in Tabella 2 per tutto il periodo di assegnazione nell'a.a. 2022/2023.
5. Agli studenti aventi diritto alla conferma che per l'a.a. 2022/2023 si dovessero trasferire presso una sede universitaria diversa da quella dell'a.a. 2021/2022, l'alloggio sarà assegnato presso la nuova sede di iscrizione. Nel caso il trasferimento avvenga dopo l'uscita delle graduatorie provvisorie l'assegnazione nella nuova sede sarà garantita dal 01 ottobre 2022 solo se la notifica del trasferimento, tramite il servizio Scrivici, avverrà **entro il 31 agosto 2022.**
6. Agli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, aventi diritto alla conferma, l'alloggio sarà assegnato fin dal 01 ottobre 2022 presso la sede didattica dove si svolgono le attività del primo semestre dell'a.a. 2022/2023, anche se diversa da quella dell'a.a. 2021/2022. Qualora il secondo semestre dell'a.a. 2022/2023 si svolga in una sede didattica diversa, ER.GO assegnerà il posto letto nella nuova sede, solo se ci sarà la disponibilità di posti. Su richiesta, lo studente potrà comunque mantenere il posto del primo semestre.

Art. 9

(Riserva di posti)

1. Agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 104/1992 o con grado di invalidità pari o superiore al 66%: è riservato un numero minimo di alloggi senza barriere architettoniche: Bologna n. 20, Forlì n. 4, Cesena n. 2, Rimini n. 5, Ferrara n. 4, Modena n. 10, Reggio Emilia n. 4, Parma n. 10.

Art. 10

(Criteri di assegnazione dei nuovi assegnatari)

1. I posti disponibili dopo l'assegnazione dell'alloggio agli studenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, saranno assegnati convocando un numero di studenti pari al numero dei posti liberi. In caso di rinuncia di studenti convocati, si procederà man mano a convocare ulteriori studenti, nel rispetto dei rapporti indicati al successivo comma 2.
2. I posti disponibili dopo l'assegnazione dell'alloggio agli studenti di cui ai precedenti articoli 8 e 9, saranno assegnati agli studenti idonei in graduatoria, attribuendo:
 - a. **l'85%** alle matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, di laurea magistrale e di diploma di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in graduatoria;
 - b. **il 6%** alle matricole extraue dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, di laurea magistrale e di diploma di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in graduatoria;
 - c. **il 9%** agli anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna, di laurea magistrale e di diploma di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alle matricole e anni successivi dei corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A., distribuendo proporzionalmente in base al numero degli idonei in graduatoria.

In caso di posti disponibili dopo avere esaurito le graduatorie di idoneità di una o più categorie (a, b, c), tali posti sono attribuiti alle altre categorie, in rapporto al numero di idonei non assegnatari in ciascuna graduatoria.

Art. 11

(Modalità di convocazione per l'assegnazione degli alloggi)

Al fine di accelerare l'assegnazione dei posti alloggio alle matricole dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di Diploma di primo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e del CIELS Bologna le convocazioni per l'assegnazione saranno effettuate già nel mese di settembre sulla base delle **graduatorie provvisorie**, nel rispetto delle riserve e dei criteri di cui ai precedenti art. 9 e 10, accordando la precedenza agli studenti che risultano già iscritti per l'a.a. 2022/2023 ad un corso universitario o AFAM e che non abbiano condizioni di sospensione in graduatoria. Le convocazioni proseguiranno man mano che si liberino posti alloggio.

A seguito della pubblicazione delle graduatorie successive ai ricorsi, durante il mese di settembre si effettueranno successive convocazioni, scorrendo nuovamente le graduatorie dal principio, nel rispetto delle riserve e dei criteri di cui ai precedenti art. 9 e 10, sempre con precedenza accordata alle matricole che risultino già iscritte per l'a.a. 2022/2023 ad un corso universitario o AFAM e che non abbiano condizioni di sospensione in graduatoria.

Sulla base delle graduatorie successive ai ricorsi, saranno convocati per l'assegnazione anche gli studenti matricole di laurea magistrale e di diploma di secondo livello degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, gli studenti di anni successivi al primo e gli studenti dei corsi di specializzazione, corsi di Dottorato e S.P.I.S.A., nel rispetto delle riserve e dei criteri di cui ai precedenti art. 9 e 10, accordando la precedenza nelle convocazioni effettuate con lettera inviata entro settembre, agli studenti già iscritti, senza altre condizioni di sospensione in graduatoria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per gli studenti matricole e anni successivi di tutti i tipi di corso, la verifica dell'iscrizione per l'a.a. 2022/2023, per accordare la precedenza nelle convocazioni effettuate con lettera inviata entro settembre, è realizzata preventivamente mediante acquisizione dei dati dagli Atenei e dagli Istituti AFAM fino al 30 settembre 2022.

A partire da ottobre le lettere di convocazione agli studenti matricole e anni successivi di tutti i tipi di corso saranno inviate secondo l'ordine di graduatoria, nel rispetto delle riserve e dei criteri di cui ai precedenti art. 9 e 10, in funzione dei posti disponibili, senza la verifica preventiva dell'iscrizione per l'a.a. 2022/2023, fermo restando che all'atto di presa di possesso dell'alloggio lo studente dovrà risultare regolarmente iscritto per l'a.a. 2022/2023.

Gli studenti convocati riceveranno una lettera tramite Dossier Utente, contenente l'indicazione della data, dell'orario e del luogo in cui presentarsi.

La stessa lettera fornirà le indicazioni per eventualmente rinunciare o spostare l'appuntamento.

In ogni caso, lo studente che non si presenta per prendere possesso dell'alloggio, senza avere rinunciato o spostato l'appuntamento, è considerato rinunciatario al servizio abitativo per l'a.a. 2022/2023.

La convocazione è sospesa nei casi in cui l'idoneità sia condizionata da necessità di accertamenti sul possesso dei requisiti richiesti. Non appena cessino le cause che bloccano l'idoneità, gli studenti interessati verranno reintegrati nella posizione in graduatoria e convocati nel caso vi siano ancora posti disponibili.

Gli studenti che dopo la pubblicazione delle graduatorie successive ai ricorsi si iscrivono ad una sede universitaria diversa da quella iniziale, sono inseriti per l'assegnazione sulla nuova sede di destinazione come sovranumerari in base al loro punteggio da graduatoria.

Nello scorrimento delle graduatorie si potrà tenere conto del genere, poiché una parte degli alloggi è in appartamenti o maschili o femminili.

Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, l'assegnazione del posto alloggio avviene presso la sede didattica dove si svolge il primo semestre del corso. Qualora il secondo semestre dell'a.a. 2022/2023 si svolga in una sede didattica diversa, ER.GO assegnerà il posto letto nella nuova sede, fatta salva la disponibilità. Su richiesta, lo studente potrà comunque mantenere il posto del primo semestre.

Art. 12

(Presa di possesso dell'alloggio)

1. Gli studenti che hanno chiesto la conferma del posto dovranno sottoscrivere l'atto di accettazione del posto alloggio e versare le rette mensili con le modalità previste dall'art. 14.
2. L'assegnazione dell'alloggio agli studenti convocati è subordinata ai seguenti passaggi:
 - verifica dell'iscrizione all'a.a. 2022/2023;
 - pagamento del deposito cauzionale di € 250,00;
 - pagamento della prima mensilità; le rette sono diverse in base alla tipologia di alloggio assegnato e sono indicate nella tabella 1 del presente bando; **il pagamento dell'alloggio è dovuto a partire dalla data indicata nella lettera di convocazione;**
 - presentazione di copia di un documento di identità valido: gli studenti internazionali dovranno presentare copia del passaporto e copia del permesso di soggiorno o, se in fase di rinnovo, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo;
 - sottoscrizione dell'atto di accettazione e del verbale di consegna dell'alloggio.
3. Gli studenti nuovi richiedenti in attesa di laurea presso altra sede universitaria, possono prendere possesso dell'alloggio non oltre quindici giorni dopo la data di conseguimento della

laurea. Per confermare l'alloggio devono comunque versare entro la data di convocazione il deposito cauzionale. Qualora non prendano possesso dell'alloggio entro il 15/12/2022, il deposito cauzionale verrà incassato a titolo di retta per il periodo di mancato utilizzo ed il posto verrà reso disponibile per assegnazioni ad altri studenti.

Art. 13

(Rette e deposito cauzionale per studenti in graduatoria)

1. Le rette, come indicato alla Tabella 1, **decorrono dalla data di convocazione per i nuovi assegnatari** e dal mese di ottobre per le conferme e sono riferite all'intero periodo di apertura delle residenze nell'anno accademico di assegnazione. I pagamenti delle rette devono essere effettuati con le modalità indicate nel successivo art. 14.
2. Le rette sono comprensive delle utenze e dei servizi erogati in corrispondenza dei periodi di apertura delle residenze.
3. Assegnazione con decorrenza nel mese di settembre 2022
Per le assegnazioni con data di convocazione fino al 25 settembre 2022 la retta dovuta per settembre è pari a mezza mensilità; dopo il 25 settembre 2022 è dovuto per settembre un importo forfetario pari a € 60,00.
4. Servizio natalizio
La retta di dicembre, per chi intende usufruire del servizio natalizio dal 23 dicembre 2022 al 31 dicembre 2022, deve essere pagata per intero.
La retta di gennaio, che verrà detratta dalla borsa di studio in forma ridotta, dovrà essere integrata da chi intende usufruire del servizio natalizio dal 1 gennaio 2023 al 6 gennaio 2023.
La retta giornaliera per chi intende soggiornare nelle residenze nel periodo dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023 è di € 18,00, per un importo massimo che non può superare l'integrazione dovuta per le rette intere.
Gli importi applicati sono quelli previsti per la residenza di assegnazione anche in caso di diversa tipologia dell'alloggio natalizio.
5. Servizio estivo
La retta dovuta per chi intenda usufruire del servizio nel mese di agosto è pari ad una mensilità prevista per la residenza che rimane aperta. La retta giornaliera per chi intenda soggiornare per periodi inferiori al mese è di € 18,00 al giorno, per un importo massimo pari a:
 - mezza mensilità per prenotazioni fino a 15 giorni;
 - retta mensile per prenotazioni da 16 a 31 giorni.
6. Deposito cauzionale
Gli studenti nuovi assegnatari sono tenuti, prima dell'ingresso in alloggio, a versare la somma di € 250,00 a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a copertura di eventuali danni che dovessero essere causati all'alloggio occupato, alla struttura o agli arredi e che possano essere ricondotti a responsabilità dello studente.
Il deposito cauzionale è rimborsato entro 60 giorni dal rilascio dell'alloggio. Il rimborso della cauzione è subordinato alla verifica di eventuali danneggiamenti o ammanchi, accertati in un apposito sopralluogo dell'alloggio, che sarà effettuato congiuntamente dallo studente e dal portiere. Il deposito è trattenuto a copertura di eventuali mancati pagamenti di importi dovuti all'Azienda, anche non direttamente connessi al servizio abitativo.
7. Gli studenti che nel corso dell'anno accademico perdano i requisiti di idoneità, secondo le diverse casistiche indicate al precedente articolo 3, dovranno versare le tariffe mensili indicate in tabella 2.
8. I rimborsi di deposito cauzionale, ed eventuali rette vengono effettuati su conto corrente intestato allo studente, ma **non potranno essere effettuati su IBAN internazionali extra SEPA.**

Art. 14

(Modalità di pagamento del servizio)

1. I pagamenti possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - on line, con carta di credito, attraverso il sito di ER.GO www.ergo.it (PAGOPA);
 - bancomat o carta di credito presso la portineria della residenza di assegnazione;
 - versamento in contanti presso una filiale della tesoreria dell'Azienda (gruppo Intesa – San Paolo–IMI);
 - tramite bonifico su conto corrente bancario: IBAN IT92 W030 6902 4771 0000 0046 028 (dall'estero usare anche lo SWIFT o BICC BCITITMM) intestato a ER.GO, banca CARISBO gruppo Intesa – San Paolo–IMI);
 - tramite bonifico su conto corrente postale: IBAN IT86 M 07601 02400 0000 9140 3345;
2. Solo in caso di modalità di pagamento diversa dalla modalità on line o tramite POS presso le residenze ER.GO, copia della ricevuta del versamento deve essere consegnata presso la portineria della residenza assegnata o trasmessa alla sede territoriale di riferimento in formato elettronico tramite il servizio SCRIVICI!.

La ricevuta deve indicare il nome dell'ospite, la sede territoriale di riferimento e la causale di versamento.

3. Gli studenti assegnatari di alloggio in quanto idonei in graduatoria devono pagare le rette fino a novembre 2022 entro il giorno 10 di ogni mese. Successivamente, se assegnatari di borsa di studio, le rette saranno detratte direttamente dalla borsa, come di seguito indicato:
 - **Iscritti al primo anno dei corsi di primo ciclo e ciclo unico:** dalla prima rata le rette per il periodo dicembre 2022-gennaio 2023; dalla seconda rata le rette per il periodo febbraio-settembre 2023. Le rette eventualmente non trattenute dalla prima rata per importo superiore alla rata spettante saranno detratte dalla seconda rata; le rette eventualmente non trattenute dalla seconda rata per importo superiore alla rata spettante saranno detratte dalla quarta rata.
 - **Iscritti al primo anno dei corsi di secondo e terzo ciclo:** dalla prima rata le rette per il periodo dicembre 2022-settembre 2023. Le rette eventualmente non trattenute dalla prima rata per importo superiore alla rata spettante saranno detratte dalla terza rata.
 - **Iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi:** dalla prima rata le rette per il periodo dicembre 2022-settembre 2023. Le rette eventualmente non trattenute dalla prima rata per importo superiore alla rata spettante saranno detratte dalla terza rata.

Le detrazioni saranno effettuate anche agli eventuali studenti che pur essendo assegnatari di borsa di studio risultano in alloggio a libero accesso o ad accesso agevolato.

Devono continuare a pagare le rette entro il 10 di ogni mese:

- gli studenti idonei assegnatari di borsa di studio, qualora l'ammontare delle rette dovute sia superiore all'importo totale della borsa di studio assegnata, per le mensilità non trattate dalle rate di borsa;
- gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio;
- gli studenti ai quali viene sospeso il pagamento della borsa di studio per mancata iscrizione all'università o per verifica del merito, fino al mese in cui viene tolta la sospensione del pagamento.

Nel caso di studenti apolidi, titolari di protezione internazionale o con permesso di soggiorno per protezione complementare (ad es. protezione speciale e casi speciali) le rette saranno detratte dalla borsa di studio per l'intero periodo di assegnazione. La retta deve essere pagata entro il giorno 10 di ogni mese in caso di idoneità condizionata.

Art. 15

(Assenze prolungate/Mobilità internazionale)

1. Gli studenti che si assentino dalla residenza universitaria per recarsi presso altra Università italiana o straniera per motivi di studio, segnalano preventivamente alla sede territoriale competente di ER.GO il periodo e le motivazioni dell'assenza, indicando se intendono mantenere la disponibilità dell'alloggio o se lo lasciano a disposizione per ospitalità temporanee.
Al fine del mantenimento della borsa di studio come studente fuori sede o della borsa di studio internazionale, gli studenti in mobilità internazionale non devono presentare documentazione di domicilio all'estero a titolo oneroso.
Le rette mensili dovute per il periodo di assenza vanno in ogni caso versate entro i termini previsti. Qualora il posto lasciato a disposizione per ospitalità temporanee venga occupato da un ospite, le rette per i periodi in cui il posto è stato effettivamente occupato saranno rimborsate al termine dell'anno accademico.
2. Le assenze prolungate (superiori a 30 giorni) devono essere motivate e giustificate ai sensi dell'art.13 del Regolamento; le assenze non comunicate e non giustificate comportano la revoca dell'alloggio.

Art. 16

(Rinuncia all'alloggio)

1. Gli studenti convocati per l'assegnazione dell'alloggio che intendano rinunciarvi, devono comunicare la rinuncia tramite l'apposita sezione sul proprio DOSSIER UTENTE entro e non oltre la data prevista per l'assegnazione.
Lo studente che sia stato convocato per l'assegnazione dell'alloggio con lettera inviata entro il 30 settembre 2022, che non comunica la rinuncia all'alloggio e non si presenta all'appuntamento avrà la borsa di studio, eventualmente assegnata, con importo previsto per gli studenti in sede, come indicato al precedente art. 7.
Per le convocazioni con lettera inviata dopo il 30 settembre 2022, lo studente che rinuncia e/o non si presenta all'appuntamento potrà compilare l'autocertificazione di domicilio a titolo oneroso entro il 15/11/2022 ai sensi degli artt. 6 e 7 del Bando Borse di studio, al fine di ottenere, in caso di assegnazione, la borsa di studio dell'importo previsto per gli studenti fuori sede.
2. Eventuali rinunce dopo l'assegnazione dell'alloggio dovranno essere comunicate in forma scritta ed adeguatamente motivate, mediante il servizio **SCRIVICI!**
Le comunicazioni di rinuncia all'alloggio devono essere inviate ad ER.GO nei termini previsti dal Regolamento delle Residenze, con preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data prevista di uscita, fatte salve cause di forza maggiore da documentare adeguatamente.
In caso di rilascio dell'alloggio prima del termine del periodo assegnato o prenotato – fatte salve le uscite dovute al conseguimento del titolo di studio e quelle effettuate entro il 15 novembre 2022 o per causa di forza maggiore da documentare adeguatamente – è comunque dovuto il 20% delle rette relative al periodo di mancato utilizzo.
3. In caso di rinuncia all'alloggio motivata da rinuncia agli studi prima del termine indicato nell'art. 2.2 delle Norme Generali, 31/07/2023, decade l'idoneità ai benefici e viene applicata la retta agevolata prevista in tabella 3 a partire dalla data di assegnazione a.a. 2022/2023.

Art. 17

(Revoca dell'alloggio)

1. Oltre ai casi di cui all'art. 2.2 delle Norme Generali, la revoca dell'alloggio è prevista anche per gravi violazioni del Regolamento delle Residenze.
2. In caso di revoca, di norma, lo studente deve lasciare l'alloggio entro sette giorni dalla data di notifica del provvedimento.

3. Lo studente che perda il titolo di idoneità a seguito degli accertamenti di quanto autocertificato, perde il titolo ad usufruire dell'alloggio a tariffa da graduatoria e deve integrare le rette a far data dall'inizio dell'assegnazione 2022/2023, saranno quindi applicate le tariffe di cui alla Tabella 2.

Art. 18 (Ospitalità temporanea)

1. I posti disponibili nelle diverse residenze per il libero accesso sono prenotabili attraverso il sito www.er-go.it - servizio abitativo – borsino. La procedura di prenotazione on line indica i pagamenti dovuti e le relative scadenze, con i criteri riportati ai successivi commi del presente articolo.
2. La prenotazione è confermata solo a seguito del pagamento della caparra confirmatoria, quale anticipo della tariffa dovuta, da versare e certificare ad ER.GO entro 48 ore dalla prenotazione stessa. La scadenza e l'importo sono calcolati ed indicati nella procedura on line di prenotazione dell'alloggio.
3. La somma complessiva dovuta a titolo di tariffa varia in base al periodo della permanenza ed è calcolata con i seguenti criteri:
 - a) in caso di ospitalità brevi inferiori ai 15 giorni: viene applicata la tariffa giornaliera fino al raggiungimento di mezza mensilità;
 - b) in caso di ospitalità superiori a 15 giorni viene applicata la tariffa mensile; se il periodo di permanenza non è multiplo di trenta giorni, per i singoli giorni rimanenti si applica la tariffa giornaliera, come al precedente punto a).
4. All'arrivo l'ospite è inoltre tenuto a pagare un deposito cauzionale infruttifero, il cui importo è variabile in relazione alla durata della permanenza: € 50,00 per un periodo da 1 a 7 giorni; per ciascun ulteriore giorno la cauzione è incrementata di € 10,00, partendo da € 80,00 per 8 giorni fino ad un massimo di € 300,00 per permanenze di durata pari o superiore a 30 giorni.
5. Il deposito cauzionale è restituito entro 60 giorni dalla data di uscita dall'alloggio mediante bonifico bancario su conto corrente intestato esclusivamente all'ospite, verificato che non vi siano danni o ammanchi al momento del rilascio dell'alloggio, né che l'ospite abbia pendenze debitorie nei confronti dell'Azienda. In caso di alloggio in stanza singola, dal deposito cauzionale vengono comunque trattenuti € 25,00 a titolo di pulizia finale della stanza, fatte salve condizioni igieniche particolarmente precarie, che richiedano un intervento superiore ad un'ora di lavoro.
6. La restituzione del 70% della caparra confirmatoria è prevista solo nel caso in cui la rinuncia venga formalizzata almeno 10 giorni prima della data prevista per l'arrivo.
7. Nel caso in cui l'alloggio venga lasciato prima del termine prenotato, è comunque dovuto il 20% della tariffa relativa al periodo di mancato utilizzo, tranne nel caso di uscita per causa di forza maggiore, da documentare adeguatamente.
8. Gli ospiti possono richiedere il servizio, con pagamento aggiuntivo, di pulizia in camera durante il periodo della permanenza. Tale servizio è disponibile solo presso le stanze singole delle seguenti residenze:
 - Bologna: Morgagni, Miramonte, Larga 1, Larga 2 (stanza singola o monolocale singolo), Cleto Tomba, Fioravanti, Castellaccio, San Giovanni in Monte
 - Forlì: Palazzo Sassi Masini
 - Cesena: Palazzo Urbinati, La Torre
 - Rimini: ex Hotel Palace
 - Ferrara: S.Spirito, Santa Lucia, Coramari, Mortara, D'Arezzo, Savonarola
 - Modena e Reggio Emilia: Allegretti, San Filippo Neri
 - Parma: Cavestro, Ulivi, Volturmo, San Pancrazio, Montebello.

9. I prezzi delle diverse soluzioni residenziali, comprensivi di utenze, cui sommare l'eventuale servizio aggiuntivo richiesto, sono indicati nella Tabella 2 del presente bando.
10. Gli ospiti temporanei sono tenuti al rispetto del Regolamento delle Residenze Universitarie e soggetti alle condizioni ivi previste.

Art. 19

(Regolamento delle Residenze)

1. Gli studenti e gli ospiti temporanei alloggiati nelle Residenze Universitarie devono osservarne il Regolamento, che sarà consegnato al momento dell'assegnazione dell'alloggio.
2. Il mancato rispetto del Regolamento comporta penali e provvedimenti che potranno arrivare alla revoca del posto alloggio.
3. Gli studenti assegnatari presso appartamenti situati in complessi condominiali dovranno rispettare, oltre al Regolamento delle Residenze ER.GO, anche quello del condominio in cui l'appartamento è situato.

Art. 20

(Disposizioni finali)

1. Qualora anche per l'a.a. 2022/2023 sia necessario applicare misure particolari per il contrasto alla diffusione del virus SARSCOV2, ER.GO si riserva di applicare specifiche norme anche attraverso un apposito regolamento.
2. Qualora si renda necessario il rispetto di distanziamento sociale a seguito di specifiche indicazioni a livello nazionale, sarà possibile che alcune stanze doppie debbano essere destinate ad uso singolo, con maggiorazione del 20% delle rette e delle tariffe riportate nelle tabelle che seguono.

Tabella 1 - Rette studenti in graduatoria (utenze comprese) dall'1/10/2022 al 30/09/2023**Sede territoriale di Ferrara**Nella città di Ferrara

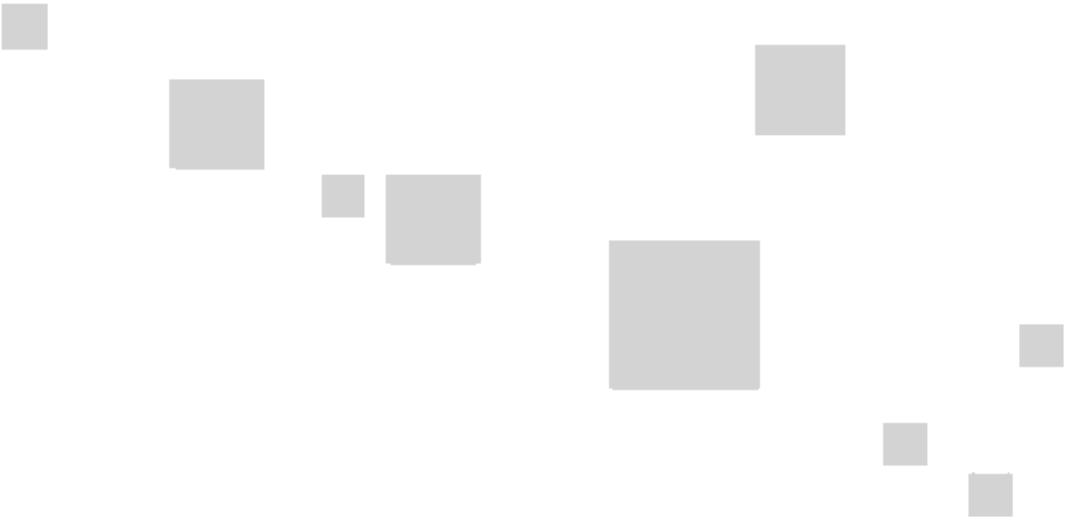
Residenza	Indirizzo	Tipologia	Retta dicembre e gennaio	Retta dei restanti mesi (escluso agosto)	Retta settembre 2023
Darsena City	Via Darsena, 81/a	Stanza doppia con bagno, sala, angolo cottura	145,00	175,00	87,50
Santa Lucia	Via Ariosto, 35	Stanza singola con bagno, cucina comune	202,00	237,00	118,50
Santa Lucia	Via Ariosto, 35	Stanza doppia con bagno, cucina comune	177,00	206,00	103,00
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	Stanza singola con bagno, cucina comune	170,00	206,00	103,00
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	155,00	195,00	97,50
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	Stanza doppia con bagno, cucina comune	137,00	165,00	82,50
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	Monolocale doppio con bagno e cucina	150,00	180,00	90,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	st singola in app da 4 con 2 bagni	170,00	204,00	102,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno personale in appartamento di 8 posti letto (vano 3)	180,00	215,00	107,50
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno comune in 3 in appartamento di 8 posti letto (vano 4)	170,00	204,00	102,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno comune in 3 in appartamento di 8 posti letto (vano 5)	139,00	167,00	83,50
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno personale in appartamento di 8 posti letto (vani 1 e 2)	139,00	167,00	83,50
Coramari	Via Coramari, 4	Stanza singola con bagno, cucina comune	170,00	207,00	103,50
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno in comune in 2	165,00	200,00	100,00
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno in comune in 3	155,00	195,00	97,50
Savonarola	Via Savonarola, 7	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	170,00	204,00	102,00
Savonarola	Via Savonarola, 7	Stanza doppia con bagno, cucina comune	145,00	174,00	87,00
MORTARA	Via Mortara, 98	Stanza singola con bagno, cucina comune	180,00	216,00	108,00
MORTARA	Via Mortara, 98	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	170,00	206,00	103,00
D'AREZZO	Via G.d'Arezzo,2	stanza doppia con bagno personale in appartamento	145,00	174,00	87,00
RESIDENZA IL GIARDINO	Via Oroboni, 126	Appartamenti da 3/2, camera singola	170,00	208,00	104,00
APPARTAMENTO VIA DELLE VOLTE	Via delle Volte 43	Camera doppia	154,00	185,00	92,50
APPARTAMENTO VIA DELLE VOLTE	Via delle Volte 43	Camera singola	180,00	220,00	110,00
RESIDENZA CASTELLO	Largo castello	Camera doppia	154,00	185,00	92,50
RESIDENZA CASTELLO	Largo castello	Camera singola	182,00	222,00	111,00

Tabella 2 - Tariffe ospiti (utenze comprese) dall'1/10/2022 al 30/09/2023**Sede territoriale di Ferrara**Nella città di Ferrara

Residenza	Indirizzo	Tipologia	Tariffa €	
			Fino a 30 giorni	Al giorno
Darsena City	Via Darsena, 81/a	Stanza doppia con bagno, sala, angolo cottura	250,00	32,00
Santa Lucia	Via Ariosto, 35	stanza singola con bagno, cucina comune	343,00	35,00
Santa Lucia	Via Ariosto, 35	stanza doppia con bagno, cucina comune	291,00	29,00
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno, cucina comune	300,00	34,00
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	290,00	32,00
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno, cucina comune	250,00	30,00
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	monolocale doppio con bagno e cucina	250,00	31,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola in appartamento da 4 con 2 bagni	290,00	32,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno personale in appartamento di 8 posti letto (vano 3)	300,00	34,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno comune in 3 in appartamento di 8 posti letto (vano 4)	290,00	32,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno comune in 3 in appartamento di 8 posti letto (vano 5)	266,00	29,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno personale in appartamento di 8 posti letto (vani 1 e 2)	266,00	29,00
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno, cucina comune	300,00	34,00
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno in comune in 2	290,00	32,00
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno in comune in 3	290,00	32,00
Savonarola	Via Savonarola, 7	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	290,00	32,00
Savonarola	Via Savonarola, 7	stanza doppia con bagno, cucina comune	250,00	30,00
MORTARA	Via Mortara, 98	stanza singola con bagno, cucina comune	300,00	34,00
MORTARA	Via Mortara, 98	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	290,00	32,00
D'AREZZO	Via G.d'Arezzo, 2	stanza doppia con bagno personale in appartamento	250,00	32,00
RESIDENZA IL GIARDINO	Via Oroboni, 126	Appartamenti da 3, camera singola	300,00	32,00
APPARTAMENTO VIA DELLE VOLTE	Via delle Volte 43	Camera doppia	250,00	31,00
APPARTAMENTO VIA DELLE VOLTE	Via delle Volte 43	Camera singola	300,00	34,00
RESIDENZA CASTELLO	Largo castello	Camera doppia	250,00	31,00
RESIDENZA CASTELLO	Largo castello	Camera singola	300,00	34,00

Tabella 3 - Rette studenti (utenze comprese) ad accesso agevolato dall'1/10/2022 al 30/09/2023**Sede territoriale di Ferrara**Nella città di Ferrara

Residenza	Indirizzo	Tipologia	Retta mensile	Retta settembre 2023
Darsena City	Via Darsena, 81/a	Stanza doppia con bagno, sala, angolo cottura	204,00	102,00
Santa Lucia	Via Ariosto, 35	stanza singola con bagno, cucina comune	266,00	133,00
Santa Lucia	Via Ariosto, 35	stanza doppia con bagno, cucina comune	225,00	112,50
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno, cucina comune	225,00	112,50
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	225,00	112,50
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno, cucina comune	204,00	102,00
S. Spirito	Vicolo S.Spirito, 28	monolocale doppio con bagno e cucina	204,00	102,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola in appartamento da 4 con 2 bagni	225,00	112,50
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno personale in appartamento di 8 posti letto (vano 3)	225,00	112,50
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza singola con bagno comune in 3 in appartamento di 8 posti letto (vano 4)	225,00	112,50
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno comune in 3 in appartamento di 8 posti letto (vano 5)	204,00	102,00
S. Matteo	Vicolo S.Spirito, 28	stanza doppia con bagno personale in appartamento di 8 posti letto (vani 1 e 2)	204,00	102,00
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno, cucina comune	225,00	112,50
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno in comune in 2	225,00	112,50
Coramari	Via Coramari, 4	stanza singola con bagno in comune in 3	225,00	112,50
Savonarola	Via Savonarola, 7	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	225,00	112,50
Savonarola	Via Savonarola, 7	stanza doppia con bagno, cucina comune	204,00	102,00
MORTARA	Via Mortara, 98	stanza singola con bagno, cucina comune	225,00	112,50
MORTARA	Via Mortara, 98	stanza singola con bagno comune, cucina in comune	225,00	112,50
D'AREZZO	Via G.d'Arezzo, 2	stanza doppia con bagno personale in appartamento	204,00	102,00
RESIDENZA IL GIARDINO	Via Oroboni, 126	Appartamenti da 3, camera singola	225,00	112,50
APPARTAMENTO VIA DELLE VOLTE	Via delle Volte 43	Camera doppia	204,00	102,00
APPARTAMENTO VIA DELLE VOLTE	Via delle Volte 43	Camera singola	225,00	112,50
RESIDENZA CASTELLO	Largo castello	Camera doppia	204,00	102,00
RESIDENZA CASTELLO	Largo castello	Camera singola	225,00	112,50



Bando di concorso per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi

approvato il 30/06/2022

SOMMARIO

Accesso agevolato ai servizi ristorativi

Destinatari	art. 1
Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti fuori sede richiedenti il beneficio BAPS	art. 2
Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti non compresi nell'art. 2	art. 3
Modalità di fruizione del prepagato per l'accesso ai servizi ristorativi	art. 4
Revoca del prepagato	art. 5

Art. 1 (Destinatari)

1. Possono accedere in forma agevolata ai servizi ristorativi di ER.GO:
 - a) gli studenti assegnatari di borsa di studio che abbiano richiesto, nel momento della compilazione della domanda di borsa di studio, di convertire una quota di borsa in prepagato per la ristorazione,
 - b) gli studenti iscritti a Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, Modena e Parma già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2021/2022 che richiedono il beneficio Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS) aventi diritto alla gratuità ai sensi dall'art. 3 del bando Borse di studio,
 - c) gli studenti idonei, non compresi nel precedente punto b), ma non assegnatari di borsa di studio per indisponibilità delle risorse finanziarie,
 - d) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti economici:

Indicatore ISEE € 28.000,00

Indicatore ISPE € 62.000,00

Requisiti di merito e di iscrizione universitaria:

Sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio.

Art. 2 (Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti fuori sede richiedenti il beneficio BAPS)

1. Gli studenti iscritti a Bologna, Cesena, Forlì, Rimini, Modena e Parma già assegnatari di posto alloggio di ER.GO nell'a.a. 2021/2022 che richiedono il beneficio Borsa di studio + Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS), idonei nelle graduatorie di borsa di studio e di alloggio, in relazione all'*Indicatore della Situazione Economica Equivalente* hanno diritto al seguente contributo:

Intervalli di valore ISEE	Contributo per studenti iscritti entro la durata del corso di studi	Contributo per studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata del corso di studi
fino a € 16.223,41	€ 900,00	€ 450,00
da € 16.223,42 a € 17.845,75	€ 500,00	€ 250,00
da € 17.845,76 a € 20.264,78	€ 400,00	€ 200,00
da € 20.264,79 a € 24.335,11	€ 250,00	€ 125,00

Per gli iscritti a corsi di studio che rilasciano titoli doppi o multipli o congiunti e che trascorrono un periodo all'estero presso l'Ateneo partner il contributo sarà ridotto del 50% in caso di soggiorno di 6 mesi o del 100% per periodi superiori a 6 mesi.

In caso di revoca dell'alloggio per perdita dell'idoneità ai benefici si perde il diritto al prepagato per l'accesso al servizio ristorativo indipendentemente dal periodo trascorso in alloggio e la quota del prepagato eventualmente utilizzata dovrà essere rimborsata.

In caso di rinuncia all'alloggio o di revoca per gravi violazioni del Regolamento delle Residenze spetta il 50% del prepagato per l'accesso al Servizio ristorativo.

In entrambi i casi la quota del prepagato eccedente il 50% eventualmente utilizzata dovrà essere rimborsata.

In entrambi i casi restano confermati l'importo in denaro e l'integrazione per le attività sportive di cui all'art. 3 del Bando Borse di studio.

Gli studenti che optano per il regime a tempo parziale possono fruire del prepagato per un periodo pari alla durata massima di assegnazione prevista per l'erogazione della borsa di studio (cfr. art. 1 Norme generali).

Art. 3

(Prepagato per l'accesso agevolato ai servizi ristorativi per gli studenti non compresi nell'art. 2)

1. Gli studenti assegnatari di borsa di studio, non compresi nell'art. 2, possono richiedere che una quota di borsa di studio sia convertita in prepagato per il servizio ristorativo. In tal caso l'Azienda erogherà un importo aggiuntivo, pari al 50%. Pertanto, sono individuate quattro quote di borsa di studio che è possibile convertire in servizio ristorativo, a cui corrispondono quattro diversi contributi dell'Azienda, secondo il prospetto sotto riportato:

Importo borsa convertito in servizio ristorazione	Contributo ER.GO	Importo complessivo di prepagato per il servizio ristorativo
€ 200	€ 100	€ 300
€ 400	€ 200	€ 600
€ 500	€ 250	€ 750
€ 600	€ 300	€ 900

La richiesta di conversione di una quota della borsa di studio in prepagato deve essere contestuale alla domanda di borsa e non è revocabile, fatti salvi casi particolari documentati (es. allergie, etc...) o per ubicazione del corso frequentato in un luogo privo di servizi ristorativi di ER.GO, da segnalare entro la scadenza dei ricorsi delle graduatorie di borsa di studio.

2. Gli studenti di cui al punto c) del precedente art. 1, idonei alla borsa di studio ma non assegnatari per indisponibilità delle risorse finanziarie, ricevono un contributo di € 500,00.
3. Gli studenti di cui al punto d) del precedente art. 1, ricevono un contributo di € 300,00. In caso di carenza di fondi il contributo verrà erogato prioritariamente agli studenti assegnatari di borsa di studio nell'a.a. 2022/2023.
4. Il contributo di cui al precedente comma 3 è incompatibile con quello previsto per gli studenti di cui al comma 1.
5. I contributi per l'accesso agevolato al servizio ristorativo per gli studenti di cui al punto d) del precedente articolo 1 sono assegnati, compatibilmente con la disponibilità di risorse finanziarie, dopo il pagamento della borsa di studio a tutti gli idonei, sulla base di graduatorie formulate con gli stessi criteri previsti per le graduatorie di borsa di studio.

Art. 4

(Modalità di fruizione del prepagato per l'accesso ai servizi ristorativi)

1. L'importo convertito in servizio ristorativo è utilizzabile tramite strumento elettronico contenente codice di riconoscimento scaricabile dal dossier utente.
2. Il termine ultimo per l'utilizzo del prepagato di cui all'art. 2 (BAPS) è il 31 dicembre 2023. Agli studenti di cui all'art. 3 (studenti assegnatari di borsa di studio) che al 31/12/2023 abbiano ancora una quota residua di prepagato sarà azzerata la quota rimanente di contributo ER.GO, mentre la quota di borsa di studio convertita potrà essere utilizzata anche nei successivi anni accademici del proprio percorso di studi.

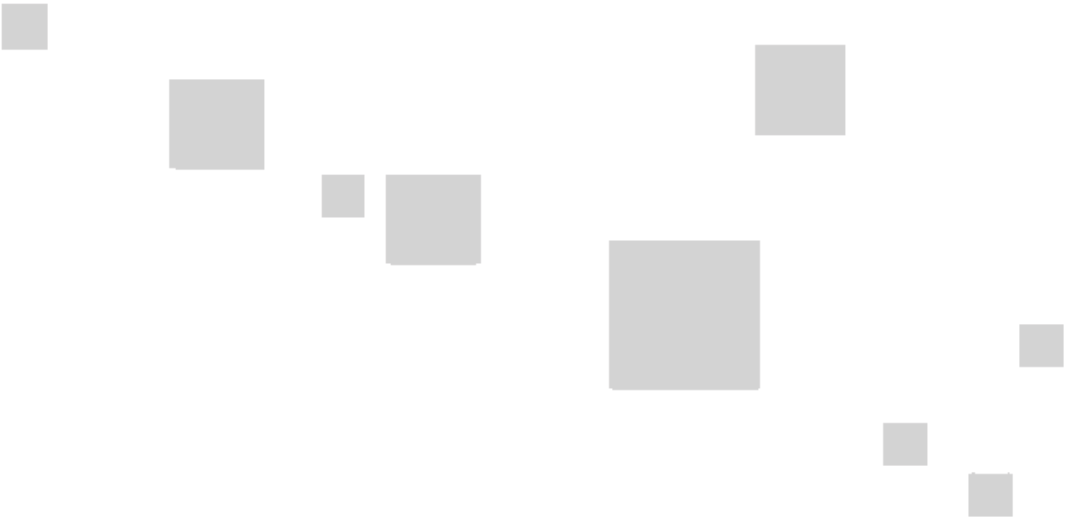
Art. 5

(Revoca del prepagato)

1. Gli studenti che incorrano nella revoca della borsa di studio a seguito degli accertamenti sui dati di merito, di iscrizione ed economici devono restituire l'intero importo della borsa e il contributo erogato da ER.GO per l'accesso al servizio ristorativo. ER.GO bloccherà l'utilizzo del titolo di accesso al servizio ristorativo a far data dal provvedimento di revoca della borsa.

2. Gli studenti idonei non assegnatari di borsa di studio che perdano l'idoneità a seguito degli accertamenti sui dati di merito, di iscrizione ed economici devono restituire il contributo erogato da ER.GO per l'accesso al servizio ristorativo. ER.GO bloccherà l'utilizzo del titolo di accesso al servizio ristorativo a far data dal provvedimento di revoca della borsa.
3. Alle matricole che incorrano nella revoca della borsa di studio per non aver conseguito il merito richiesto al 30 novembre 2023 e agli iscritti ad anni successivi al primo che non raggiungano entro il 10/08/2023 i crediti di cui alla Tabella 6 si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
4. Gli studenti di cui al punto d) dell'art. 1 per i quali dai controlli effettuati secondo le disposizioni di cui alle Norme Generali, risulti il mancato possesso dei requisiti economici, di merito e di iscrizione universitaria¹ incorrono nella revoca del contributo di € 300,00 eventualmente assegnato e sono tenuti alla restituzione della quota già consumata.

¹ Cfr. art. 6 delle Norme Generali.



Bando di concorso per contributi di mobilità internazionale

approvato il 30/06/2022

SOMMARIO

Mobilità internazionale

Oggetto	art. 1
Importo dei contributi	art. 2
Destinatari	art. 3
Incompatibilità e revoche	art. 4
Modalità e scadenza di presentazione delle domande	art. 5
Assegnazione dei contributi	art. 6
Pagamento	art. 7

Art. 1 (Oggetto)

1. ER.GO mette a concorso contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini (SSML) e del CIELS Bologna, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea che di programmi non comunitari, per un ammontare complessivo di € 200.000,00.

Art. 2 (Importo dei contributi)

1. Il contributo è unico, a sostegno delle spese di alloggio e vitto. L'importo del contributo è mensile ed è assegnato per la durata del periodo di permanenza all'estero, fino ad un massimo di dieci mesi, indipendentemente dal Paese di destinazione.
2. La quota mensile è fissata in € 600,00 complessivi. Se lo studente usufruisce di una borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o di altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani, dal contributo mensile viene detratto l'ammontare di tali finanziamenti. Es. lo studente vincitore per cinque mesi di Borsa Erasmus + pari a € 240,00 mensili, senza integrazioni economiche ulteriori, se assegnatario del contributo di mobilità internazionale, riceverà da ER.GO € 360,00 mensili per il periodo di cinque mesi di permanenza all'estero.
3. Al contributo mobilità è associato il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno a concorrenza delle spese sostenute e di un importo massimo pari a:
 - € 100,00 per i Paesi Europei;
 - € 500,00 per i Paesi Extraeuropei.
4. Per gli studenti iscritti all'ulteriore semestre rispetto alla durata dei corsi di studio il contributo è attribuito per un massimo di cinque mesi, indipendentemente dal periodo di permanenza all'estero nel corso dell'anno accademico di riferimento, mentre resta invariato il rimborso delle spese di viaggio.

Art. 3 (Destinatari)

1. I contributi per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale sono destinati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i livelli di corso (fin dal primo anno per gli studenti iscritti alla laurea magistrale, ai corsi di specializzazione e ai dottorati di ricerca), idonei alla borsa di studio di ER.GO per l'a.a. 2022/2023 e vincitori di borsa di studio per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale presso le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma e presso gli Istituti AFAM, la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e il CIELS Bologna per l'a.a. 2022/2023.
2. Il contributo per la mobilità internazionale **può essere assegnato per una sola volta durante ciascun corso di studi**. Agli studenti degli AFAM e della SSML il contributo può essere concesso una sola volta nel corso di tutti gli studi.

Art. 4 (Incompatibilità-revoche)

1. Il contributo può essere concesso solo se il periodo di studio all'estero e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti/esami nell'ambito del proprio corso di studi

in Italia o sia finalizzato alla predisposizione della prova/tesi conclusiva. In caso contrario è prevista la revoca del contributo con obbligo di restituzione delle somme eventualmente già percepite, anche a titolo di rimborso delle spese di viaggio.

2. Parimenti, in caso di revoca della borsa di studio ER.GO o di perdita dell'idoneità della stessa (compreso il caso del mancato raggiungimento dei requisiti di merito per il mantenimento della borsa di studio assegnata), lo studente è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di contributo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale e a titolo di rimborso delle spese di viaggio, alle stesse condizioni previste per la restituzione della borsa di studio.
3. Il contributo mobilità è incompatibile con altri finanziamenti concessi da ER.GO per esperienze di tirocini all'estero.
4. Qualora gli altri finanziamenti attribuiti (borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM, anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani) comportino, rispetto al periodo complessivo di fruizione, il superamento della quota mensile di € 600,00, il contributo per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale assegnato da ER.GO sarà revocato, con obbligo di restituzione delle somme percepite.

Art. 5

(Modalità e scadenza di presentazione delle domande)

1. Le modalità di presentazione della domanda e i termini di scadenza sono gli stessi previsti per la borsa di studio.

Art. 6

(Graduatoria e assegnazione dei contributi)

1. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi richiesti superi l'ammontare del finanziamento stanziato, per l'assegnazione sarà predisposta una graduatoria unica per le Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, per gli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), per la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini (SSML) e per il CIELS Bologna.
2. La graduatoria è formulata in ordine decrescente di merito: per gli studenti di anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e dei diplomi accademici di primo e secondo livello, il punteggio merito è determinato come previsto all'Art. 15.3 delle Norme Generali, comma 2; per gli studenti del primo anno di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello e per gli specializzandi e i dottorandi il punteggio merito è dato dal voto di laurea normalizzato, calcolato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea conseguito meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio). A parità di merito, la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE. In caso di ulteriore parità la precedenza è accordata sulla base della minore età anagrafica.
Nella graduatoria è accordata la precedenza agli studenti di anni successivi dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico, dei diplomi accademici di primo e secondo livello e agli studenti del primo anno di laurea magistrale o di diploma accademico di secondo livello ed hanno la priorità gli studenti assegnatari del beneficio Borsa di Studio +Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS) e, in subordine, gli studenti che non hanno fruito del contributo di mobilità internazionale nel precedente corso di studi.

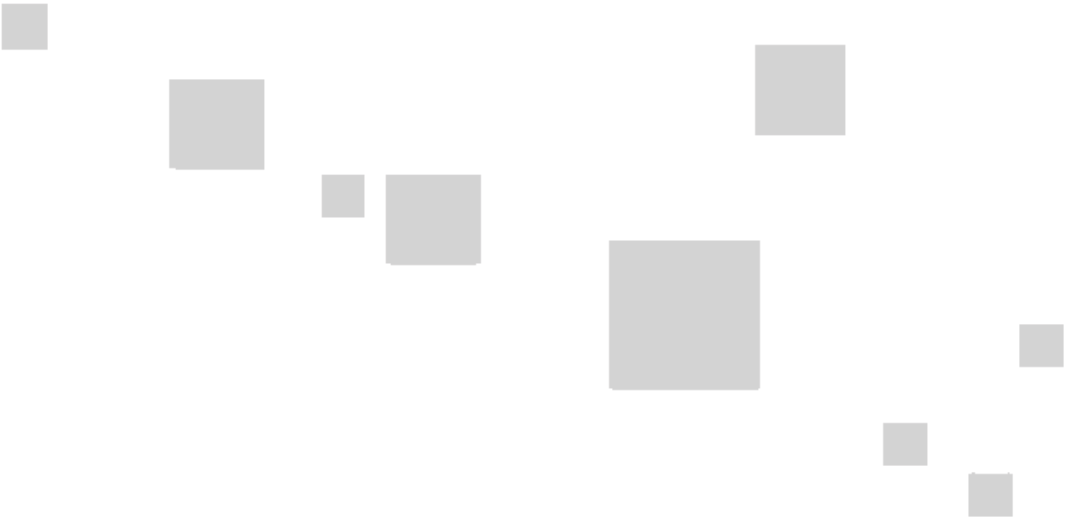
3. ER.GO comunica l'esito della graduatoria mediante pubblicazione su DOSSIER UTENTE, entro il mese di marzo 2023.
4. L'assegnazione del contributo di mobilità comporta la rideterminazione della borsa di studio nell'importo "in sede", indipendente dalla residenza degli studenti assegnatari (cfr. art. 8 Bando Borse di studio). Lo studente assegnatario può scegliere di mantenere la borsa di studio dell'importo originariamente assegnato, rinunciando al contributo di mobilità.
5. Per gli studenti titolari del beneficio Borsa di Studio +Alloggio gratuito + Prepagato ristorazione + Sport presso il Centro Universitario Sportivo (BAPS) l'assegnazione del contributo di mobilità internazionale non comporta rideterminazione di importo.
6. Per gli studenti iscritti ai corsi interateneo "MUNER" e agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna la graduatoria e l'assegnazione del contributo terranno conto della sede didattica dove si svolgerà il primo semestre. Qualora la sede didattica del secondo semestre comporti una variazione della condizione di studente IN SEDE, PENDOLARE o FUORI SEDE, l'entità del contributo assegnato potrà essere rideterminato.

Art. 7 (Pagamento)

1. L'Azienda provvederà direttamente a verificare con le Università e gli Istituti AFAM la titolarità di borse per la mobilità, il riconoscimento accademico, il periodo concordato di durata, l'effettivo periodo di fruizione della borsa e l'esatto ammontare degli altri finanziamenti attribuiti (borsa di studio erogata grazie ai fondi dell'Unione Europea e/o in base ad accordi bilaterali anche non comunitari e/o altra forma di sostegno economico erogato dalle Università e Istituti AFAM, anche a valere sul fondo per il Sostegno dei Giovani).
2. Il pagamento del contributo è subordinato alle verifiche di cui sopra ed è effettuato in due rate, alle **scadenze indicative**¹ di seguito riportate:
 - prima rata, pari al 50% dell'importo spettante, entro il 31 marzo 2023;
 - seconda rata, pari al saldo, a partire dal 30 ottobre 2023.
 Il pagamento del saldo è in ogni caso subordinato alla verifica dell'effettiva convalida dei crediti per gli esami sostenuti all'estero, da parte dell'Università o Istituto di provenienza. Unitamente alla seconda rata sarà effettuato il rimborso delle spese di viaggio, nell'importo definito dal comma 3 art. 2 del presente bando, a condizione che lo studente invii alla sede territoriale di ER.GO di riferimento i titoli di viaggio in originale, entro 30 giorni dalla data di rientro, tramite raccomandata R.R. (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo info@postacert.er-go.it o tramite DOSSIER UTENTE nella sezione documenti da inviare/inviati all'Azienda.
3. Il saldo del contributo è commisurato all'effettivo periodo di permanenza all'estero e all'effettivo importo delle spese sostenute per il viaggio, avendo comunque a riferimento il numero di mesi dichiarati in domanda e rispetto ai quali il contributo è stato assegnato².

¹ Le scadenze di pagamento del contributo sono indicative e possono variare in relazione alla tempistica con la quale le Università/Istituti universitari renderanno disponibili i dati definitivi.

² Non si darà luogo a maggiorazioni del contributo assegnato nel caso in cui ci sia un prolungamento del soggiorno all'estero o comunque un diverso calendario di durata del soggiorno.



Bando per interventi straordinari

approvato il 30/06/2022

SOMMARIO

Gli interventi straordinari

Finalità	Art. 1
Oggetto	Art. 2
Incompatibilità	Art. 3
Destinatari	Art. 4
Modalità e scadenze di presentazione delle domande	Art. 5
Assegnazione	Art. 6
Modalità di erogazione degli interventi straordinari	Art. 7
Disposizioni transitorie causa COVID-19	Art. 8

Art. 1 (Finalità)

1. Gli interventi straordinari costituiscono una forma di parziale sostegno allo studio per studenti che perdono i requisiti di merito a causa del verificarsi di un evento di particolare ed eccezionale gravità e che si trovano in particolare stato di disagio economico, per consentire loro di rientrare nel sistema dei servizi nell'anno successivo o conseguire il titolo di studio.
2. Gli eventi che normalmente sono presi in considerazione, soltanto se adeguatamente documentati, sono i seguenti:
 - gravi patologie dell'interessato;
 - gravi patologie o decessi di familiari conviventi con l'interessato;
 - grave ed imprevedibile peggioramento delle condizioni economiche familiari o personali;
3. ER.GO si riserva di valutare eventuali richieste di contributo economico da parte di studentesse con carriera attiva, madri con figlio entro il primo anno di vita, solo laddove il nucleo familiare sia costituito esclusivamente dalla madre e dal figlio, in carenza di rete parentale.
4. Potranno inoltre essere valutate situazioni di particolare difficoltà derivanti dalla necessità di prestare assistenza e cura ad un componente del proprio nucleo familiare non autosufficiente.

Art. 2 (Oggetto)

1. Gli interventi straordinari sono:
 - contributo compreso tra un minimo di € 250,00 e un massimo di € 2.000,00;
 - alloggio a retta da studente in graduatoria (tabella 1 del bando di concorso ai servizi residenziali).
2. I contributi sono concessi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e comunque nel limite massimo di € 65.000,00.

Art. 3 (Incompatibilità)

1. Gli interventi straordinari sono incompatibili tra loro e con la borsa di studio.
2. Nell'intero corso degli studi si può usufruire di una sola forma di intervento straordinario e per una sola volta.
3. Gli interventi straordinari erogati da ER.GO sono incompatibili con i contributi in denaro, aventi le stesse finalità, erogati dalle Università per l'a.a. 2022/2023. In alcuni casi potrebbero esserci interventi integrati con gli Atenei.

Art. 4 (Destinatari)

1. I contributi sono riservati agli studenti assegnatari di borsa di studio nell'a.a. 2021/2022.
2. L'assegnazione straordinaria di alloggio è riservata agli studenti già assegnatari di alloggio nell'a.a. 2021/2022.

3. Possono usufruire dei contributi gli studenti iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, agli AFAM, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e al CIELS Bologna, dal 2° anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea triennale o a ciclo unico. Possono usufruirne gli studenti iscritti dal primo anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea di secondo livello.
4. Possono usufruire dell'assegnazione straordinaria di alloggio gli studenti iscritti alle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, agli AFAM, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e al CIELS Bologna dal 2° anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea triennale o a ciclo unico. Possono usufruirne gli studenti iscritti dal primo anno al primo anno fuori corso finale dei corsi di laurea di secondo livello.
5. Non possono fruire degli interventi straordinari gli studenti con un ISEE superiore a € 24.335,11 e un ISPE superiore a € 50.000,00¹.
6. Non possono usufruire degli interventi straordinari gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione, ai dottorati di ricerca e ai master.

Art. 5

(Modalità di presentazione delle domande-scadenze)

1. La domanda, sia per le richieste di assegnazione straordinaria di posto alloggio sia per le richieste di contributo straordinario, deve essere presentata **esclusivamente tramite INTERNET**, collegandosi al sito www.er-go.it, accedendo a DOSSIER UTENTE e selezionando dal menù MODULISTICA "Modulo interventi straordinari".
2. La domanda deve essere supportata da documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato. Nel caso in cui vengano indicate gravi patologie dell'interessato o dei familiari conviventi occorre presentare idonea **certificazione specialistica**. Qualora questa non sia stata rilasciata in Italia dovrà essere prodotta, pena la non ammissibilità, nella stessa modalità prevista per la documentazione relativa alla situazione economica e familiare degli studenti internazionali, come specificato nell'art. 2.3 e seguenti delle Norme Generali del Bando Benefici 2022/2023.
3. La documentazione di cui al comma 2 dovrà pervenire tramite DOSSIER UTENTE nella sezione Corrispondenza/Invia documentazione/documentazione interventi straordinari, entro gli stessi termini di scadenza di presentazione della domanda on line come indicati nei successivi comma 4 e comma 5.
4. Le domande di assegnazione straordinaria di alloggio debbono essere presentate **dal 4 luglio al 10 agosto 2022**. Entro lo stesso termine gli studenti devono comunque presentare la domanda di alloggio ordinaria².
5. Le domande di contributi straordinari devono essere presentate dal **24 ottobre 2022 al 29 dicembre 2022**. Gli studenti che non hanno presentato già domanda per altri benefici durante l'a.a. 2022/2023 devono preventivamente acquisire l'Attestazione ISEE 2022 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, in quanto i dati in essa contenuti dovranno essere autocertificati nella domanda.
Analogamente gli studenti internazionali, in assenza della domanda benefici a.a. 2022/2023, dovranno produrre la documentazione riferita alla condizione economica e familiare, attenendosi a quanto specificato nell'art. 2.3 delle Norme Generali e seguenti del Bando Benefici a.a. 2022/2023.

¹ Per le modalità di valutazione delle condizioni economiche si rinvia all'Art. 7 "Requisiti economici" delle Norme Generali.

² Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia all'Art. 14 "Come presentare domanda" delle Norme Generali.

6. Non sono prese in considerazione richieste di interventi straordinari tardive, né integrazioni documentali successive alle rispettive scadenze di presentazione delle domande di assegnazione straordinaria di alloggio e di contributi.
7. ER.GO si riserva di valutare domande di contributo straordinario pervenute dopo il termine, in caso di eventi eccezionali intervenuti successivamente alla scadenza, debitamente documentati.

Art. 6 (Assegnazione)

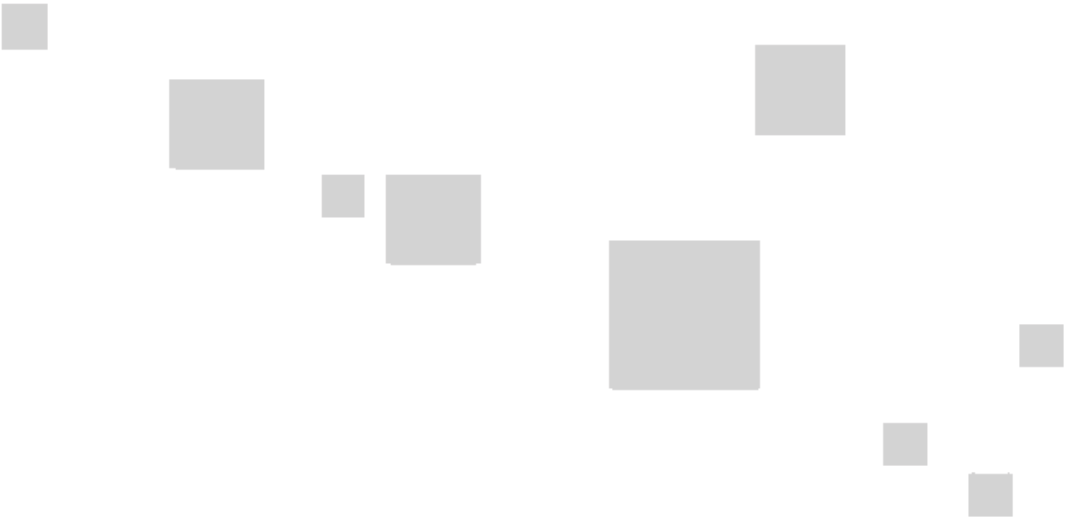
1. Gli interventi straordinari sono assegnati in base alla valutazione della documentazione presentata e tenendo conto del curriculum di merito; è facoltà di ER.GO richiedere un colloquio per approfondire la situazione sottoposta dallo studente richiedente. L'intervento è assegnato ad insindacabile giudizio di ER.GO.
2. Non sono prese in considerazione motivazioni ed eventi che non si pongano in stretta connessione causale/temporale con la mancanza dei requisiti di merito.
3. Non sono altresì prese in considerazione domande in cui sia fatto riferimento unicamente all'Attestazione ISEE.
4. I contributi economici sono assegnati a decorrere dal 30/04/2023.
5. A tutti gli studenti richiedenti il contributo economico verrà inviata, tramite DOSSIER UTENTE, una comunicazione personale contenente l'esito della richiesta presentata.

Art. 7 (Modalità di erogazione degli interventi straordinari)

1. L'erogazione avviene con le seguenti modalità, in base alla tipologia di intervento assegnato:
 - a) posto alloggio: assegnazione straordinaria del posto alloggio a retta da studente in graduatoria (tabella 1 del bando di concorso ai servizi residenziali).
 - b) contributo in denaro: l'erogazione può avvenire in due modalità; in una unica soluzione oppure in più tranches nei casi in cui sia necessario verificare l'avvenuta ed effettiva ripresa degli studi.
2. Per entrambi gli interventi è previsto, a seguito dell'assegnazione, un monitoraggio da parte di ER.GO della ripresa e/o dell'evolversi del percorso formativo dell'assegnatario al fine di valutare, a fronte dell'intervento, il coinvolgimento effettivo e fattivo dello studente nel recupero del deficit di merito causato dagli eventi eccezionali e straordinari valutati.

Art. 8 (Disposizioni transitorie causa COVID-19)

1. ER.GO si riserva di valutare eventuali richieste di contributo in denaro e/o servizi, per stati di particolare disagio, adeguatamente documentati, motivati dall'eccezionalità dell'epidemia COVID-19, nel rispetto dei limiti massimi di cui all'art. 2 e ferme le incompatibilità di cui all'art. 3, commi 1 e 3.



Bando di concorso per interventi in favore di studenti con disabilità

approvato il 30/06/2022

SOMMARIO

Interventi in favore di studenti con disabilità

Oggetto	art. 1
Destinatari	art. 2

Capo I Servizio di aiuto personale

Tipologia e modalità di svolgimento del servizio	art. 3
Concorso dello studente alle spese	art. 4
Criteri per l'erogazione del servizio	art. 5
Revoca del servizio	art. 6
Requisiti richiesti	art. 7
Modalità e termini di presentazione delle domande	art. 8

Capo II Servizio residenziale

Numero degli alloggi messi a concorso	art. 9
Destinatari	art.10
Importo della retta	art.11
Modalità e termini di presentazione delle domande	art.12
Criteri per le assegnazioni	art.13
Rinvio	art.14

Capo III Contributi

Tipologia ed entità dei contributi	art. 15
Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi	art. 16
Entità dei contributi	art. 17
Modalità di presentazione delle domande - scadenze	art. 18
Modalità di erogazione	art. 19
Divieto di cumulabilità	art. 20

Art. 1 (Oggetto)

1. ER.GO interviene in favore di studenti con disabilità mettendo a disposizione:
 - servizio di aiuto personale;
 - alloggi privi di barriere architettoniche;
 - contributi finalizzati all'acquisto di ausili didattici ed a favorire la mobilità, per un importo complessivo di € **30.000,00**.

Art. 2 (Destinatari)

1. Gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% (di seguito "studenti con disabilità"), dell'Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, Parma, degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Emilia-Romagna, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e CIELS Bologna.
2. Gli studenti di cui al comma 1, iscritti ai corsi interateneo "MUNER" o agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, fruiscono degli interventi di cui all'art. 1 presso la sede didattica del corso.
3. Si rinvia ai successivi capi per gli specifici requisiti richiesti per le singole provvidenze.

CAPO I SERVIZIO DI AIUTO PERSONALE

Art. 3 (Tipologia e modalità di svolgimento del servizio)

1. Il servizio, in caso di assegnazione di alloggio presso una Residenza Universitaria, consiste nell'aiuto nelle attività domestiche (alzata e messa a letto con vestizione, svestizione, accompagnamento in bagno, pulizia e igiene personale, preparazione colazione e pasti con eventuale somministrazione, lavaggio stoviglie e riordino cucina, riordino degli effetti personali presenti nella camera, lavaggio e stiraggio indumenti e loro collocazione negli armadi). Non sono previsti interventi di aiuto al di fuori della Residenza Universitaria (trasporti, accompagnamenti ecc.) né di tutorato.
2. Il servizio viene erogato, nei limiti delle risorse disponibili, in modo individualizzato ed integrato con i servizi di altri enti a cui alcuni interventi competono per legge.
3. L'Azienda può garantire ulteriori servizi anche all'esterno delle proprie Residenze Universitarie solo nell'ambito di una progettazione integrata di servizi con altri soggetti istituzionali, Università, ASL ed Enti Locali. In tal caso l'intervento finanziario dell'Azienda non potrà superare l'importo massimo nell'anno accademico di cui al successivo art. 4.
4. Il servizio può essere organizzato o svolto da:
 - associazioni del settore convenzionate,
 - società di servizi, selezionata da ER.GO tramite avvisi pubblici,
 - studenti che prestano attività di volontariato. **Il servizio potrà essere assegnato solo in caso di effettiva disponibilità delle domande di volontariato.**

La scelta della modalità di erogazione del servizio è a totale discrezione di ER.GO. La società di servizi o di associazioni convenzionate viene utilizzata, di norma, nei casi di disabilità locomotoria grave, ponendo a carico dello studente un concorso mensile alle spese e un tetto massimo di spesa, come al successivo art. 4. I volontari, in questi casi, se saranno disponibili in base alle domande e successiva selezione, vengono aggiunti, per le attività di aiuto domestico, a supporto, in gruppi di 2/3 studenti.

ER.GO effettuerà verifiche sul corretto utilizzo del servizio.

I volontari vengono selezionati e resi disponibili prioritariamente per studenti con disabilità con requisiti di reddito e di merito.

5. Al fine di garantire l'efficacia del servizio, lo studente con disabilità locomotoria grave, che sarà assegnato nelle Residenze ER.GO, dovrà venire dotato di sollevatore o tavoletta per trasferimento che è fornito dalla Azienda Sanitaria Locale di residenza. ER.GO si riserva di valutare, caso per caso, la compatibilità del livello di autonomia dello studente rispetto alla permanenza in studentato ed ai servizi offerti.
6. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio di aiuto personale tramite società di servizi e tramite volontari, si rimanda al "Regolamento del servizio di aiuto personale", che verrà distribuito agli studenti interessati al servizio e fatto sottoscrivere per accettazione. In particolare:
 - gli operatori della società di servizi effettuano un massimo di 3 presenze, della durata minima di un'ora, nell'arco della giornata, suddivise fra mattino, pomeriggio e sera. Non è prevista l'assistenza notturna.
 - gli studenti volontari offrono una prestazione minima giornaliera di 1 ora, riconducibile ad un impegno di 7 ore a settimana (nel caso il fine settimana non siano presenti).

Qualora gli interventi sopra descritti non siano sufficienti, o in mancanza di offerte di volontariato, in alternativa, l'Azienda può valutare, qualora sussistano le condizioni e a suo insindacabile giudizio, di ospitare nella Residenza un familiare/badante dello studente con disabilità. In tal caso, se l'ISEE dello studente interessato non supera i 24.335,11 euro non è richiesto il pagamento della retta per il familiare/badante ma un concorso ai costi di gestione del posto letto occupato di € 65,00 mensili.

Art. 4

(Concorso dello studente alle spese sostenute per il servizio di aiuto personale)

1. Lo studente che usufruisce del servizio dovrà concorrere alle spese sostenute per l'utilizzo della società di servizi o dell'associazione di volontariato convenzionata. Il concorso alle spese deve essere corrisposto ad ER.GO, fino ad un massimo di **€ 287,00 mensili** per gli studenti assegnatari di alloggio.
Nel caso in cui una famiglia, con ISEE fino a € 24.335,11, abbia due figli disabili, che usufruiscono contemporaneamente del servizio di aiuto personale, concorre alle spese con un totale di € 500,00 mensili.
Per le famiglie con ISEE fino a € 9.522,00 il contributo mensile richiesto è di € 155,00 mensili.
2. Il pagamento della quota mensile di cui al precedente comma deve essere effettuato entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui si è maturata la spesa.
3. In caso di tardato pagamento l'importo dovuto sarà maggiorato dell'indennità di mora di € 16,00, fermo restando quanto previsto al successivo art. 6.
4. Il tetto massimo di spesa a carico di ER.GO varia a seconda della condizione economica familiare nel modo seguente:

Soglia ISEE	Spesa massima per il servizio
Fino a € 24.335,11	€ 15.500,00
Da € 24.335,12 a € 28.000,00	€ 10.000,00
Da € 28.000,01 a € 32.000,00	€ 5.000,00

Oltre la soglia ISEE di € 32.000,00 il servizio è a totale carico della famiglia.

5. Nel caso di studenti ipovedenti o non vedenti assegnati presso una propria Residenza Universitaria, l'Azienda, di norma, impiega per il servizio di aiuto personale studenti che prestano attività di volontariato ai sensi dello specifico bando di concorso, in misura non superiore a 2. Qualora uno studente ipovedente o non vedente richieda l'assegnazione di un ulteriore studente volontario, il soddisfacimento della richiesta è subordinato alle effettive disponibilità ed in ogni caso l'interessato dovrà sostenere gli oneri della borsa di studio incentivante riconosciuta all'ulteriore studente volontario, del valore massimo annuale di € 500,00.
6. La spesa del servizio di aiuto personale, sia tramite la società di servizi convenzionata sia tramite volontari, è a **totale carico degli studenti con disabilità ospiti nelle Residenze ER.GO non idonei nelle graduatorie formulate sulla base dei requisiti di reddito e merito oppure solo sulla base dei requisiti di merito.**

Art. 5

(Criteri per l'erogazione del servizio)

1. Sulla base delle risorse disponibili, ER.GO fornisce il servizio utilizzando i seguenti criteri:
 - avere già usufruito del servizio nell'a.a. 2021/2022;
 - valutazione, eventualmente **in modo congiunto con il Servizio Studenti con Disabilità delle Università**, della situazione individuale in termini di tipologia e grado di disabilità, situazione economica familiare, interventi (in denaro o in servizi o in attrezzature) forniti da terzi;
 - ordine temporale della richiesta nell'ambito degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale, ai corsi di studio dei vecchi ordinamenti e ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato o agli equivalenti corsi degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e CIELS Bologna.
2. **Non si procederà all'assegnazione del servizio in caso di pendenze debitorie maturate negli anni accademici precedenti nei confronti dell'Azienda a qualunque titolo.**
3. **Le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico potranno prendere possesso dell'alloggio solo se regolarmente iscritte alle Università/Istituti AFAM (presentandosi con copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2022/2023).**

Art. 6

(Revoca del servizio)

1. Il servizio viene revocato nel caso in cui lo studente lo utilizzi impropriamente o nel caso di mancato pagamento del contributo alle spese di cui al precedente art. 4. Un ritardo di oltre sessanta giorni è considerato mancato pagamento.
2. L'aiuto domiciliare viene sospeso qualora lo studente incorra nella revoca dell'alloggio.

Art. 7

(Requisiti richiesti)

1. Il requisito di merito richiesto per accedere al servizio, tramite associazioni del settore convenzionate o una società di servizi, corrisponde a quello richiesto per l'accesso agli alloggi.
2. Per quanto riguarda il requisito economico si rinvia a quanto previsto al precedente art. 4.

Art. 8

(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di servizio di aiuto personale sono da compilare e perfezionare on line contestualmente alla domanda di alloggio, entro le seguenti scadenze:

	SCADENZA DOMANDA ON LINE	SCADENZA PERFEZIONAMENTO CON PIN
Alloggio (e BAPS) per gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi	Dal 4 luglio al 10 agosto 2022 ¹	entro il 12 agosto 2022
Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi		
Alloggio per: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022	entro il 2 settembre 2022

2. Per la compilazione del modulo di domanda è indispensabile essere in possesso della Attestazione ISEE 2022. Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale), alle sedi territoriali INPS o al Comune di residenza e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario. Il calcolo dell'ISEE sarà disponibile fino a 15 giorni dopo la richiesta. **È importante quindi attivarsi tempestivamente per ottenere la nuova Attestazione ISEE².**

Capo II
SERVIZIO RESIDENZIALE

Art. 9

(Numero degli alloggi messi a concorso)

1. È prioritariamente riservato a studenti con disabilità un numero minimo di alloggi:
- 20 alloggi presso la sede di Bologna, 4 presso la sede di Forlì, 5 a Rimini e 2 a Cesena;
 - 4 alloggi presso la sede di Ferrara;
 - 10 alloggi presso la sede di Modena e 4 presso la sede di Reggio Emilia;
 - 10 alloggi presso la sede di Parma.
2. Nell'individuazione degli alloggi da assegnare si terrà conto delle specifiche esigenze degli interessati, compatibilmente con gli alloggi liberi a disposizione.

Art. 10

(Destinatari)

1. Possono partecipare al presente Bando gli studenti "fuori sede", così come definiti nel Bando Borse di studio. Potranno essere valutate richieste anche da parte di studenti pendolari, se adeguatamente motivate e corredate da certificazione dell'ASL competente, da inviare ad ER.GO entro il termine della scadenza della domanda di alloggio. Si terrà conto anche del parere del Servizio Studenti con Disabilità delle Università.

¹ La scadenza indicata riguarda anche l'eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.

² Per informazioni ulteriori consultare la Guida all'ISEE a.a.2022/2023.

2. Gli studenti devono, inoltre, essere in possesso dei requisiti di reddito e di merito o di solo merito.
3. Non si procederà all'assegnazione del servizio in caso di pendenze debitorie maturate negli anni accademici precedenti nei confronti dell'Azienda a qualunque titolo.
4. Le matricole dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico potranno prendere possesso dell'alloggio solo se regolarmente iscritte alle Università/Istituti AFAM (presentandosi con copia della ricevuta di pagamento delle tasse universitarie per l'a.a. 2022/2023).

Art. 11
(Importo della retta)

1. Gli importi delle rette mensili sono indicate nelle Tabelle dei bandi di concorso per i servizi residenziali delle sedi territoriali di ER.GO.
2. Gli studenti, che entrano in alloggio per la prima volta, in possesso dei soli requisiti di merito corrispondono la tariffa ospiti come previsto del Bando di concorso per i servizi residenziali per tutta la durata dell'assegnazione.

Art. 12
(Modalità e termini di presentazione delle domande)

1. Scadenze per la presentazione della domanda di alloggio.

	SCADENZA DOMANDA ON LINE	SCADENZA PERFEZIONAMENTO CON PIN
Alloggio (e BAPS) per gli studenti già assegnatari di posto alloggio in a.a. 2021/2022 (CONFERME): - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e dei corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorati e SPISA - primi e anni successivi	Dal 4 luglio al 10 agosto 2022 ³	entro il 12 agosto 2022
Alloggio per studenti NUOVI RICHIEDENTI a.a. 2022/2023: - iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale e ai corsi di 1° e 2° livello degli Istituti AFAM; - iscritti ai corsi di specializzazione, dottorato e SPISA primi anni e anni successivi		
Alloggio per: - matricole dei corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico e dei corsi di 1° livello degli Istituti AFAM - matricole dei corsi di laurea magistrale e dei corsi di 2° livello degli Istituti AFAM nuovi richiedenti a.a. 2022/2023	Dal 4 luglio all'1 settembre 2022	entro il 2 settembre 2022

2. Per le modalità fare riferimento all'art. 14 "Come presentare domanda" delle Norme Generali.

Art. 13
(Criteri per le assegnazioni)

1. ER.GO nelle assegnazioni accorda la precedenza nell'ordine a:
 - studenti già assegnatari nell'anno accademico antecedente;
 - ordine di graduatoria, previa valutazione, **eventualmente in modo congiunto con il Servizio Studenti con Disabilità delle Università**, del grado di praticabilità ed efficacia dell'inserimento nelle strutture ER.GO.
2. Solo qualora rimangano alloggi disponibili, si procede alle assegnazioni per gli studenti iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato, fatto salvo per gli studenti "conferme".

³ La scadenza indicata riguarda anche l'eventuale richiesta di assegnazione straordinaria di alloggio.

Art. 14

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si rinvia al Bando per i servizi residenziali.

Capo III CONTRIBUTI

Art. 15

(Tipologia ed entità dei contributi)

1. ER.GO mette a concorso i seguenti contributi per agevolare la fruizione dell'attività didattica:
 - a) contributi finalizzati all'acquisto di ausili didattici speciali e/o di attrezzature rivolti prioritariamente a studenti con grave disabilità motoria, sensoriale o del linguaggio (non vedenti e sordomuti), tenendo conto di eventuali altri supporti già forniti con le stesse finalità da altri enti. L'assegnazione è subordinata alla valutazione dell'adeguatezza degli ausili didattici e attrezzature per le quali è richiesto il contributo, che ER.GO svolge d'intesa con il Servizio Studenti con Disabilità delle Università, valutando anche l'eventuale intervento già concesso da altri enti per la stessa finalità. Quindi gli studenti interessati non devono presentare alcuna attestazione da parte dell'Università.
 - b) contributi mobilità quale rimborso delle spese di taxi eventualmente utilizzati per attività connesse con la frequenza universitaria, esclusivamente per studenti con disabilità motoria. I contributi mobilità sono incompatibili con quelli eventualmente erogati con le stesse finalità dalle Università.

Art. 16

(Requisiti richiesti per l'accesso ai contributi)

1. Ai fini dell'efficacia dei contributi, non è sufficiente avere l'ISEE/ISPE sotto-soglia, ma il merito gioca un ruolo paritario rispetto al reddito per cui possono accedere ai contributi gli studenti
 - a) idonei alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023

oppure

 - b) gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti economici:

- Indicatore ISEE da € 24.335,12 a € 28.000,00
- Indicatore ISPE da € 50.000,01 a € 62.000,00

Requisiti di merito:

sono richiesti gli stessi requisiti previsti per l'accesso alla borsa di studio

2. In caso di risorse finanziarie insufficienti, la priorità viene data agli idonei alla borsa di studio per l'a.a. 2022/2023.

Art. 17
(Entità dei contributi)

1. L'importo massimo dei contributi, **a valere per tutta la durata normale del corso di studi**, è il seguente:
 - a) fino ad un importo di € 2.000,00 per gli studenti idonei alla borsa di studio nell'a.a. 2022/2023;
 - b) fino ad un importo di € 1.500,00 per gli studenti di cui al punto b) del comma 1 art. 16.
2. I contributi per l'acquisto di ausili sono assegnati sulla base di un preventivo di spesa o fattura, indicante il tipo di ausilio che si intende acquistare durante l'a.a. 2022/2023 (arco temporale dall'1 ottobre 2022 al 30 settembre 2023) ed il relativo costo. L'assegnazione è subordinata alla valutazione dell'adeguatezza, da svolgersi d'intesa con il Servizio Studenti con Disabilità delle Università, degli ausili didattici e attrezzature per le quali è richiesto il contributo. Il contributo è comunque di importo pari alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, fatti salvi i limiti massimi di € 2.000,00 e € 1.500,00 di cui al comma 1.
Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta e documentata sia superiore al contributo assegnato, i contributi sono liquidati nei limiti dell'importo assegnato.
3. I contributi mobilità sono pari alle spese effettivamente sostenute e documentate, fatti salvi i limiti massimi di € 2.000,00 e € 1.500,00 di cui al comma 1.

Art. 18
(Modalità di presentazione delle domande – scadenze)

1. La domanda deve essere presentata esclusivamente tramite INTERNET collegandosi al sito www.er-go.it, accedendo a DOSSIER UTENTE e selezionando dal menù MODULISTICA "Modulo contributi studenti con disabilità".
2. Le domande di contributi devono essere presentate dal 9 gennaio 2023 al 23 febbraio 2023. Gli studenti che non hanno presentato già domanda per altri benefici durante l'a.a. 2022/2023 devono preventivamente acquisire l'Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio, in quanto i dati in essa contenuti dovranno essere autocertificati nella domanda.
3. Al modulo di domanda devono essere allegati il preventivo di spesa o la fattura relativa all'acquisto dell'ausilio didattico speciale e/o di attrezzatura oppure le ricevute fiscali o fatture relative ai viaggi effettuati a quel momento.
4. Può essere presentata domanda per un solo tipo di contributo.

Art. 19
(Modalità di erogazione)

1. La liquidazione dei contributi avviene con le modalità sottoriportate per le due tipologie di intervento.
2. Il contributo per l'acquisto di ausili didattici è pagato in due soluzioni per chi allega al modulo di domanda il preventivo di spesa:
 - il 50% entro due mesi dal termine di presentazione della domanda;
 - il saldo, dopo la presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, che dovrà comunque pervenire entro il 31 ottobre 2023, pena la decadenza dal beneficio e conseguente obbligo di restituzione della somma già percepita. Qualora dalla documentazione delle spese risulti che la prima quota del contributo erogato sia superiore alla spesa effettuata, lo studente è tenuto alla restituzione della differenza.

Qualora invece al modulo di domanda di contributo sia già allegata la fattura per l'acquisto dell'ausilio o dell'attrezzatura, il contributo è erogato in unica soluzione entro due mesi dal termine di presentazione della domanda.

3. Il contributo mobilità è pagato in due soluzioni:
- una quota pari al valore delle ricevute fiscali o fatture presentate, entro due mesi dal termine di presentazione della domanda;
 - la seconda quota, a seguito della presentazione delle ulteriori fatture o ricevute fiscali relative ai trasporti effettuati entro il 30 settembre 2023 che dovrà comunque avvenire entro il 31 ottobre 2023.

Le fatture o ricevute fiscali devono indicare la data, l'orario ed il luogo di partenza ed arrivo dei viaggi.

Art. 20
(Divieto di cumulabilità)

1. I contributi di cui al Capo III non sono cumulabili con i contributi o servizi erogati ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2297 del 22/11/2019.

***Bando per il reperimento di studenti disponibili
ad un'attività di volontariato per studenti
con disabilità***

approvato il 30/06/2022

SOMMARIO

Reperimento di studenti disponibili ad un'attività di volontariato per studenti con disabilità

Destinatari	art. 1
Caratteristiche del servizio richiesto	art. 2
Termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità	art. 3
Criteri di selezione	art. 4
Adempimenti degli studenti volontari	art. 5
Riconoscimento dell'attività svolta	art. 6
Revoca dei compiti	art. 7
Rinuncia all'attività	art. 8

Art. 1 (Destinatari)

1. Il presente bando è rivolto a studenti delle Università di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e Parma, degli Istituti per l'Alta Formazione Artistica e Musicale della Regione Emilia-Romagna, della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Rimini e CIELS Bologna, disponibili ad un'attività di volontariato in favore di studenti con disabilità con riconoscimento di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità pari o superiore al 66% (di seguito "*studenti con disabilità*"). In caso di iscrizione ai corsi interateneo "MUNER" o agli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, l'attività di volontariato in favore di studenti con disabilità sarà di norma prestata presso la sede didattica del corso frequentato dal volontario.
2. Gli studenti interessati devono essere iscritti, di norma, da non oltre:
 - a) quattro anni per studenti iscritti ai corsi di laurea;
 - b) un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un anno per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - c) tre anni per studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale;
 - d) un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, più due, per studenti iscritti ad anni successivi dei corsi dei vecchi ordinamenti;
 - e) un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio, per studenti iscritti ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato.

Eventuali diverse condizioni potranno essere valutate solo per situazioni particolari.

3. Il numero di studenti volontari da reperire è complessivamente pari a 100, così suddiviso per sedi:
 - Bologna: 73,
 - Ferrara: 6,
 - Modena e Reggio Emilia: 9,
 - Parma: 12.

Art. 2 (Caratteristiche del servizio richiesto)

1. Il servizio di volontariato consiste in un aiuto personale in tutte quelle funzioni che gli studenti con disabilità non sono in grado di espletare autonomamente (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vestizione, svestizione, preparazione colazione e pasti, lavaggio stoviglie e riordino cucina, fare la spesa, riordino degli effetti personali presenti nella camera, lavaggio e stiraggio indumenti e loro collocazione negli armadi).
2. Gli studenti volontari, se le caratteristiche della attività da svolgere lo richiedono e previa valutazione di ER.GO, possono essere ospitati presso le strutture dove sono assegnatari gli studenti con disabilità interessati al servizio. L'assegnazione dell'alloggio si conclude al 15 settembre 2023, fatti salvi i casi di revoca o rinuncia, di cui ai successivi artt. 7 e 8.
3. Le rette dovute sono quelle previste dal bando alloggi per gli studenti con requisiti di reddito e merito. Nel corso dell'anno accademico, in caso di esaurimento di disponibilità di volontari, gli studenti che prestano già volontariato e sono in alloggio, per i quali intervengano variazioni nella carriera universitaria, possono rimanere in studentato fino alla fine dell'anno accademico continuando a prestare l'attività, mantenendo la retta da reddito/merito.
4. Non si procederà all'assegnazione del servizio abitativo in caso di pendenze debitorie maturate negli anni accademici precedenti nei confronti dell'Azienda a qualunque titolo.
5. Nel caso di studenti che abbiano una soglia ISEE superiore a quella prevista per l'accesso agevolato ai servizi residenziali, le tariffe applicate sono quelle per gli ospiti (Tabella 2 bando di concorso per i servizi residenziali).
6. In caso di uscita anticipata dello studente volontario dall'alloggio, purché continui l'attività di volontariato da esterno, non è prevista applicazione di pagamento di penali.

Art. 3

(Termini per la presentazione delle dichiarazioni di disponibilità)

1. Le domande devono essere presentate tramite INTERNET, collegandosi al sito www.er-go.it - sezione Servizi On line, dall'**4 luglio al 1 settembre 2022**. La stampa sintetica della dichiarazione di disponibilità, debitamente sottoscritta, con allegata l'Attestazione ISEE 2022 se già non è stata presentata ad ER.GO domanda per ottenere altri benefici per l'a.a.2022/2023, compreso il calcolo della contribuzione studentesca, ed eventuali certificazioni di aver già prestato volontariato presso altri enti/associazioni, deve essere spedita entro il **2 settembre 2022** mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata ad ER.GO (fa fede il timbro postale di partenza) o tramite PEC, agli indirizzi di seguito indicati:

SEDE	INDIRIZZO	INDIRIZZO PEC
Bologna	Via Schiavonia 3/A, 40121 Bologna	info@postacert.er-go.it
Ferrara	Via Ariosto 35, 44121 Ferrara	info@postacert.er-go.it
Modena e Reggio Emilia	Via Vignolese 671/1, 41125 Modena	info@postacert.er-go.it
Parma	Vicolo Grossardi 4, 43125 Parma	info@postacert.er-go.it

Art. 4

(Criteri di selezione)

1. La selezione degli studenti avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - a) avere già espletato attività di volontariato per conto di ER.GO con pieno gradimento;
 - b) anzianità nell'attività;
 - c) avere già conosciuto gli studenti con disabilità destinatari del servizio;
 - d) avere già prestato attività di volontariato al di fuori di ER.GO, in tal caso deve essere prodotta idonea certificazione;
 - e) colloquio motivazionale con il Servizio Disabili di ER.GO.

Nella valutazione si terrà comunque conto del curriculum accademico e dell'idoneità all'alloggio nelle graduatorie per l'anno accademico 2022/2023. Saranno esclusi gli studenti che non hanno sostenuto esami nell'anno accademico precedente.

2. Fatti salvi i criteri di cui sopra, ER.GO individua gli studenti volontari da adibire al servizio a suo insindacabile giudizio.

Art. 5

(Adempimenti degli studenti volontari)

1. ER.GO si riserva di affidare i compiti agli studenti volontari a proprio insindacabile giudizio, tenendo conto della compatibilità con i loro impegni di studio.
2. ER.GO si riserva di non assegnare o sospendere le attività, qualora vengano meno le richieste degli studenti con disabilità interessati.
3. ER.GO garantisce agli studenti che espletano il servizio idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi con l'esercizio dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Gli studenti volontari sono tenuti a prestare l'attività con diligenza e puntualità, secondo le disposizioni impartite da ER.GO. In caso di impedimenti nei giorni e negli orari concordati, devono darne comunicazione ad ER.GO, con preavviso di almeno 3 giorni, all'indirizzo email: serviziodisabili@er-go.it.

5. Gli studenti volontari devono rendersi disponibili per sostituzioni reciproche in caso di necessità.
6. Gli studenti volontari, assegnatari di posto alloggio, in caso di uscita temporanea o definitiva dal posto alloggio, devono darne comunicazione scrivendo all'indirizzo email: serviziadisabili@er-go.it.
7. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del servizio non espressamente previste, si rimanda al Regolamento del servizio di aiuto personale tramite società di servizi e studenti volontari, **che verrà distribuito agli studenti volontari selezionati e agli studenti con disabilità fruitori del servizio.**
8. **Gli studenti volontari offrono una prestazione minima giornaliera di 1 ora, riconducibile ad un impegno di 7 ore a settimana (nel caso il fine settimana non siano presenti).**

Art. 6

(Riconoscimento dell'attività svolta)

1. ER.GO riconosce l'attività svolta con le seguenti modalità:
 - borsa di studio incentivante fino ad un importo massimo annuale pari a € 500,00.

Per gli studenti assegnatari di posto alloggio la borsa di studio incentivante viene trattenuta a parziale copertura dell'importo dovuto per la retta mensile dell'alloggio assegnato. Il valore mensile della borsa è di € 45,45 (con conguaglio sulla 11° mensilità).

2. ER.GO rilascerà, alla fine dell'anno accademico, allo studente volontario, su richiesta, un'attestazione delle competenze acquisite durante il percorso, utile per l'inserimento nel curriculum vitae.

Art. 7

(Revoca dei compiti)

1. ER.GO revoca l'assegnazione dei compiti, a suo insindacabile giudizio, nei seguenti casi:
 - a) se lo studente con disabilità rinuncia al servizio di assistenza o all'alloggio;
 - b) se lo studente volontario non espleta le attività con diligenza, puntualità e secondo le disposizioni impartite da ER.GO, sentito lo studente con disabilità a cui è assegnato;
 - c) se lo studente volontario non rispetta i piani settimanali di programmazione delle presenze, senza darne preavviso;
 - d) se lo studente volontario incorre nella revoca dell'alloggio.
2. La revoca dell'assegnazione dei compiti comporta il venir meno di tutte le forme di riconoscimento dell'attività svolta, ivi compresa l'eventuale assegnazione dell'alloggio, fatto salvo il periodo in cui il servizio è stato prestato.

Art. 8

(Rinuncia all'attività)

1. Lo studente che intende rinunciare all'attività assegnata deve darne comunicazione per iscritto ad ER.GO, con un preavviso di almeno 10 giorni, utilizzando questo indirizzo email: serviziadisabili@er-go.it.
2. Dal momento della rinuncia vengono meno tutte le forme di riconoscimento dell'attività di volontariato, ivi compresa l'eventuale assegnazione dell'alloggio.
3. Nel caso di studenti assegnatari di posto alloggio per reddito e merito, la rinuncia al volontariato nel corso dell'anno accademico può comportare il trasferimento in altra residenza universitaria, a discrezione dell'Azienda, al fine di garantire l'alloggio ad un nuovo volontario.

***Bando di concorso per collaborazioni
a tempo parziale per studenti iscritti
ai corsi interateneo “MUNER” e agli altri corsi
interateneo delle Università dell’Emilia Romagna
con sede in Emilia Romagna***

approvato il 30/06/2022

SOMMARIO

Collaborazioni a tempo parziale per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna	art. 1
Numero di collaborazioni e monte ore	art. 2
Destinatari	art. 3
Requisiti di accesso	art. 4
Cumulo – Incompatibilità	art. 5
Durata e compenso	art. 6
Scadenza presentazione della domanda	art. 7
Modalità presentazione della domanda	art. 8
Graduatorie	art. 9
Assegnazione	art. 10
Rinuncia	art. 11
Esclusione, decadenza e revoca	art. 12
Controlli	art. 13
Trattamento dei dati personali	art. 14
Modalità di comunicazione	art. 15

Art. 1

(Collaborazioni a tempo parziale per studenti dei corsi interateneo "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna)

1. In attuazione dell'accordo operativo sperimentale con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi di Parma, ER.GO attiva per l'a.a. 2022/2023 collaborazioni a tempo parziale ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, rivolte agli studenti dei corsi interateneo nel campo dell'automotive "MUNER" e degli altri corsi interateneo delle Università dell'Emilia Romagna, con sede in Emilia Romagna, da svolgere presso gli uffici/strutture di ER.GO in ambito regionale, in relazione alla sede del corso frequentata.
2. Le collaborazioni riguardano attività all'interno delle unità in cui è articolata la struttura organizzativa di ER.GO, a supporto delle mansioni istituzionalmente svolte dal personale tecnico-amministrativo, con la supervisione del referente individuato da ER.GO.
3. I compiti assegnati non possono in alcun caso comportare l'assunzione di responsabilità amministrativa e/o contabile.
4. Le collaborazioni a tempo parziale sono attivate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio di ER.GO, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.
5. ER.GO provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, esclusivamente nell'ambito dell'attività svolta durante la collaborazione e alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni occorsi nello svolgimento dell'attività di collaborazione stessa.

Art. 2

(Numero di collaborazioni e monte ore)

1. Per l'anno accademico 2022/2023 ER.GO attiva un numero massimo di n. 15 collaborazioni a tempo parziale destinate agli studenti di cui all'art. 1, pari a un monte ore massimo di 2.250. Ogni studente può svolgere la collaborazione per un numero massimo di 150 ore.

Art. 3

(Destinatari)

1. Possono presentare domanda per essere ammessi alle collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando:

a) gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'a.a. 2022/2023 ai corsi di laurea magistrale interateneo "MUNER":

LM-29 - Ingegneria Elettronica ELECTRONIC ENGINEERING FOR INTELLIGENT VEHICLES – sede AMMINISTRATIVA Parma; sedi consorziate: UNIBO, UNIMORE, UNIFE, UNIPR. La frequenza del corso è articolata per sede DIDATTICA, come segue:

Per il curriculum Electronic and Communication Systems:

1 ANNO

I e II semestre Bologna

2 ANNO

III e IV semestre Modena

Per il curriculum Autonomous Driving Engineering:

1 ANNO

I e II semestre Bologna

2 ANNO

III e IV semestre Parma

LM-33 - Ingegneria Meccanica ADVANCED AUTOMOTIVE ENGINEERING – sede AMMINISTRATIVA Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIBO, UNIFE, UNIPR. La frequenza del corso è articolata per sede DIDATTICA, come segue:

1 ANNO (6 curricula)

I semestre Modena (tutti i curricula)

II semestre Modena (3 curricula)

II semestre Bologna (3 curricula)

2 ANNO (6 curricula)

III e IV semestre Modena (2 curricula)

III e IV semestre Parma (1 curricula)

III e IV semestre Bologna (3 curricula)

b) gli studenti iscritti o che intendano iscriversi per l'a.a. 2022/2023 ai corsi interateneo:

LT-24 - SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE (D.M.270/04) – sede AMMINISTRATIVA Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIPR

1 ANNO

I semestre Reggio Emilia

II semestre Parma

2 ANNO

I semestre Parma

II semestre Reggio Emilia

3 ANNO

I e II semestre Parma

I semestre Reggio Emilia e II semestre Parma

LM-37 - LINGUE, CULTURE, COMUNICAZIONE (D.M. 270/04) – sede AMMINISTRATIVA Modena; sedi consorziate: UNIMORE, UNIPR

1 ANNO

I semestre Parma

II semestre Modena

2 ANNO

I semestre Modena

II semestre Parma

LM-70 - FOOD SAFETY AND FOOD RISK MANAGEMENT – sede AMMINISTRATIVA Parma; sedi consorziate: UNIPR, UNIBO, UNIMORE, UNIFE

1 ANNO

I e II semestre Parma

2 ANNO

I e II semestre Bologna

I e II semestre Reggio Emilia

I e II semestre Piacenza

LM-78 - FILOSOFIA – sede AMMINISTRATIVA Parma; sedi consorziate: UNIPR, UNIMORE, UNIFE

1 ANNO

I e II semestre Parma

I e II semestre Modena

I e II semestre Ferrara

2 ANNO

I e II semestre Parma

I e II semestre Modena

I e II semestre Ferrara

LM DESIGN DELL'INNOVAZIONE – sede AMMINISTRATIVA Ferrara; sedi consorziate UNIFE, UNIMORE

1 ANNO

I e II semestre Ferrara

2 ANNO

I e II semestre Ferrara

I semestre Ferrara e II semestre Modena

I semestre Ferrara e II semestre Reggio Emilia

Art. 4

(Requisiti di accesso)

1. **Requisiti di iscrizione/carriera:** iscrizione al primo e secondo anno e comunque non oltre il primo anno fuori corso.

Per l'attivazione della collaborazione, è necessario regolarizzare l'iscrizione al corso per l'a.a. 2022/2023 non oltre i termini ultimi per usufruire dei benefici indicati all'art. 13 delle Norme Generali ai Bandi di concorso a.a. 2022/2023 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

2. **Requisiti di merito:** lo studente deve aver conseguito entro la data del 10 agosto 2022 il numero di crediti formativi universitari previsti per l'idoneità alla Borsa di Studio.
3. **Requisiti di condizione economico/patrimoniale:** Indicatore ISEE fino a euro 28.000,00 e Indicatore ISPE fino a euro 62.000,00.

Art. 5

(Cumulo – Incompatibilità)

1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando non possono essere cumulate con le collaborazioni a tempo parziale attivate dalla sede amministrativa o didattica del corso, né con gli strumenti di servizio per il pieno successo formativo (svolgimento di collaborazioni di tutorato e attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero di cui all'art. 3 del D.M. 29/12/2017 n. 1047 - fondo sostegno giovani), laddove previsti dalla sede amministrativa o didattica del corso.

Art. 6

(Durata e compenso)

1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando hanno una durata minima di 75 ore e massima di 150 ore per l'a.a. 2022/2023.
2. Il compenso per l'anno accademico 2022/2023 è di euro 7,00 orarie. Tale corrispettivo verrà erogato in un'unica soluzione al termine del servizio prestato e sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte.

Art. 7

(Scadenza presentazione della domanda)

	Scadenza
Presentazione On-Line della domanda	1 settembre 2022
Perfezionamento presentazione domanda a mezzo PEC o PIN	2 settembre 2022

Art. 8

(Modalità presentazione della domanda)

1. La domanda per concorrere alle collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando deve essere presentata esclusivamente online, collegandosi al sito www.er-go.it sezione SERVIZI ONLINE - Modulo di domanda per i Corsi interateneo attivati in ambito regionale e nel campo dell'automotive "Muner" - Regione Emilia Romagna, oppure presso i CAF convenzionati con ER.GO.
2. Per le modalità di presentazione della domanda si rinvia integralmente all'art. 14 delle Norme Generali a.a. 2022/2023 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 9

(Graduatorie)

1. Per le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando sono previste due graduatorie (una per gli studenti del primo anno e una per gli studenti di anni successivi), formulate in base ai seguenti criteri:
 - A. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno la graduatoria è ordinata in modo crescente sulla base della condizione economica. Il punteggio reddito si ottiene applicando la seguente formula:

$$\frac{1000 - (\text{ISEE dello studente} \times 1000)}{28.000,00}$$

A parità di valore ISEE, la precedenza è accordata in base al voto di laurea e, in subordine, alla minore età anagrafica.

- B. Per gli studenti che si iscrivono ad anni successivi la graduatoria è ordinata per merito, in ordine decrescente di "coefficiente di merito normalizzato" che si ottiene nel modo seguente:

$$\frac{(\text{Somma crediti Studente} - \text{Somma crediti Minima})}{(\text{Somma crediti Massima} - \text{Somma crediti Minima})}$$

In caso di parità di coefficiente di merito normalizzato, la graduatoria è formulata in ordine decrescente di voto medio conseguito. A tal fine è attribuito un valore allo scostamento in più rispetto alla media minima, 18/30, equivalente a 0,1 per ogni voto.

A parità di voto medio (le lodi non sono conteggiate), la graduatoria è formulata in ordine crescente di ISEE.

In caso di ulteriore parità, la precedenza è accordata sulla base dei seguenti elementi elencati in ordine di priorità:

- "minori anni" di iscrizione all'Università
- "minore età" anagrafica

A parità di numero di crediti conseguiti, la precedenza è accordata agli studenti che non hanno utilizzato il bonus ed, in subordine, agli studenti che hanno utilizzato un bonus di valore inferiore, rapportato al valore complessivo del bonus disponibile.

2. Nella formulazione delle graduatorie sarà applicato il criterio di priorità previsto a favore degli studenti idonei non assegnatari delle borse di studio concesse dalla Regione nell'anno accademico precedente.

3. Le graduatorie sono pubblicate secondo il calendario indicato di seguito:

Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE	27 ottobre 2022
Presentazione di eventuali RICORSI	15 novembre 2022
Pubblicazione graduatorie dopo i ricorsi (PREDEFINITIVE)	1 dicembre 2022
Pubblicazione graduatorie DEFINITIVE	entro aprile 2023

4. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo si rinvia all'art. 15 delle Norme Generali a.a. 2022/2023 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 10 (Assegnazione)

1. Le collaborazioni a tempo parziale disciplinate dal presente Bando sono attivate sulla base degli esiti delle graduatorie definitive, seguendo di norma l'ordine di graduatoria, ripartendole in proporzione al numero di studenti idonei nelle graduatorie di cui alle lett. A. e B. del precedente articolo 9.
2. Le collaborazioni sono assegnate di norma presso la sede DIDATTICA del corso frequentata nel periodo di svolgimento della collaborazione stessa.
3. Le collaborazioni assegnate per l'a.a. 2022/2023 devono essere svolte non oltre il 31 marzo 2024.
4. Gli studenti idonei convocati per l'assegnazione sono tenuti a prendere visione **del Regolamento di ER.GO** che disciplina queste forme di collaborazione a tempo parziale e a sottoscrivere l'apposito **Modulo di accettazione**, al fine di attivare concretamente la collaborazione.
5. Si rinvia integralmente al Regolamento di ER.GO per quanto attiene Tutele ed Obblighi a carico dello studente e del referente individuato da ER.GO per la collaborazione.

Art. 11 (Rinuncia)

1. A collaborazione iniziata lo studente ha facoltà di rinunciare, dandone un congruo preavviso al referente individuato da ER.GO per la collaborazione.
2. In caso di rinuncia ER.GO corrisponderà allo studente il compenso relativo all'attività effettivamente prestata, anche se inferiore a 75 ore.

Art. 12 (Esclusione, decadenza e revoca)

1. Perdono il diritto a svolgere la collaborazione gli studenti che incorrono nelle cause di esclusione e decadenza di cui all'art. 2.2 delle Norme Generali a.a. 2022/2023 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso. Se la perdita del diritto avviene a collaborazione già iniziata, ER.GO pone termine immediato alla collaborazione.

2. L'inosservanza nel corso della collaborazione degli obblighi a carico dello studente disciplinati dal Regolamento di ER.GO può comportare la revoca della collaborazione con cessazione immediata, a giudizio insindacabile del Responsabile cui è assegnato il referente della collaborazione individuato da ER.GO. In questa fattispecie, lo studente destinatario della revoca non potrà più concorrere alle collaborazioni a tempo parziale negli anni accademici successivi.
3. Nei casi di perdita del diritto o revoca a collaborazione già iniziata, ER.GO corrisponderà allo studente il compenso relativo all'attività effettivamente prestata, anche se inferiore a 75 ore.
4. Lo studente che consegua la laurea nello stesso anno accademico nel quale è risultato in posizione utile per lo svolgimento della collaborazione a tempo parziale ha comunque diritto a concludere la suddetta collaborazione qualora fosse già iniziata.

Art. 13
(Controlli)

1. Per l'accertamento dei dati di condizione economica e di merito si rinvia integralmente all'art. 17 delle Norme Generali a.a. 2022/2023 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 14
(Trattamento dei dati personali)

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 18 delle Norme Generali a.a. 2022/2023 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

Art. 15
(Modalità di comunicazione)

1. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui all'art. 19 delle Norme Generali a.a. 2022/2023 riferite alla sede AMMINISTRATIVA del corso.

***Bando di concorso
per l'assegnazione di assegni formativi (voucher)
per l'accesso e la frequenza a master,
corsi di alta formazione e specializzazione
all'estero***

approvato il 30/06/2022

SOMMARIO

Assegni formativi (voucher)

Oggetto	art. 1
Valore degli assegni formativi	art. 2
Destinatari	art. 3
Requisiti richiesti	art. 4
Requisiti economici	art. 5
Requisiti di merito	art. 6
Iscrizione al corso di alta formazione	art. 7
Incompatibilità	art. 8
Modalità di presentazione della domanda di assegno formativo	art. 9
Termini di scadenza per la presentazione della domanda	art. 10
Graduatorie	art. 11
Modalità di presentazione dei ricorsi	art. 12
Modalità di erogazione degli assegni formativi	art. 13
Controlli	art. 14
Perdita del diritto all'assegno formativo	art. 15
Trattamento dei dati personali	art. 16

Art. 1
(Oggetto)

1. Sono messi a concorso assegni formativi (voucher) per l'accesso e la frequenza a Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione all'estero¹, per un importo complessivo di € 30.000,00.

Art. 2
(Valore degli assegni formativi)

1. Il valore degli assegni formativi è diversificato in ragione delle tasse di iscrizione e delle condizioni economiche dei richiedenti.
2. Il valore degli assegni formativi copre fino all'importo massimo del 70% delle tasse di iscrizione ed è così differenziato sulla base delle condizioni economiche (ISEE):

Intervalli di valore ISEE	Importo Voucher
fino a € 16.223,41	€ 4.000,00
da € 16.223,42 a € 20.264,78	€ 3.000,00
da € 20.264,79 a € 24.335,11	€ 2.000,00
da € 24.335,12 a € 40.000,00	€ 1.000,00

Art. 3
(Destinatari)

1. Possono ottenere gli assegni formativi (voucher) gli studenti che frequentano Master, Corsi di Alta Formazione e Specializzazione presso Istituti Universitari o di grado universitario all'estero (esclusa la Repubblica di San Marino) di durata non inferiore ad un anno, che rilasciano un titolo di studio successivo alla laurea.
2. Gli studenti di cui al comma 1 debbono avere conseguito il titolo di studio che consente l'accesso ai Master, ai corsi di Alta Formazione e Specializzazione, presso un'Università, un Istituto dell'Alta Formazione Artistica e Musicale o altro Istituto di grado universitario avente sede in Emilia Romagna.

Art. 4
(Requisiti richiesti)

1. Per usufruire degli assegni formativi è indispensabile soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a) economiche,
 - b) merito,
 - c) iscrizione a Master, Corsi di Alta Formazione e corsi di specializzazione all'estero (esclusa la Repubblica di San Marino) negli anni 2022 e 2023;
 - d) essere residenti in Italia;

Art. 5
(Requisiti economici)

1. Il valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare del richiedente l'assegno formativo non deve essere superiore a 40.000,00.

¹ Gli assegni formativi non sono destinati ai corsi di Dottorato di ricerca.

2. Il valore dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) del nucleo familiare del richiedente l'assegno formativo non deve essere superiore a € 62.000,00.
3. Per presentare domanda gli studenti devono essere in possesso di Attestazione ISEE per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (ISEE 2022), con il numero di protocollo INPS (es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXX-00); **non saranno accettate Attestazioni di ISEE ORDINARIO non applicabile a prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.**
Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici di ER.GO contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità. La mancata presentazione dell'ISEE senza omissioni entro il termine comunicato da ER.GO comporta l'avvio del procedimento di revoca dell'idoneità ai benefici, con obbligo di produrre entro un termine prefissato idonea documentazione in merito alle omissioni/difformità rilevate, pena la non idoneità.
4. Per gli studenti italiani e/o con redditi e/o patrimoni in Italia l'ISEE è determinato in base alle disposizioni dell'art.8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i. relativo alle prestazioni per il diritto allo studio universitario, così come regolamentato dall'art. 7 delle Norme generali del Bando Benefici a.a. 2022/2023.
5. Per gli studenti internazionali e gli studenti che possiedono redditi o patrimoni all'estero non ricompresi nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) il calcolo dell'ISEE e dell'ISPE è effettuato applicando i criteri aggiuntivi e correttivi rispetto all'Attestazione ISEE, così come regolamentato dall'art. 7 delle Norme generali del Bando Benefici a.a. 2022/2023.

Art. 6 (Requisiti di merito)

1. Possono richiedere gli assegni formativi gli studenti in possesso del titolo di laurea (laurea dei vecchi ordinamenti, laurea triennale, laurea specialistica, magistrale, laurea specialistica e magistrale a ciclo unico) o di un diploma di primo o secondo livello rilasciato dagli istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale.
2. Il titolo di studio di cui al comma 1 deve essere stato conseguito entro il termine massimo del primo anno fuori corso.

Art. 7 (Iscrizione al corso di alta formazione)

1. L'assegnazione del voucher al quale si è risultati idonei presuppone l'immatricolazione/iscrizione al corso per il quale si è richiesto l'intervento, entro i termini e secondo le modalità previste dall'Istituto di formazione all'estero. Il corso all'estero per il quale si richiede l'intervento deve avere una durata che comporta la permanenza all'estero non inferiore ad un anno.
2. Agli studenti che presentano domanda per l'iscrizione al secondo anno è richiesta anche l'attestazione della regolare ammissione.

Art. 8 (Incompatibilità)

1. Gli assegni formativi sono incompatibili con altri contributi o aiuti pubblici o privati erogati per la stessa finalità e di norma non sono cumulabili con altre tipologie di assegni formativi concessi dalla regione Emilia-Romagna.

2. Gli assegni formativi sono incompatibili con la borsa di studio erogata da ER.GO.
3. L'assegno formativo può essere assegnato per una sola volta nel corso degli studi, anche su Master, Corsi di alta formazione e specializzazione diversi.

Art. 9

(Modalità di presentazione della domanda di assegno formativo)

1. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso dell'Attestazione ISEE 2022 per prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.
2. Il calcolo dell'ISEE è fatto presso tutte le sedi INPS, i Comuni o i CAF.
3. Gli studenti internazionali e/o che possiedono redditi e/o patrimoni all'estero non ricompresi nella dichiarazione dei redditi in Italia devono attenersi alle disposizioni sulla documentazione relativa alle condizioni economiche e patrimoniali all'estero di cui all'art. 2.3 e seguenti delle Norme generali del Bando Benefici a.a. 2022/2023.
4. Entrati in possesso dell'Attestazione ISEE e/o della documentazione delle condizioni economiche e patrimoniali estere, la domanda di assegno formativo può essere presentata esclusivamente compilando il modulo presente sul sito www.er-go.it.
5. La domanda compilata dovrà essere firmata in originale e inviata per posta, con raccomandata R.R., ad ER.GO, Via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it, sempre entro la scadenza di cui al successivo art. 10 (fa fede il timbro postale di arrivo).
6. È possibile presentare domanda di assegno formativo anche prima di aver regolarizzato l'immatricolazione/iscrizione al Corso di Alta Formazione, purché questa avvenga nei termini previsti dall'Istituto di formazione all'estero.

Art. 10

(Termini di scadenza per la presentazione della domanda)

1. La domanda deve essere presentata **dal 12 settembre 2022 al 6 dicembre 2022**.

Art. 11

(Graduatorie)1. Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie sono pubblicate sul sito Internet dell'Azienda www.er-go.it. Con la pubblicazione delle graduatorie si intende assolto il dovere di comunicazione a tutti gli studenti interessati. Gli studenti che risulteranno respinti, riceveranno una comunicazione personale, tramite Dossier Utente, contenente la motivazione specifica della non idoneità.

Le graduatorie sono pubblicate secondo il seguente calendario:

- GRADUATORIA PROVVISORIA: 30 gennaio 2023;
- GRADUATORIA DEFINITIVA: 20 febbraio 2023.

2. Come sono formulate le graduatorie

Le graduatorie sono ordinate secondo i seguenti requisiti elencati in ordine di priorità:

- a. condizioni economiche più disagiate (ISEE crescente);
- b. durata del conseguimento del titolo di studio che consente l'accesso all'assegno formativo;

- c. voto di laurea normalizzato, calcolato utilizzando il seguente rapporto: (voto di laurea triennale/magistrale conseguito meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio) diviso (voto massimo di laurea conseguibile meno voto minimo di laurea previsto nel proprio corso di studio);
- d. minore età anagrafica.

In caso di parità, è accordata priorità agli iscritti ai Master di primo livello.

Nelle graduatorie precedono gli studenti con nucleo familiare residente in Emilia Romagna.

Art. 12

(Modalità di presentazione dei ricorsi)

1. I ricorsi avverso le graduatorie provvisorie devono essere presentati esclusivamente on line attraverso il sito ER.GO www.er-go.it utilizzando il sistema *Scrivici!* ER.GO Contact Center improrogabilmente entro il termine del 9 febbraio 2023.

Art. 13

(Modalità di erogazione degli assegni formativi)

1. L'assegno formativo (voucher) è posto in pagamento, in due tranches:
 - la prima, pari ai 3/4 dell'assegno formativo assegnato, verrà erogata a seguito della presentazione da parte del beneficiario di idonea documentazione attestante l'ammontare totale delle tasse dovute e della ricevuta dell'avvenuta iscrizione al corso di Alta Formazione all'estero. La copia di tutta la documentazione dovrà essere inviata per posta ad ER.GO, in Via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it;
 - il saldo verrà erogato a conclusione del percorso formativo. Per ricevere il saldo lo studente dovrà inviare per posta ad ER.GO, in via Vignolese 671/1 41125 Modena o tramite PEC all'indirizzo info@postacert.er-go.it, entro il termine massimo di un anno dalla data di conseguimento del titolo, copia di tutti i pagamenti effettuati a copertura delle tasse di iscrizione e copia della certificazione attestante il conseguimento del titolo.
2. Non si darà luogo a maggiorazioni dell'assegno formativo assegnato nel caso in cui ci sia un prolungamento del periodo all'estero o comunque un diverso calendario di durata dello stesso.

Art. 14

(Controlli)

1. L'Azienda dispone di un accesso alla Banca dati dell'INPS per la verifica della presenza e della conformità dell'Attestazione ISEE riportata sul modulo di domanda.
2. Per quanto non indicato nel presente articolo si rinvia alle disposizioni dell'art. 17 delle Norme Generali a.a. 2022/2023.

Art. 15

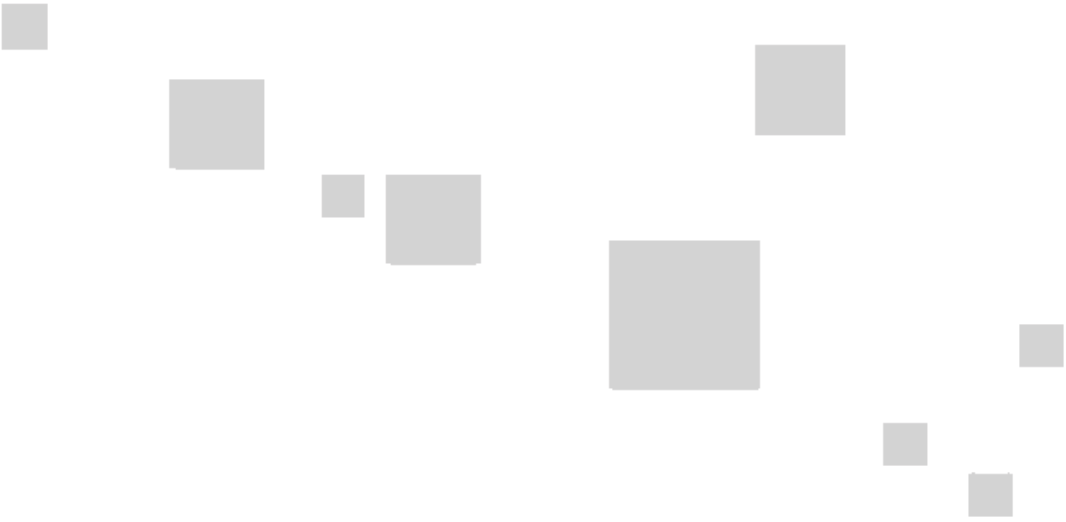
(Perdita del diritto all'assegno formativo)

1. In caso di dichiarazioni mendaci o non corrette contenute nella domanda di assegno formativo (voucher), di mancato conseguimento del titolo al termine del corso o di rinuncia all'assegno formativo, il beneficiario sarà tenuto a restituire integralmente l'assegno formativo (voucher) percepito.

Art. 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali necessari all'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale (Regolamento UE 2016/679 del 27/04/2016 c.d. GDPR, decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e s.m.i.).



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA

Bando UNIFE per l'attribuzione di benefici e agevolazioni per studenti a.a. 2022/2023

INDICE

Scadenze

Sezione 1 – Informazioni generali sul costo d'iscrizione

Sezione 2 – Riduzione del costo d'iscrizione

Sezione 3 – Costo d'iscrizione

Sezione 4 – Esoneri per chi accede ai benefici regionali

Sezione 5 – Esoneri di Unife

Sezione 6 – Esoneri per studenti con disabilità

Sezione 7 – Altre agevolazioni

Sezione 8 – Altri costi e rimborsi

Sezione 9 – 150 ore (collaborazioni studentesche)

SCADENZE**RICHIESTA RIDUZIONE TASSE**

Gratis	Con pagamento di 100 euro
14 luglio - 31 ottobre 2022	1 novembre – 15 dicembre 2022

150 ORE - COLLABORAZIONI STUDENTESCHE

14 luglio - 31 ottobre 2022

TERMINI PAGAMENTO RATE

Rata	Corsi ad accesso libero	Anni successivi al primo per tutti i corsi	Corsi a numero programmato (solo I anno)	Corsi di laurea magistrale (+2) (solo I anno per la prima volta)
1	31 ottobre 2022	31 ottobre 2022	→ bando di ammissione o le linee guida per l'immatricolazione	14 aprile 2023
2	31 ottobre 2022	31 ottobre 2022	→ bando di ammissione o le linee guida per l'immatricolazione	14 aprile 2023
3	15 febbraio 2023	15 febbraio 2023	15 febbraio 2023	14 aprile 2023
4	15 maggio 2023	15 maggio 2023	15 maggio 2023	15 maggio 2023

SEZIONE 1

INFORMAZIONI GENERALI SUL COSTO DI ISCRIZIONE

Riferimenti normativi:

- D.P.C.M. 9 aprile 2001:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.del.consiglio.dei.ministri:2001-04-04;242!vig=>
- D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012;068>
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.consiglio:decreto:2013-12-05;159>
- L. 11 dicembre 2016 n. 232, art. 1, commi dal 252 al 262:
<https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2016;232>
- Regolamento di Ateneo per la contribuzione studentesca (art. 6, 7, 8):
<http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/contribuzione-studentesca>
- Regolamento di Ateneo per la disciplina delle forme di collaborazione studentesche alle attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Ferrara:
<http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/diritto-allo-studio/150-ore>
- Regolamento di Ateneo studentesse e studenti:
<http://www.unife.it/it/ateneo/statuto-regolamenti/regolamenti/didattica-e-diritto-allo-studio/carriera-studentesca/regolamento-studentesse-e-studenti>

Tutte le cariche, professioni, titoli e termini inerenti a funzioni nominate nel presente bando e declinate al genere maschile devono intendersi riferite anche al corrispondente termine di genere femminile.

Il costo annuale di iscrizione a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale a ciclo unico e corsi di laurea magistrale (+2) dell'Università degli Studi di Ferrara è composto da:

- imposta di bollo
- tassa regionale
- contributo omnicomprensivo

L'imposta di bollo, o più semplicemente bollo, e la **tassa regionale**, vengono pagati all'Università degli Studi di Ferrara che provvede al versamento degli stessi, rispettivamente, all'Agenzia delle Entrate e a ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori dell'Emilia Romagna).

Il **contributo omnicomprensivo**, o più semplicemente contributo, è utilizzato per coprire i costi dei servizi didattici, scientifici ed amministrativi, compresi quelli per attività sportive. Non comprende i costi per servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali, le imposte erariali e le sanzioni di varia natura.

Il contributo è calcolato in base all'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) – che va comunque richiesto all'INPS o al CAF- e in base al merito.

L'ISEE dello studente deve essere valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario e non deve avere omissioni e/o difformità.

Il merito viene valutato in base all'anno di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara, e al numero di CFU (Crediti Formativi Universitari) inseriti nel piano di studi e conseguiti dal 10 agosto 2021 al 10 agosto 2022 e riferiti ai soli esami sostenuti e superati all'interno dell'Ateneo di Ferrara. Gli esami convalidati o riconosciuti non vengono considerati, ad eccezione di quelli riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale. In tutti i casi non vengono valutati i crediti da esami sovra numerari. In caso di passaggio di corso è considerato il numero totale di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara. Esempio: uno studente, dopo 5 anni di iscrizione al corso A presso l'Università degli Studi di Ferrara, effettua un passaggio al corso B. Gli anni di iscrizione sono 6.

In caso di trasferimento in entrata o in caso di abbreviazione di carriera, il numero di anni di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara è comunque rapportato all'anno di corso a cui lo studente viene ammesso. Esempio: uno studente, dopo 5 anni di iscrizione presso altro Ateneo, effettua un trasferimento all'Università degli Studi di Ferrara e viene ammesso al secondo anno di corso. Per il primo anno di iscrizione, è considerato a tutti gli effetti come uno studente iscritto per la prima volta all'Università degli Studi di Ferrara. L'anno successivo è come se fosse iscritto al terzo anno perché viene considerato l'anno di corso a cui è ammesso.

Gli anni di interruzione, ricognizione e/o di sospensione degli studi non vengono considerati per determinare il numero degli anni di iscrizione ai fini della valutazione del merito per l'assegnazione dei benefici economici nell'ambito del diritto allo studio.

Per calcolare l'importo del contributo omnicomprensivo → https://sos.unife.it/app/sim_tax21.php

ISEE

È l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, con cui viene valutata la situazione economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata.

Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale che descrivono la situazione economica del nucleo familiare.

La DSU può essere compilata presso gli uffici INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), su www.inps.it, oppure presso i CAF (Centri di Assistenza Fiscale), presenti in tutta Italia.

La certificazione ISEE viene rilasciata, al massimo, entro 15 giorni dalla data di compilazione della DSU.

Per l'anno accademico 2022/2023 sono da utilizzare esclusivamente le certificazioni ISEE rilasciate nel 2022, valide per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, prive di omissioni e/o difformità, indipendentemente dalla data di immatricolazione/iscrizione.

Se l'ISEE non è corretto lo studente riceve un messaggio e deve farlo modificare al più presto da chi lo ha rilasciato. Deve farlo anche se non riceve il messaggio.

La DSU deve essere compilata entro e non oltre il 31 ottobre 2022.

Se la DSU viene compilata dal 1 novembre 2022 al 15 dicembre 2022, si applica un contributo aggiuntivo di 100 euro.

STUDENTE INDIPENDENTE

È considerato indipendente, chi ha contemporaneamente:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni dalla data di rilascio della DSU. La residenza deve essere in un immobile non di proprietà di un componente del nucleo familiare di origine.
- l'ISEE deve derivare da lavoro dipendente o assimilato, non alle dipendenze di un familiare, fiscalmente dichiarato da almeno due anni e non inferiore a 9.000,00 euro annui.

In caso contrario è considerato a carico della famiglia di origine, e quindi il costo d'iscrizione viene calcolato in base alla situazione economica complessiva di studente e nucleo familiare di origine.

STUDENTE CON REDDITO ESTERO

Chi non ha un reddito 2021 in Italia uguale o superiore a 9.000,00 euro, e ha la propria famiglia residente all'estero, non può utilizzare l'ISEE.

- Lo **studente che viene da un paese dell'Unione Europea** può autocertificare i redditi e i patrimoni del 2021 dichiarando:
 - o la composizione del nucleo familiare
 - o l'attività esercitata da ciascun componente del nucleo familiare compresi fratelli/sorelle maggiorenni. Se qualcuno non svolge alcuna attività, deve essere indicato: "non occupato" o "disoccupato". Deve essere indicato se ha un'indennità di disoccupazione o una pensione o altro.
 - o il periodo di svolgimento dell'attività lavorativa di ciascun componente (indicando se si tratta di un periodo inferiore o superiore a sei mesi)
 - o il reddito di ogni componente, compresi i fratelli/sorelle o altri parenti conviventi di età uguale o superiore a 18 anni o, in subordine
 - o la superficie in metri quadrati della casa di abitazione e di eventuali fabbricati posseduti. Se la casa di abitazione non è di proprietà, occorre allegare la dichiarazione rilasciata dalla competente autorità che attesti che nessun componente del nucleo è proprietario di immobili
 - o l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo sulla casa di abitazione e/o sugli altri immobili
 - o il valore del patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo familiare
 - o l'eventuale invalidità o disabilità documentata dello studente.

I valori locali devono essere espressi in euro sulla base del tasso medio di cambio delle valute estere, determinato ai sensi di legge.

L'autocertificazione è uniformata a quella indicata per la compilazione dell'attestazione ISEE per gli studenti con reddito in Italia.

L'Ateneo svolge i controlli a posteriori, anche richiedendo la documentazione di quanto dichiarato: eventuali agevolazioni possono quindi essere revocate.

La documentazione deve essere rilasciata dalle competenti autorità dei paesi dove sono prodotti i redditi, sono posseduti i fabbricati ed è disponibile il patrimonio, tradotta da un traduttore ufficiale.

- Lo **studente che viene da un paese non dell'Unione Europea**, deve documentare la propria condizione economica, utilizzando la certificazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per i Paesi dove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione è rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 33, comma 4).
- Lo **studente che viene da un paese "particolarmente povero"**, deve usare la certificazione della Rappresentanza italiana del paese di provenienza che attesti che egli non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito e di elevato livello sociale (D.P.C.M. 9 aprile 2001, art. 13, comma 5).
- Lo **studente apolide o rifugiato politico** deve utilizzare l'attestazione ISEE, così come per lo studente italiano con reddito familiare in Italia. Lo status di apolide o rifugiato politico deve essere certificato dalla documentazione rilasciata dal Tribunale Civile se apolide, o dalla specifica Commissione istituita presso il Ministero dell'Interno se rifugiato politico.
- Lo **studente straniero con doppia cittadinanza** deve sceglierne una. Se una delle due è italiana, è questa che prevale. In entrambi i casi la documentazione relativa alle condizioni economiche deve essere presentata in originale e legalizzata entro le scadenze previste.

SEZIONE 2 RIDUZIONE DEL COSTO D'ISCRIZIONE

STUDENTE CON REDDITO IN ITALIA

Dall'anno accademico 2019/2020 è obbligatorio fornire all'Ateneo il consenso al trattamento dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679) ed è facoltativo autorizzare l'Ateneo al recupero dell'ISEE dalla banca dati INPS. L'autorizzazione è valida per l'intera durata del percorso universitario, a meno che non si decida di revocarla.

Lo studente inserisce consenso o revoca nella propria area personale, durante l'immatricolazione o durante la propria carriera universitaria, accedendo alla sezione "consensi privacy".

L'utilizzo del modello ISEE è facoltativo.

Per ridurre il costo d'iscrizione si deve, entro e non oltre il **31 ottobre 2022**:

1. richiedere la certificazione ISEE a INPS o presso un CAF
2. dare il consenso al recupero dell'ISEE dal database INPS

Se il modello ISEE viene rilasciato dal 1 novembre al 15 dicembre 2022, deve essere pagato un contributo aggiuntivo di 100 euro.

Dopo il 15 dicembre 2022 non è possibile ridurre il costo d'iscrizione, indipendentemente da quando ci si immatricola/iscrive.

In questo modo il contributo da pagare viene ricalcolato automaticamente.

Quando l'ISEE viene recuperato, lo studente riceve una notifica nella propria area personale o via e-mail.

Avere l'ISEE prima di versare la seconda rata di iscrizione permette di pagare l'esatto importo dovuto, senza attendere un rimborso o un conguaglio sulle rate successive.

STUDENTE CON REDDITO ALL'ESTERO

Dall'anno accademico 2019/2020, è obbligatorio fornire all'Ateneo il consenso all'utilizzo dei propri dati personali (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati G.D.P.R. Regolamento UE 2016/679).

Lo studente inserisce il consenso nella propria area personale, durante l'immatricolazione o durante la propria carriera universitaria.

Per ridurre il costo d'iscrizione si deve, entro e non oltre il **31 ottobre 2022**:

1. accedere alla sezione "Dati economici" della propria area personale
2. Inserire i dati familiari, di reddito e di patrimonio presenti sulla documentazione di reddito estero (→ sezione 1, pag. 7)
3. Inviare al servizio SOS: <https://php.unife.it/sos/> una copia di un proprio documento di identità valido e una copia della documentazione di reddito estero (→ sezione 1, pag. 7)

Se le tre operazioni vengono effettuate dal 1 novembre al 15 dicembre 2022, deve essere pagato un contributo aggiuntivo di 100 euro.

Dopo il 15 dicembre 2022 non è possibile ridurre il costo d'iscrizione, indipendentemente da quando ci si immatricola/iscrive.

Per segnalare problemi legati alla riduzione del costo d'iscrizione
→ Servizio SOS: <https://php.unife.it/sos/>

NON PAGA IL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI 100 EURO

- Chi è in fase di trasferimento da altro Ateneo
- Chi effettua un'abbreviazione di corso
- Chi si immatricola ad una laurea magistrale (+2)
- Chi si immatricola in seguito a ripescaggi o scorrimenti di graduatorie
- Chi non può regolarizzare l'iscrizione entro il 31 ottobre 2022 per cause esclusivamente amministrative, indipendenti dalla propria volontà

In tutti questi casi le operazioni previste per ridurre il costo d'iscrizione non possono essere effettuate dopo il 15 dicembre 2022, indipendentemente da quando ci si immatricola.

La stessa cosa vale per lo studente con reddito estero e per la propria documentazione di reddito estero (→ sezione 1, pag. 7).

STUDENTE LAUREANDO

Chi pensa di laurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2021/2022 (marzo/aprile 2023) non deve pagare le tasse d'iscrizione per l'anno accademico 2022/2023.

Si consiglia di seguire comunque le istruzioni per ridurre il costo d'iscrizione dell'anno accademico 2022/2023, indicate a pagina 8, per evitare di pagare l'importo massimo previsto in caso non venga conseguito il titolo nell'anno accademico 2021/2022 (→ sezione 8, pag. 26).

ACCERTAMENTI SULLE CONDIZIONI DI MERITO ED ECONOMICHE

L'Ateneo controlla se le dichiarazioni presentate sono vere, in base al D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, art. 10.

Chi presenta dichiarazioni false, proprie o dei propri familiari, senza trovarsi nelle condizioni stabilite dalle disposizioni statali e regionali, è soggetto ad una sanzione amministrativa che consiste nel pagamento di importo triplo rispetto a quello del beneficio ottenuto, o al valore dei servizi indebitamente fruiti, e perde il diritto a ottenere altre erogazioni per tutta la durata del corso degli studi, tranne nel caso delle sanzioni di cui al D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, nonché delle norme penali per i fatti costituenti reato.

SEZIONE 3 COSTO D'ISCRIZIONE

CALCOLO DEL COSTO D'ISCRIZIONE

In base ai criteri di merito e di reddito indicati nella sezione 1, il costo d'iscrizione viene così calcolato:

Tutti pagano la prima rata, così composta: 16 euro di bollo
140 euro di tassa regionale

Pagano poi, un contributo così calcolato e suddiviso in 3 rate uguali:

Matricola: si paga solo in base all'ISEE, se rilasciato.

STUDENTE 1	ISEE	Importo
	0 – 24.500 euro	Esonero totale
	24.500,01 – 26.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175$
	26.000,01 – 28.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,025$
	28.000,01 – 30.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325$
	30.000,01 – 45.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,04$
	45.000,01 – 60.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445$
	Da 60.000,01 o senza ISEE	2092 euro

Iscritto al secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d'iscrizione e ISEE se rilasciato.

STUDENTE	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
1	da 10 a 23	0 – 24.500	Esonero totale
1 plus	da 24		
1	da 10 a 23	24.500,01 – 26.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175$
1 plus	da 24		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] - 25\%$
1	da 10 a 23	26.000,01 – 28.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,025$
1 plus	da 24		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] - 25\%$
1	da 10 a 23	28.000,01 – 30.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325$
1 plus	da 24		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] - 25\%$
1	da 10 a 23	30.000,01 – 45.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,04$
1 plus	da 24		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] - 25\%$
1	da 10 a 23	45.000,01 – 60.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445$
1 plus	da 24		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] - 25\%$
1	da 10 a 23	Da 60.000,01 o senza ISEE	2092 euro
1 plus	da 24		1569 euro

Iscritto oltre il secondo anno e entro il primo fuori corso: si paga in base a: crediti maturati, anno d'iscrizione e ISEE se rilasciato.

STUDENTE	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
1	da 25 a 39	0 – 24.500	Esonero totale
1 plus	da 40		
1	da 25 a 39	24.500,01 – 26.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175$
1 plus	da 40		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] - 25\%$
1	da 25 a 39	26.000,01 – 28.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,025$
1 plus	da 40		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] - 25\%$
1	da 25 a 39	28.000,01 – 30.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325$
1 plus	da 40		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] - 25\%$
1	da 25 a 39	30.000,01 – 45.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,04$
1 plus	da 40		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] - 25\%$
1	da 25 a 39	45.000,01 – 60.000	$(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445$
1 plus	da 40		$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] - 25\%$
1	da 25 a 39	Da 60.000,01 o senza ISEE	2092 euro
1 plus	da 40		1569 euro

Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e all'ISEE se rilasciato.

STUDENTE 2	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo minimo 200 euro (la maggiorazione del 25% non può superare 200 euro)
	da 25	0 – 24.500	200 euro
		24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] + 25\%$
		26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] + 25\%$
		28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] + 25\%$
		30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] + 25\%$
		45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] + 25\%$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	2292 euro

Iscritto con CFU non sufficienti

STUDENTE 3	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
	meno di 10 (II anno) meno di 25 (oltre II anno)	0 – 24.500	500 euro
		24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] + 500 \text{ euro}$
		26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] + 500 \text{ euro}$
		28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] + 500 \text{ euro}$
		30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] + 500 \text{ euro}$
		45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] + 500 \text{ euro}$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	2592 euro

CON ISEE (REDDITO IN ITALIA)

Si paga in 4 rate.

La prima rata ha un importo per tutti di 156 euro.

L'importo delle altre 3 rate è determinato da:

- crediti conseguiti tra il 10 agosto 2021 e il 10 agosto 2022
- anno di iscrizione all'Università degli Studi di Ferrara
- certificazione ISEE se calcolata

Seconda, terza e quarta rata hanno ciascuna un importo corrispondente a 1/3 del contributo previsto.

CON REDDITO ALL'ESTERO

Il costo d'iscrizione è uguale a quello previsto per chi ha reddito in Italia.

Se si è in possesso della documentazione descritta alla sezione 1 "studente con reddito estero", si paga nello stesso modo previsto per chi ha l'ISEE.

Se non si ha la documentazione descritta alla sezione 1 "studente con reddito estero", si paga nello stesso modo previsto per chi non ha l'ISEE.

IMPORTANTE

Gli importi decimali sono arrotondati all'unità secondo la seguente modalità: inferiore se minore di 5, superiore se uguale o maggiore di 5. Anche in caso di iscrizione part time o a 90 CFU.

Chi è iscritto con durata superiore (part time) o inferiore (90 CFU) di quella normale prevista per il proprio corso, non può essere studente 1 plus.

Il conteggio degli anni di iscrizione inizia dall'anno d'ingresso all'Università degli Studi di Ferrara, anche in caso di passaggio di corso.

I CFU validi per il calcolo del costo d'iscrizione sono quelli inseriti nel piano di studi e conseguiti dal 10 agosto 2021 al 10 agosto 2022 e riferiti ai soli esami sostenuti e superati all'Ateneo di Ferrara. I crediti sono conseguiti quando sono verbalizzati.

Gli esami convalidati o riconosciuti, derivati da attività o esami sostenuti al di fuori dell'Università degli Studi di Ferrara, non vengono considerati, ad eccezione di quelli riconosciuti nell'ambito della mobilità internazionale.

Non vengono considerati gli esami parziali, i singoli moduli o le prove parziali.

SEZIONE 4

ESONERI PER CHI ACCEDE AI BENEFICI REGIONALI

ESONERO TOTALE

Lo studente che richiede la borsa di studio regionale a ER.GO ha diritto all'esonero totale, applicato automaticamente. Condizione per l'esonero è la conferma dell'idoneità alla borsa da parte di ER.GO.

L'esonero totale prevede comunque il pagamento della prima rata di:

- 16 euro di bollo
- 140 euro di tassa regionale

ESONERO PARZIALE

Chi è iscritto al primo anno oltre la durata normale del proprio corso, che richiede la borsa di studio regionale, ha diritto all'esonero parziale, applicato automaticamente.

L'anno di iscrizione è definito in base al primo anno d'immatricolazione nel sistema universitario nazionale.

Condizione per l'esonero è la conferma dell'idoneità alla borsa da parte di ER.GO.

L'esonero parziale prevede il pagamento di:

- 16 euro di bollo (prima rata)
- 140 euro di tassa regionale (prima rata)
- 50% di contributo (seconda, terza e quarta rata)

Chi paga la seconda rata e solo dopo richiede la borsa di studio regionale riceve automaticamente il rimborso della quota versata in eccesso, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive da parte di ER.GO (entro il 31 dicembre 2023).

DOTTORATO DI RICERCA

Chi è iscritto, o che deve iscriversi, a un corso di dottorato di ricerca, non titolare di specifica borsa di studio, può richiedere la borsa di studio regionale a ER.GO.

In questo caso ha diritto all'esonero totale.

Condizione per l'esonero è la conferma dell'idoneità alla borsa da parte di ER.GO.

L'esonero totale prevede comunque il pagamento di:

- 16 euro di bollo
- 12 euro di assicurazione
- 140 euro di tassa regionale

L'eventuale quota versata in eccesso viene automaticamente rimborsata, dopo la pubblicazione delle graduatorie definitive da parte di ER.GO (entro il 31 dicembre 2023).

NON IDONEI ALLA BORSA DI STUDIO

Chi viene dichiarato da ER.GO non idoneo alla borsa di studio regionale, deve pagare quanto dovuto, in base al costo d'iscrizione previsto nell'anno accademico da regolarizzare.

Come e quando effettuare il pagamento, viene comunicato direttamente all'interessato.

Chi non regolarizza la propria posizione, non può sostenere esami.

SEZIONE 5 ESONERI DI UNIFE

STUDENTE AL PRIMO ANNO

Paga solo 156 euro (rata unica) chi:

- si è diplomato alla scuola media superiore con 100/100 e lode e si immatricola (primo anno di entrata nel sistema universitario nazionale) a un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico
- ha conseguito la laurea triennale con 110/110 e lode e si iscrive al primo anno di un corso di laurea magistrale (+2)

Se il diploma o la laurea sono stati rilasciati all'estero lo studente può pagare solo 156 euro, ma il voto ottenuto deve corrispondere esattamente a 100/100 e lode o 110/110 e lode (se prevista). Quindi, se il voto massimo attribuibile è 110/110, è necessario un ulteriore riconoscimento di merito, equiparabile alla lode del sistema italiano.

Chi si è diplomato con 60/60, senza lode o riconoscimento di merito, non è beneficiario di tale agevolazione.

In tutti i casi, non è possibile beneficiare di questa agevolazione per più di una volta per lo stesso tipo di corso.

STUDENTE STRANIERO

Paga solo 156 euro (rata unica) chi ha la cittadinanza straniera e si iscrive sulla base di accordi sottoscritti fra l'Università degli Studi di Ferrara e il paese straniero di provenienza.

STUDENTE FIGLIO DI GENITORE CON PENSIONE DI INABILITÀ

(L. 30 marzo 1971, n. 118 art. 30)

Paga solo 156 euro (rata unica) chi è figlio di genitore beneficiario della pensione di inabilità ed è iscritto ad un corso di laurea.

Chi è iscritto a corsi di altro tipo, paga solo le voci contabili fisse non di competenza dell'Ateneo, come, ad esempio: tassa regionale, bollo, assicurazione, ecc.

Il genitore titolare di pensione di inabilità deve avere la residenza con lo studente, attestata dal modello ISEE, valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, privo di omissioni e/o difformità, e rilasciato entro il 31 ottobre 2022.

Chi ha la cittadinanza straniera deve utilizzare una certificazione analoga a quella italiana, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica italiana nel paese di provenienza, in base alla stessa procedura prevista per il reddito estero (→ sezione 1, pag. 7).

Chi si immatricola o è iscritto ad un corso di laurea deve inviare la domanda entro e non oltre il **31 ottobre 2022** con il modulo disponibile alla pagina <https://modulistica.unife.it/studenti/richiesta-esonero-figli-genitore-inabilita>

Se non può regolarizzare la propria iscrizione entro il 31 ottobre 2022 per cause esclusivamente amministrative, indipendenti dalla sua volontà, può inviare la domanda entro e non oltre il 15 dicembre 2022.

In caso di scadenza prevista per il pagamento della prima rata d'iscrizione successiva al 31 ottobre 2022, questa coincide con la scadenza per inviare la domanda.

Per tutti gli altri tipi di corso, il termine ultimo per l'invio della domanda coincide con quello previsto per il pagamento della relativa prima rata d'iscrizione.

SEZIONE 6

ESONERI PER STUDENTI CON DISABILITÀ

ESONERO TOTALE

Paga solo 156 euro (rata unica) chi ha un'invalidità maggiore o uguale a 66% o è in situazione di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1), condizioni che devono essere certificate dall'Autorità competente.

L'esonero viene concesso a chi si iscrive o è iscritto a:

- corsi di laurea
- corsi di dottorato di ricerca beneficiari di borsa di studio
- scuole di specializzazione

ESONERO PARZIALE

Chi si immatricola o è iscritto a un corso di laurea e ha un'invalidità maggiore o uguale a 46% e inferiore a 66% paga:

- 156 euro (prima rata)
- 158 euro (seconda rata)
- 158 euro (terza rata)
- 158 euro (quarta rata)

Chi si iscrive o è iscritto a un corso di Dottorato di ricerca beneficiario di borsa di studio, e ha un'invalidità maggiore o uguale a 46% e inferiore a 66%, beneficia di uno sconto di 200 euro sul costo d'iscrizione annuale.

Chi si iscrive o è iscritto a una Scuola di specializzazione e ha un'invalidità maggiore o uguale a 46% e inferiore a 66% viene inserito nella fascia di contribuzione più bassa.

Per entrambi gli esoneri, la certificazione di invalidità o handicap va inserita nell'area personale dello studente entro il **31 ottobre 2022**, accedendo alla sezione "Dichiarazioni di invalidità/handicap/DSA. Senza questa operazione, il costo d'iscrizione non viene ridotto.

In caso di scadenza prevista per il pagamento della prima rata d'iscrizione successiva al 31 ottobre 2022, questa coincide con la scadenza per inserire online la certificazione di invalidità o handicap.

La guida è disponibile alla pagina <http://www.unife.it/it/x-te/supporto/disabilita>

Se non si è ancora in possesso della certificazione definitiva, è possibile inserire online la ricevuta attestante la richiesta di invalidità o handicap, entro i termini sopra indicati.

In questo caso l'agevolazione viene concessa "sotto condizione" fino a quando non viene inserita online la certificazione definitiva.

Se l'inserimento online della documentazione definitiva non viene effettuato entro il 28 aprile 2023, viene richiesto il pagamento di quanto non versato in precedenza.

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO

Chi si iscrive a un master o a un corso di formazione o di perfezionamento può chiedere uno dei due esoneri, in base alla propria invalidità o handicap.

La concessione o meno del beneficio è subordinata alla disponibilità di bilancio, in base ai fondi stanziati ogni anno dall'Università degli Studi di Ferrara per questo tipo di esoneri per gli iscritti a master, corsi di formazione o di perfezionamento.

L'esonero può essere concesso fino a esaurimento dei fondi disponibili in base a quando viene richiesto al servizio SOS: <https://php.unife.it/sos/>

Non paga la quota di contributo prevista chi ha un'invalidità maggiore o uguale a 66% o è in situazione di handicap (L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, comma 1).

Ha uno sconto del 25% del contributo previsto chi ha un'invalidità maggiore o uguale a 46% e inferiore a 66%.

SEZIONE 7 ALTRE AGEVOLAZIONI

STUDENTE IN CONDIZIONI PARTICOLARI

Paga la prima rata di 156 euro (140 di tassa regionale e 16 di bollo), seconda, terza e quarta rata ciascuna di 158 euro, chi ha un ISEE inferiore a 60.000 euro, non è iscritto da più di 2 anni oltre la durata normale prevista per il proprio corso di laurea e tra 1 agosto 2022 e il 30 aprile 2023 vive una di queste condizioni particolari:

- nascita o adozione di ogni figlio
- svolgimento del servizio militare volontario in ferma prefissata di 1 anno
- svolgimento del servizio civile
- essere studente "caregiver", in base a quanto stabilito dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 255, ed eventuali successive modifiche e integrazioni
- evento non prevedibile e straordinario, documentabile, di particolare gravità personale e familiare, come: morte di un familiare, malattia di un familiare che comporta un impegno dello studente per cura o assistenza, situazione di grave disagio personale dello studente (ad esclusione della malattia), problemi lavorativi;
- cassa integrazione, sospensione dell'attività lavorativa, mancato rinnovo del contratto, ecc. a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, o di altri stati emergenziali definiti da apposita normativa nazionale.

I gravi motivi familiari devono riguardare un convivente – stessa residenza -con lo studente, del tipo: coniuge, figli (anche adottivi), genitori, generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle, portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado.

La riduzione del costo d'iscrizione deve essere richiesta entro il 31 marzo 2023, utilizzando un ISEE in corso di validità, con il modulo online alla pagina <http://www.unife.it/it/iscriviti/pagare/richiesta-esonero-parziale-motivi-particolari>

PA 110 E LODE

Chi è dipendente di una Pubblica Amministrazione non paga il normale costo d'iscrizione.

Per i corsi di laurea per cui è prevista questa agevolazione, paga la prima rata (140 euro di tassa regionale e 16 euro di bollo), e la seconda rata di importo pari a:

- 500 euro per i corsi di laurea con iscrizione standard
- 250 euro per i corsi di laurea con iscrizione part time
- 750 euro per i corsi di laurea con iscrizione a 90 CFU

Chi sceglie questa agevolazione non può ottenere il rimborso dei contributi di iscrizione in caso di idoneità alla borsa di studio regionale, e neanche la riduzione del costo d'iscrizione in base all'attestazione ISEE.

Se si è già beneficiato di tale agevolazione nell'anno accademico 2021/2022, per poterne usufruire anche nell'anno accademico 2022/2023 è obbligatorio aver conseguito, tra il 10 agosto 2021 e il 10 agosto 2022, almeno la metà dei CFU sostenibili e non derivanti da convalida, nell'anno accademico 2021/2022.

Non vengono considerati i crediti ottenuti con riconoscimento da altre carriere o da attività svolte al di fuori di Unife. Il beneficio è concesso, al massimo, fino al secondo anno di iscrizione oltre la durata normale.

Per i corsi di formazione, perfezionamento e per i master l'importo da pagare è pari al 50% del contributo di iscrizione normalmente previsto. L'agevolazione non riguarda le voci contabili non di competenza dell'Ateneo, come ad esempio: tassa regionale, bollo, assicurazione, ecc.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina <http://www.unife.it/it/iscriviti/iscriversi/pa110lode>

RICOGNIZIONE DEGLI STUDI

(Regolamento studenti art. 26)

Chi non ha pagato alcuna rata di iscrizione per almeno 2 anni accademici consecutivi (anni di ricognizione) può riprendere il proprio corso di laurea, pagando 200 euro per ogni anno in cui non è stato iscritto.

La domanda va presentata pagando anche 16 euro di bollo. Il costo dell'anno accademico di nuova iscrizione è quello previsto per il relativo anno accademico. La domanda, una volta inoltrata, non può essere annullata.

L'anno di ricognizione non viene considerato per la valutazione del merito, né per tutti i benefici erogati dall'Ateneo.

NASCITA O ADOZIONE DI UN FIGLIO, SERVIZIO CIVILE O MILITARE

(Regolamento studenti art. 26)

Entrambi i genitori possono interrompere gli studi per il solo anno accademico in cui nasce il figlio. Lo stesso vale in caso di adozione o affidamento, per l'anno accademico che comprende il primo anno di ingresso del bambino in famiglia.

L'interruzione è possibile anche per chi svolge il servizio civile o il servizio militare volontario in ferma prefissata di 1 anno. Per un solo anno accademico.

Durante l'anno di interruzione non è possibile sostenere alcun esame, modulo o prova parziale.

L'anno di interruzione non viene considerato per la valutazione del merito, per tutti i benefici erogati dall'Ateneo, e non è possibile annullare la richiesta.

Il costo dell'interruzione degli studi è di 16 euro (bollo).

SOSPENSIONE

(Regolamento studenti art. 25)

Chi vuole interrompere gli studi per malattia o problemi di salute, gravi e prolungati, opportunamente certificati, può chiedere la sospensione degli studi per almeno un anno accademico.

Per ogni anno di sospensione non si paga alcuna tassa, e non è possibile sostenere esami, moduli o prove parziali.

La sospensione è cumulabile con gli anni di ricognizione o interruzione per nascita o adozione di un figlio, servizio civile o militare.

L'anno di sospensione non viene considerato per la valutazione del merito, per tutti i benefici erogati dall'Ateneo e non è possibile annullare la richiesta.

L'Ateneo accetta la domanda di sospensione anche se lo studente la presenta quando può riprendere gli studi dopo il periodo di malattia.

IMMATRICOLAZIONE DOPO RIPESCAGGIO O SCORRIMENTO

Paga solo 156 euro (rata unica) chi si immatricola nell'anno accademico 2022/2023 ad un corso ad accesso programmato per ripescaggio o scorrimento di graduatoria, dopo il 10 agosto 2023.

STUDENTE CHE ACCEDE A UN PRESTITO FIDUCIARIO

Paga solo 156 euro (rata unica) chi beneficia di un prestito fiduciario, concesso da ER.GO.

SEZIONE 8 ALTRI COSTI E RIMBORSI

STUDENTE PART TIME

(Regolamento studenti art. 7)

È possibile sostenere meno esami e quindi laurearsi più tardi rispetto a quanto normalmente previsto. In questo caso, per ogni anno accademico, è possibile conseguire al massimo 30 CFU, o non più del 50% dei CFU previsti dal percorso di formazione per l'anno di corso.

In questo caso, si paga: 16 euro di bollo - prima rata
140 euro di tassa regionale - prima rata
contributo - seconda, terza e quarta rata

Il contributo è la metà di quello standard (→ sezione 3) e viene pagato così:

Matricola: si paga solo in base all'ISEE, se rilasciato.

STUDENTE 1	ISEE	Importo
	0 – 24.500 euro	Esonero totale
	24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] \div 2$
	26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] \div 2$
	28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] \div 2$
	30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] \div 2$
	45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] \div 2$
	Da 60.000,01 o senza ISEE	1046 euro

Iscritto al secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d'iscrizione e ISEE se rilasciato.

STUDENTE 1	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
	da 5	0 – 24.500	Esonero totale
		24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] \div 2$
		26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] \div 2$
		28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] \div 2$
		30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] \div 2$
		45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] \div 2$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	1046 euro

Iscritto oltre il secondo anno e entro il primo fuori corso: si paga in base a: crediti maturati, anno d'iscrizione e ISEE se rilasciato.

STUDENTE 1	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
	da 12	0 – 24.500	Esonero totale
		24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] \div 2$
		26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] \div 2$
		28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] \div 2$
		30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] \div 2$
		45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] \div 2$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	1046 euro

Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e all'ISEE se rilasciato.

	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo minimo 100 euro (la maggiorazione del 25% non può superare 200 euro)
STUDENTE 2	da 12	0 – 24.500	100 euro
		24.500,01 – 26.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] + 25\%) \div 2$
		26.000,01 – 28.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,025] + 25\%) \div 2$
		28.000,01 – 30.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] + 25\%) \div 2$
		30.000,01 – 45.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,04] + 25\%) \div 2$
		45.000,01 – 60.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] + 25\%) \div 2$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	1146 euro

Iscritto con CFU non sufficienti

	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
STUDENTE 3	meno di 5 (II anno) meno di 12 (oltre II anno)	0 – 24.500	250 euro
		24.500,01 – 26.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] + 500 \text{ euro}) \div 2$
		26.000,01 – 28.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,025] + 500 \text{ euro}) \div 2$
		28.000,01 – 30.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] + 500 \text{ euro}) \div 2$
		30.000,01 – 45.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,04] + 500 \text{ euro}) \div 2$
		45.000,01 – 60.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] + 500 \text{ euro}) \div 2$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	1296 euro

STUDENTE LAVORATORE

Chi lavora ed è già iscritto part time nell'anno accademico 2021/2022, può iscriversi come studente part time per l'anno accademico 2022/2023, anche fino a 2 anni oltre la durata normale del corso.

L'occupazione deve essere svolta in modo continuativo durante l'anno accademico 2022/2023. La richiesta va fatta entro il 31 ottobre 2022, compilando il modulo disponibile alla pagina <https://modulistica.unife.it/studenti/riciesta-esonero-parziale-per-studentesse-studenti-in-situazioni-particolari>.

STUDENTE A 90 CFU

(Regolamento studenti art. 8)

È possibile sostenere più esami e quindi laurearsi prima rispetto a quanto normalmente previsto, avendo la possibilità di conseguire al massimo 90 CFU per ogni anno accademico.

In questo caso, si paga: 16 euro (bollo) - prima rata
140 euro (tassa regionale) – prima rata
contributo – seconda, terza e quarta rata

Il contributo standard viene aumentato del 50% (→ sezione 3) e viene pagato così:

Matricola: si paga solo in base all'ISEE, se rilasciato.

STUDENTE 1	ISEE	Importo
	0 – 24.500 euro	Esonero totale
	24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] \times 1,5$
	26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] \times 1,5$
	28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] \times 1,5$
	30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] \times 1,5$
	45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] \times 1,5$
	Da 60.000,01 o senza ISEE	3137 euro

Iscritto al secondo anno: si paga in base a: crediti maturati, anno d'iscrizione e ISEE se rilasciato.

STUDENTE 1	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
	da 15	0 – 24.500	Esonero totale
		24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] \times 1,5$
		26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] \times 1,5$
		28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] \times 1,5$
		30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] \times 1,5$
		45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] \times 1,5$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	3137 euro

Iscritto oltre il secondo anno e entro il primo fuori corso: si paga in base a: crediti maturati, anno d'iscrizione e ISEE se rilasciato.

STUDENTE 1	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
	da 37	0 – 24.500	Esonero totale
		24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] \times 1,5$
		26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] \times 1,5$
		28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] \times 1,5$
		30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] \times 1,5$
		45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] \times 1,5$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	3137 euro

Iscritto oltre il primo anno fuori corso: si paga in base ai crediti maturati e all'ISEE se rilasciato.

STUDENTE 2	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo minimo 300 euro (la maggiorazione del 25% non può superare 200 euro)
	da 37	0 – 24.500	300 euro
		24.500,01 – 26.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] + 25\% \times 1,5$
		26.000,01 – 28.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,025] + 25\% \times 1,5$
		28.000,01 – 30.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] + 25\% \times 1,5$
		30.000,01 – 45.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,04] + 25\% \times 1,5$
		45.000,01 – 60.000	$[(\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] + 25\% \times 1,5$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	3437 euro

Iscritto con CFU non sufficienti

STUDENTE 3	CREDITI tra il 10/08/2021 e il 10/08/2022	ISEE	Importo
	meno di 15 (II anno) meno di 37 (oltre II anno)	0 – 24.500	750 euro
		24.500,01 – 26.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0175] + 500 \text{ euro}) \times 1,5$
		26.000,01 – 28.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,025] + 500 \text{ euro}) \times 1,5$
		28.000,01 – 30.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0325] + 500 \text{ euro}) \times 1,5$
		30.000,01 – 45.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,04] + 500 \text{ euro}) \times 1,5$
		45.000,01 – 60.000	$((\text{ISEE}-13000) \times 0,0445] + 500 \text{ euro}) \times 1,5$
		Da 60.000,01 o senza ISEE	3887 euro

DOPPIO TITOLO

Chi è iscritto a un corso di studio a doppio titolo per il quale è previsto un periodo di frequenza presso l'ateneo estero partner, paga le tasse d'iscrizione in base alle convenzioni stipulate per i singoli corsi a doppio titolo.

Per gli anni accademici di iscrizione in Italia si paga il normale costo previsto.

Se, in base alla convenzione stipulata tra i due atenei, l'anno di frequenza all'estero è aggiuntivo rispetto alla durata normale del corso italiano, si paga 168 euro (rata unica), solo per quell'anno. Chi proviene da un ateneo estero, paga 28 euro (rata unica) per l'anno di frequenza dei corsi dell'Università degli Studi di Ferrara, in base a quanto previsto dalla convenzione tra i due atenei per il corso a doppio titolo.

CORSI SINGOLI

(Regolamento studenti art. 12)

È possibile iscriversi a singoli corsi o insegnamenti attivati dall'Ateneo, secondo due modalità.

Fino a 30 CFU

Si paga una rata di 556 euro che comprende:

- 16 euro di bollo
- 12 euro di assicurazione
- 528 euro di contributo

Da 31 a 60 CFU

Si paga una rata di 931 euro che comprende:

- 16 euro di bollo
- 12 euro di assicurazione
- 903 euro di contributo

Gli esami devono essere sostenuti entro la sessione straordinaria dell'anno di iscrizione. Se non vengono sostenuti entro questa scadenza, è necessario iscriversi nuovamente, ma viene comunque maturata la frequenza.

Non è possibile sostituire l'iscrizione ad una annualità di un corso di laurea o laurea magistrale con l'iscrizione a corsi singoli. La percentuale massima di crediti selezionabili dallo stesso corso di studio e anno di corso è il 50% di quelli previsti dal piano di studio.

LAUREANDO

Chi pensa di laurearsi nella sessione straordinaria dell'anno accademico 2021/2022 (marzo/aprile 2023) non deve iscriversi allo stesso corso per l'anno accademico 2022/2023, e quindi non deve pagare le tasse dell'anno accademico 2022/2023.

Però, se non riesce a laurearsi entro la fine della sessione straordinaria dell'anno accademico 2021/2022 e vuole proseguire il corso, è obbligato a pagare tutte le rate previste per l'anno accademico 2022/2023, più i contributi aggiuntivi per ritardato pagamento.

Anche se non si pagano le tasse d'iscrizione, è possibile utilizzare l'ISEE o la documentazione di reddito estero (→ sezione 1, pag. 6) entro e non oltre le scadenze previste nel bando. In questo modo se non si consegue il titolo entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2021/2022, è possibile ridurre il costo d'iscrizione.

Invece, chi si laurea nella sessione estiva anticipata dell'anno accademico 2022/2023 (marzo/aprile 2023) deve pagare gli importi standard in base a delibera del Consiglio del corso di studi.

PASSAGGIO DI CORSO

(Regolamento studenti art. 29)

Ha un costo di 116 euro.

Solo chi fa un passaggio ad un corso ad accesso libero nel primo anno di ingresso in Ateneo paga 16 euro (bollo).

La domanda va presentata entro il 15 dicembre 2022, una volta sola per lo stesso anno accademico per i corsi di laurea e per i corsi di laurea magistrali a ciclo unico. Entro il 14 aprile 2023 per i soli corsi di laurea magistrale (+2).

Solo nel caso di passaggio al primo anno di un corso ad accesso programmato, la richiesta va fatta entro la scadenza prevista dal bando di ammissione, dopo aver superato il test d'ingresso, se previsto. Solo in questo caso è possibile effettuare più passaggi di corso, pagando solo 16 euro (bollo).

TRASFERIMENTO A UNIFE

(Regolamento studenti art. 31)

Ha un costo di 100 euro, da pagare all'arrivo del foglio di congedo in Ateneo, non oltre il 15 dicembre 2022, tranne per gli studenti ammessi ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale.

Il trasferimento al primo anno di un corso di laurea magistrale (+2) può essere effettuato entro il 14 aprile 2023.

TRASFERIMENTO AD ALTRO ATENEO

(Regolamento studenti art. 30)

Ha un costo di 116 euro e la richiesta va presentata entro il 15 dicembre 2022.

Se il trasferimento è verso un corso ad accesso programmato, è necessario il nulla osta dell'università di destinazione, e in questo caso le scadenze da rispettare sono determinate dagli scorrimenti delle graduatorie.

RICONOSCIMENTO DI UNA LAUREA, CARRIERA O ATTIVITÀ FORMATIVA

(Regolamento studenti art. 9)

Ha un costo di 116 euro e la richiesta va fatta entro il 15 dicembre 2022.

La domanda di riconoscimento di attività formative è esente da bollo se presentata contestualmente alla domanda di immatricolazione online.

Il contributo per il riconoscimento di un titolo di studio italiano/straniero e di crediti acquisiti su carriere pregresse non può essere rimborsato, nemmeno se l'interessato decide poi di non iscriversi.

RINUNCIA AGLI STUDI

(Regolamento studenti art. 27)

Ha un costo di 16 euro (bollo).

In caso di rinuncia non è previsto alcun rimborso.

DECADENZA

(Regolamento studenti art. 28)

Chi non supera esami di profitto per otto anni accademici consecutivi decade dagli studi. Nel caso di corsi dell'area sanitaria, si seguono i criteri indicati nei percorsi di formazione.

Si pagano 216 euro per sostenere almeno un esame entro il 31 marzo 2023, così da proseguire la carriera decaduta. Il Consiglio di corso di laurea deve dare parere favorevole. Successivamente deve essere pagata l'iscrizione per l'anno accademico 2022/2023.

Se l'anno accademico 2022/2023 è il secondo anno di sospensione dei pagamenti, non è possibile applicare la ricognizione per riattivare la carriera decaduta. Per sostenere l'esame, quindi, è necessario pagare le tasse di entrambi gli anni accademici.

CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER RITARDATO PAGAMENTO

Per ogni rata d'iscrizione pagata dopo la scadenza prevista, deve essere versato un contributo aggiuntivo di:

- 10 euro per ritardo da 1 a 7 giorni
- 30 euro per ritardo da 8 a 15 giorni
- 60 euro per ritardo da 16 giorni in poi

L'addebito è automatico e il calcolo dell'importo del contributo aggiuntivo si basa sulla data in cui viene contabilmente effettuato il pagamento (per maggiori informazioni contattare la propria banca).

Nel conteggio dei giorni di ritardo sono da calcolare anche i giorni festivi.

Per casi particolari, soprattutto dove è limitata la libertà personale, il contributo può non essere richiesto.

CONTRIBUTI DI SERVIZIO

Causale	Importo in euro
Esame di ammissione corsi di Medicina e Chirurgia e di Odontoiatria	100
Esame di ammissione corsi di Architettura e Design del Prodotto Industriale	0
Esame di ammissione corsi a numero programmato (esclusi corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria, Architettura e Design del Prodotto Industriale)	80
Accesso ad anni successivi al primo per corsi a numero programmato	100
Esame di ammissione corsi a numero programmato sede di Bolzano	0
Accesso ad anni successivi al primo per corsi a numero programmato locale	0
Contributo aggiuntivo per superata data di presentazione domanda di esame finale	10
Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 1 a 7 gg	10
Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 8 a 15 gg	30
Contributo aggiuntivo di servizio per ritardi vari da 16 gg in poi	60
Contributo pergamena Dottorato di Ricerca	40
Duplicato pergamena	40
Contributo nuovo badge	10
Rilascio copia diploma supplement digitale nelle quattro versioni	0
Rilascio diploma supplement in formato cartaceo (parte generale e/o con allegati)	20 (1 versione)
Spedizione documentazione su territorio nazionale	10
Spedizione documentazione all'estero	20
Spedizione pergamena/attestato su territorio nazionale	15
Spedizione pergamena/attestato all'estero	30

RIMBORSI

(Regolamento studenti art. 15)

Sono rimborsate solamente le quote trattenute dall'Ateneo, ad esclusione dell'imposta di bollo e della tassa regionale.

Si rimborsano:

- le rate di iscrizione dell'anno accademico 2022/2023 a chi consegue il titolo finale nell'anno accademico 2021/2022
- le rate di iscrizione dell'anno accademico 2022/2023 a chi si trasferisce presso altro Ateneo nello stesso anno accademico, solo se non è stato svolto nessun atto di carriera
- le rate di iscrizione dell'anno accademico 2022/2023 a chi viene dichiarato decaduto dagli studi nell'anno accademico 2021/2022
- le rate di iscrizione versate da chi beneficia di un esonero totale o parziale, solo se non è possibile conguagliare l'importo versato in eccesso su una o più rate successive
- le rate di iscrizione dell'anno accademico 2022/2023 a chi interrompe gli studi per contemporanea iscrizione nello stesso anno accademico.

Sono rimborsati eventuali contributi aggiuntivi versati per superato termine di pagamento delle rate di iscrizione nei casi sopra indicati.

I rimborsi massivi erogati d'ufficio, sono effettuati esclusivamente sul conto corrente, o su altro prodotto bancario dotato di codice IBAN, intestato o cointestato al titolare del rimborso, in base alle indicazioni fornite all'interessato.

Casi particolari, non compresi nelle tipologie già indicate, saranno valutati singolarmente su istanza documentata dell'interessato.

SEZIONE 9

150 ORE (COLLABORAZIONI STUDENTESCHE)

INFORMAZIONI GENERALI

Lo studente 150 ore presta la propria collaborazione sotto la guida di un referente per la struttura di assegnazione, per attività quali:

- supporto per il funzionamento e la custodia di biblioteche, archivi, spazi di studio e altre strutture didattiche, scientifiche a servizio degli studenti
- assistenza nei laboratori didattici, linguistici, nelle aule informatiche e multimediali
- servizi informativi e di orientamento allo studio per altri studenti
- servizi di portineria e recapito
- servizi di tutorato dedicati a studenti in difficoltà da un punto di vista formativo, iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni).
- ogni altra forma di collaborazione utile all'Università.

È esclusa la collaborazione ad attività di docenza e per lo svolgimento di esami, o ad attività che prevedono la gestione di denaro pubblico, o a servizi con assunzione di responsabilità civile e amministrativa, infatti le attività di supporto si svolgono in presenza di personale dell'Ateneo.

Il servizio di collaborazione viene svolto nell'anno solare 2023, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva e successiva chiamata del Servizio 150 ore all'interessato. In nessun caso il servizio può durare più di 150 ore.

La collaborazione va completata entro 10 mesi dall'inizio del servizio. In caso contrario vengono riconosciute solo le ore svolte.

L'Ateneo può interrompere la collaborazione, liquidando il compenso in base alle ore di servizio già svolte, a causa di:

- assenza dal servizio non giustificata
- mancanza di certificato medico in caso di malattia che causi un'assenza di più giorni consecutivi
- chiusura della carriera universitaria per qualsiasi motivo
- assenza dell'interessato perché inserito in un progetto di mobilità internazionale
- iscrizione part time
- sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione
- sanzioni a seguito di verifiche effettuate sui documenti richiesti per la domanda di partecipazione.

La struttura di Ateneo che richiede un collaboratore 150 ore è tenuta a programmare l'attività dell'interessato, in modo da non fargli svolgere meno di 10 ore di attività alla settimana.

Chi è iscritto a un corso interateneo può svolgere la propria collaborazione solo nell'ateneo sede amministrativa del corso.

Per ogni anno accademico è possibile svolgere il servizio di collaborazione 150 ore in un solo ateneo.

DESTINATARI

Può chiedere di collaborare con l'Ateneo e svolgere il servizio 150 ore chi è:

- iscritto dal secondo anno in poi a un corso laurea triennale o magistrale a ciclo unico (5 o 6 anni)
- iscritto a un corso di laurea magistrale (+2).

CASI DI ESCLUSIONE

Non può svolgere il servizio 150 ore chi:

- è iscritto oltre il primo anno d'iscrizione oltre la durata normale del corso
- svolge un lavoro dipendente durante il rapporto di collaborazione con l'Ateneo.

Il conteggio degli anni di iscrizione inizia con il primo anno di immatricolazione nel sistema universitario nazionale.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Deve essere fatta esclusivamente online entro e non oltre il **31 ottobre 2022**, accedendo alla propria area personale Unife.

Per fare la domanda è necessario essere in possesso dell'ISEE o della documentazione di reddito estero (→ sezione 1, pag. 6).

TUTORATO DIDATTICO PER LA DISABILITÀ

È possibile individuare figure di studenti tutor che svolgano attività di supporto di studenti con disabilità.

Anche questi tutor vengono scelti tra tutti gli studenti idonei in graduatoria definitiva.

Chi desidera candidarsi deve fare domanda in modo standard, ma deve anche compilare l'apposito modulo online, che viene attivato con la pubblicazione della graduatoria definitiva.

COMPENSO E REGIME FISCALE

Chi fa il servizio 150 ore è pagato:

- 5,16 euro per attività di assistenza alle biblioteche e di portineria
- 6 euro per attività di supporto amministrativo, assistenza e supporto all'orientamento, assistenza all'attività didattica standard, supporto alla gestione dei laboratori.

Il compenso è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Chi svolge il servizio 150 ore è assicurato contro infortuni e responsabilità civile.

Quando si accetta l'incarico, si è tenuti ad accettare in forma scritta la collaborazione proposta e a comunicare come si vuole ricevere il compenso.

Chi lo desidera, può essere liquidato in due tranches. La prima dopo aver fatto almeno 75 ore di servizio.

Nel mese di dicembre 2021 l'Università degli Studi di Ferrara decide il finanziamento disponibile per i compensi dell'anno accademico 2021/2022.

In base alla disponibilità economica, alle richieste di collaborazione delle strutture di Ateneo, alle domande presentate e alla graduatoria definitiva, vengono finanziate le attività di collaborazione fino all'esaurimento dei fondi disponibili.

LA GRADUATORIA

Requisiti di merito

Entro il 10 agosto 2022 devono essere conseguiti i CFU indicati in tabella:

Tipo di corso	Anno Accademico						
	22/23	21/22	20/21	19/20	18/19	17/18	16/17
	Anno di iscrizione e CFU da conseguire						
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Laurea triennale	Non ammessi	12	36	60			
Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)	Non ammessi	12	36	60	84	108	
Laurea magistrale a ciclo unico (6 anni)	Non ammessi	12	36	60	84	108	132
Laurea magistrale (+2)	Reddito e voto di laurea di accesso	12	36				

L'anno di iscrizione viene calcolato in base all'anno di prima immatricolazione nel sistema universitario nazionale.

Esempio: chi è stato iscritto per 2 anni accademici in altro ateneo, e si trasferisce presso Unife, risulta iscritto da 3 anni al sistema universitario nazionale.

Requisiti di reddito

L'ISEE non deve essere superiore a 60.000 euro. Chi ha un reddito all'estero deve utilizzare la documentazione di reddito estero (→ sezione 1, pag. 6).

Calcolo della graduatoria

Chi è iscritto al primo anno della laurea magistrale (+2) è valutato in base al reddito e in base al voto del titolo di accesso.

La graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva sono calcolate in base al merito e al reddito. Il merito incide per il 75% sul punteggio totale, il reddito per il 25%.

- Valutazione del merito per CFU (da 0 a 550 punti):

$$(CFU - CFU \text{ minimi}) \times 550 / (CFU \text{ massimi} - CFU \text{ minimi})$$

CFU: è la somma dei crediti conseguiti dallo studente entro il 10 agosto 2021

CFU massimi: numero massimo di crediti che si possono conseguire per anno di corso

CFU minimi: numero minimo di crediti richiesti come da tabella del merito

Valutazione del merito per il primo anno di laurea magistrali (+ 2) (da 0 a 750 punti):

$$[750 / (110 - 60)] \times [(voto \text{ di laurea}) - 60]$$

Voto di laurea: voto conseguito nel titolo di accesso alla laurea magistrale (+2)

- Valutazione del merito per media (da 270 a 450 punti):

media	punti
18/30	270
19/30	285
20/30	300
21/30	315
22/30	330

media	punti
23/30	345
24/30	360
25/30	375
26/30	390
27/30	405

media	punti
28/30	420
29/30	435
30/30	450

- Valutazione del reddito:

$$1000 - [(ISEE : A) \times 1000]$$

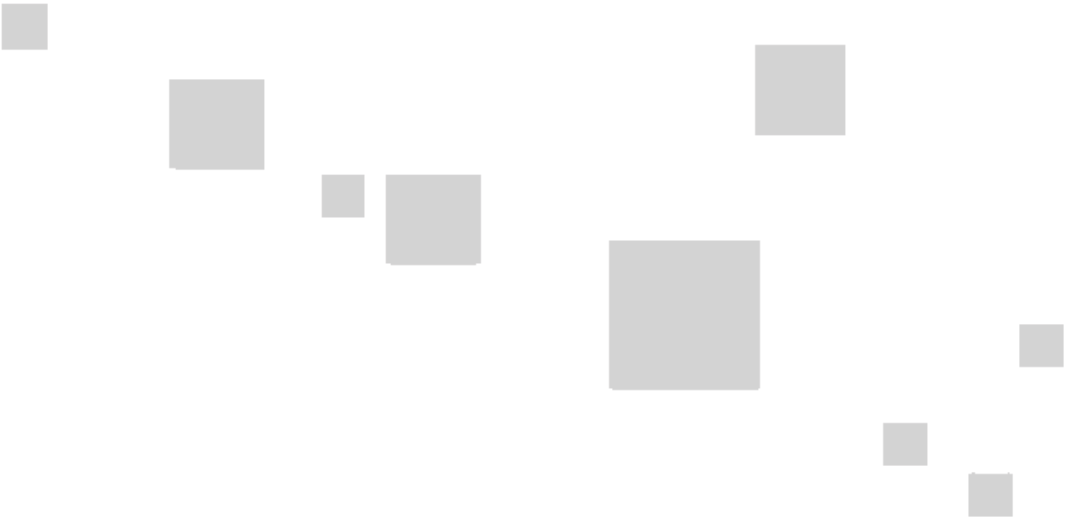
A: parametro massimo per l'attribuzione di fascia

Dopo il 29 ottobre 2021 viene pubblicata online la graduatoria provvisoria. Tutti gli studenti sono avvisati per email.

È possibile presentare ricorso entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.

Dopo il 31 gennaio 2022 viene elaborata e pubblicata online la graduatoria definitiva. Tutti gli studenti sono avvisati per email.

La graduatoria definitiva è valida per l'anno solare 2022.



Appendice

GUIDA ALL'ISEE A.A. 2022/2023

Le informazioni riportate di seguito sono riferite alla normativa attualmente vigente in materia di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e Attestazione ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., D.M. 7 novembre 2014, D.M. 363 del 29 dicembre 2015, Legge 26 maggio 2016 - art. 2 sexies - Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 marzo 2016, n. 42, D.M. 146 dell'1 giugno 2016 e D.M. 138 del 13 aprile 2017, D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con L. 28 marzo 2019, n. 26, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128; D.M. 9 agosto 2019 (pubblicato nella G.U. n. 233 del 4 ottobre 2019) attuativo dell'articolo 10 del Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 su Attestazione ISEE precompilata; Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 luglio 2021 (pubblicato nella G. U. n. 203 del 25 agosto 2021 (modalità estensive ISEE corrente).

La Guida è divisa in 4 parti: Raccomandazioni (È importante sapere che); 1. CHE COS'È L'ISEE; 2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE; 3. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE; 4. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE.

È importante sapere che:

- ⇒ **Per accedere ai benefici per il diritto allo studio universitario occorre l'Attestazione ISEE 2022 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università).**
- ⇒ **Le Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e Attestazioni ISEE 2022 sottoscritte dal 01/01/2022 sono valide fino al 31/12/2022.**
- ⇒ **I dati sui redditi e sui patrimoni utilizzati per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) e l'Attestazione ISEE sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno solare precedente (quindi il 2020 per le Attestazioni ISEE 2022).**

In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data pertanto la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE**. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Anche nell'ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU.

Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già essere stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2022 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

- ⇒ È accessibile anche la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) **precompilata**, mediante i servizi telematici di INPS, direttamente o tramite i Centri di Assistenza Fiscale (CAF). Il dichiarante può scegliere di presentare la DSU in modalità precompilata se è stato delegato da ogni componente maggiorenne del nucleo ed ha fornito per questi ultimi gli elementi di riscontro reddituali e patrimoniali. Nel caso in cui il dichiarante non intenda avvalersi della facoltà di accesso alla DSU precompilata ovvero nei casi di riscontro negativo sugli elementi suddetti, la DSU è presentata nella modalità non precompilata. In caso di DSU precompilata, parte dei dati restano autodichiarati (ad esempio la casa di abitazione) e possono essere precaricati. Per maggiori informazioni su DSU precompilata si rinvia al Messaggio INPS n. 96 del 13/01/2020 e alla sezione dedicata del sito INPS <https://servizi2.inps.it/servizi/ISEEPrecompilato/Home.aspx>.

1. CHE COS'È L'ISEE

L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'ISEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta:

- a) prestazioni agevolate di natura sociosanitaria;
- b) prestazioni agevolate rivolte a minorenni, in presenza di genitori non conviventi;
- c) prestazioni per il diritto allo studio universitario (ISEE Università);**

L'ISEE SI CALCOLA rapportando l'Indicatore della Situazione Economica (ISE) al parametro della scala di equivalenza, applicato al nucleo familiare in relazione al numero dei componenti e alle eventuali maggiorazioni che rendono il calcolo più vantaggioso:

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE}}{\text{Parametro scala di equivalenza}}$$

L'Indicatore della Situazione Economica (ISE) si ottiene sommando all'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) il 20% dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) del nucleo familiare:

$$\text{ISE} = \text{ISR} + 20\% \text{ ISP}$$

L'Indicatore della Situazione Reddittuale (ISR) è pari al totale dei redditi, incluso il reddito figurativo delle attività finanziarie, meno le detrazioni e franchigie:

$$\text{ISR} = (\text{totale redditi} + \text{reddito figurativo delle attività finanziarie}) - \text{detrazioni e franchigie}$$

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP) è dato dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare, al netto delle rispettive detrazioni e franchigie:

$$\text{ISP} = (\text{totale patrimonio immobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}) + (\text{totale patrimonio mobiliare} - \text{detrazioni e franchigie}).$$

SCALA DI EQUIVALENZA =	N componenti	Parametro
	1	1.00
	2	1.57
	3	2.04
	4	2.46
	5	2.85

Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- a)** 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
- b)** 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- c)** la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere dalla a) alla e) del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e D.M. 7 novembre 2014. **d)** 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.

Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'articolo 3, comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Che cos'è l'ISEE corrente

Ordinariamente l'ISEE fa riferimento ai redditi e ai patrimoni del secondo anno solare precedente la DSU. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito o del patrimonio ovvero a seguito di eventi avversi (ad esempio, la perdita del posto di lavoro l'interruzione di un trattamento previdenziale, assistenziale e indennitario), tali redditi e patrimoni non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Nelle ipotesi di una variazione della situazione lavorativa o di una interruzione dei trattamenti di uno dei componenti ovvero di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data pertanto la possibilità di calcolare un **ISEE CORRENTE**. Tale indicatore si basa sui redditi degli ultimi dodici mesi (anche solo degli ultimi due mesi in caso di componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF ovvero di lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta la perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa). Anche nell'ipotesi di una riduzione del patrimonio complessivo del nucleo familiare superiore al 20% rispetto alla situazione patrimoniale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente viene data la possibilità, a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno, di calcolare un ISEE corrente sulla base dei patrimoni posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. Prima di chiedere il calcolo dell'ISEE CORRENTE deve essere già stata sottoscritta l'Attestazione ISEE 2022 valida per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Per poter richiedere l'ISEE corrente è quindi necessario:

1. **il possesso di un ISEE in corso di validità;**
2. **il verificarsi di una o più delle situazioni di seguito indicate (A, B, C, D).**
La variazione D può essere alternativa alle variazioni A, B e C oppure può essere cumulata con queste.
 Le variazioni A, B e C devono essersi verificate posteriormente al 1° gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui si chiede la sostituzione con ISEE corrente (ad esempio per le DSU presentate nel 2022 la variazione deve essere intervenuta dopo il 1° gennaio 2020).
 Le variazioni prese in considerazione ai fini della richiesta dell'ISEE corrente sono le seguenti:
 - A)** Lavoro a tempo indeterminato e/o trattamenti esenti:
 - lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo indeterminato;
 - componente per il quale si è verificata un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - componente per il quale è iniziata, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, la fruizione di trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - B)** Lavoro a tempo determinato o autonomo:
 - lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili, che risulti attualmente non occupato, (vedi istruzioni);
 - componente che abbia trovato occupazione, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore dipendente a tempo determinato ovvero impiegato con tipologie contrattuali flessibili; - lavoratore autonomo, non occupato alla data di presentazione della DSU (vedi istruzioni)
 - componente che abbia iniziato una propria attività, durante il periodo di validità di un ISEE corrente, come lavoratore autonomo;
 - C)** Rilevanti variazioni del reddito complessivo: variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente;
 - D)** Rilevanti variazioni del patrimonio complessivo (tale variazione può essere fatta valere a decorrere dal 1° aprile di ciascun anno): variazione della situazione patrimoniale complessiva del nucleo familiare superiore del 20% tra quanto posseduto al 31 dicembre dell'anno precedente e quanto individuato nell'ISEE calcolato ordinariamente (2 anni prima).

Quindi

- **dal 1° gennaio al 31 marzo di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell'ISEE corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;**
- **dal 1° aprile di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.**

Nel caso in cui siano aggiornati solo i redditi l'ISEE corrente **ha validità di sei mesi** dal momento della presentazione della DSU (Modulo MS), a meno di variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

Nel caso in cui in cui siano aggiornati solo i patrimoni ovvero i patrimoni e i redditi l'ISEE corrente **ha validità fino al 31 dicembre** dell'anno di presentazione della DSU (Modulo MS). Se durante il periodo di validità dell'ISEE corrente, nel quale sia stata aggiornata anche o solo la componente reddituale, intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, l'ISEE corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione.

2. CHI DEVE RICHIEDERE IL CALCOLO DELL'ISEE

L'attestazione ISEE va richiesta da:

- lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimoni in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimoni in Italia. Pertanto, anche lo studente straniero residente in Italia titolare di redditi e/o patrimoni propri e/o del nucleo familiare in Italia, deve sottoscrivere un'Attestazione ISEE (se non indipendente e con il nucleo familiare residente all'estero, oltre all'Attestazione ISEE deve presentare anche la documentazione dei dati economico-patrimoniali della famiglia di origine).
- lo studente titolare di permesso di soggiorno per protezione internazionale /complementare o apolide poiché, ai fini della valutazione delle condizioni economico-patrimoniali, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia, rilevati con le stesse modalità previste per gli studenti italiani.

3. QUALI DATI SERVONO PER IL CALCOLO DELL'ISEE

Le informazioni contenute nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle Entrate e dell'INPS e sono in parte autodichiarate.

1. Sono ordinariamente acquisiti dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi a:

- Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi il reddito percepito nel 2020), di cui: reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- Spese per le quali spetta la detrazione di imposta o la deduzione dal reddito complessivo, inserite nella dichiarazione dei redditi dell'anno precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2022 indicare le spese dichiarate nel 2021 e quindi sostenute nel 2020).

2. Sono ordinariamente acquisiti da INPS i dati relativi a:

- Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a IRPEF ed erogati direttamente da INPS: es. carta acquisti, assegno per il nucleo familiare. Tali trattamenti sono riferiti al secondo anno solare precedente a quello della presentazione della DSU (nel 2022 indicare i trattamenti percepiti nel 2020).

3. Sono da autodichiarare:

- i dati anagrafici relativi alla composizione del nucleo familiare (rilevati alla data di presentazione della DSU);
- eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive nonché le informazioni ad essi riferite;

- i dati relativi alla condizione di disabilità e/o non autosufficienza;
- i dati relativi alla casa di abitazione (se di proprietà o in locazione o altro), rilevati alla data di presentazione della DSU;
- il valore del canone di locazione annuo;
- i dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...): saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022) e valore della giacenza media annua del 2020;
- i dati relativi al patrimonio immobiliare (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli), rilevati al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020);
- il capitale residuo del mutuo per l'acquisto o la costruzione di immobili al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- Il reddito complessivo limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali, nonché le componenti reddituali limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime dei contribuenti minimi, al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, nonché dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca;
- i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, i redditi fondiari di beni non locati soggetti alla disciplina IMU, non indicati nel reddito complessivo, i trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, ad esclusione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità; i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente all'estero; reddito lordo dichiarato ai fini fiscali dai residenti all'estero (iscritti all'AIRE) nel paese di residenza; i redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero non locati, soggetti alla disciplina dell'IVIE (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2020);
- gli assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU, quindi al 2020);
- gli autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.

3.1. Qual è il nucleo familiare di riferimento per il calcolo dell'ISEE

(rif. art. 3 – art. 7 - art. 8 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

Il nucleo familiare del richiedente è costituito di norma dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto ai fini ISEE nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafiche dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, è attratto ai fini ISEE nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica **costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:**

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; si precisa che i coniugi permangono nello stesso nucleo familiare, anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 01/09/2019, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Le regole dei coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20 maggio 2016, n. 76), si applicano ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Per il figlio minorenni coniugato (caso possibile per i minori di anni 18 che abbiano compiuto i 16 anni) si applicano le regole dei coniugi.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori di età inferiore a 26 anni e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato. I figli maggiorenni sono considerati a carico IRPEF dei genitori se hanno redditi non superiori alla soglia di euro 2.840,51 riportata nel Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917 art.12, comma 2). Tale limite è elevato a 4.000 euro per i figli di età non superiore a ventiquattro anni (legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Attenzione: per il figlio maggiorenne non convivente con i genitori, in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario, valgono le regole di composizione del nucleo familiare previste dall'art. 8 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, riportate di seguito.

Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 Maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, secondo quanto definito sopra. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto in caso di affidamento. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Ai neo maggiorenni che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento di tutela da parte dell'autorità giudiziaria, per essere stati collocati in struttura residenziale per minorenni ovvero in affidamento etero familiare, si applica quanto previsto per i figli maggiorenni non conviventi, fatta salva la possibilità di costituire un nucleo a sé, qualora il ragazzo/ragazza ritenga il rientro in famiglia non compatibile con il suo percorso di vita.

A tal fine è sufficiente il provvedimento di allontanamento adottato dall'Autorità competente durante la minore età e non risulta necessaria altra documentazione attestante l'estraneità in termini di rapporti affettivi e/o economici. Resta fermo che il maggiorenne non coniugato in convivenza anagrafica fa nucleo a sé.

➡ **Il nucleo familiare di riferimento in caso di ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario:**

1. In presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, l'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario e l'ISEE ORDINARIO di norma coincidono. In questo caso l'Attestazione ISEE deve specificare che l'ISEE ORDINARIO si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di: codice fiscale dello studente interessato;
2. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a. residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, in alloggio non di proprietà di un suo membro della famiglia medesima¹;
 - b. redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, e/o da lavoro autonomo, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9.000,00 euro all'anno.
3. Se lo studente è coniugato ovvero in regime di convivenza di fatto (art. 1 comma 36 L. 76/2016) registrata presso il Comune di residenza, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, solo se possiede i requisiti di residenza (lett. a) e laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. b) sia raggiunta, tenendo conto anche o solo dei redditi del coniuge o del convivente di fatto dello studente universitario. In tal caso, per la valutazione della soglia di adeguatezza della capacità di reddito, possono essere considerati i redditi del coniuge o del convivente di fatto dei due anni precedenti, anche se nei due anni precedenti lo studente non era ancora sposato o convivente di fatto.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a)** I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
 - b)** il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi: a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore; b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore; c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli; d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici. Nei casi di cui alle lettere a) ed b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.
5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE.
È comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

¹ Che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.

3.2. Il reddito e il calcolo dell'ISR (Indicatore della Situazione Reddituale)

(rif. art. 4 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese e franchigie riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare.

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:

- a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
- b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
- c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero e tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
- d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
- e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
- f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, **ad eccezione di quelli percepiti in ragione della condizione di disabilità**, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
- g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a). A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.

All'ammontare del reddito di ciascun componente il nucleo familiare deve essere sottratto, fino a concorrenza:

- a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
- b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;

- c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
- d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
- e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
- f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.

Dalla somma dei redditi di tutti i componenti, nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, si sottrae il valore del **canone annuo previsto nel contratto di locazione**, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;

Nel caso colui per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di uno dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, percepiti da amministrazioni pubbliche per ragioni diverse dalla condizione di disabilità ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della DSU rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

⇒ **È importante sapere che occorre dichiarare tra i redditi esenti da imposta (quadro FC4 del modello FC1 della DSU) anche la borsa di studio e i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2020. Nel caso della borsa di studio di ER.GO, occorre fare riferimento alla CU 2021 scaricabile dal DOSSIER UTENTE.**

Per le borse di studio non erogate da ER.GO e per i compensi percepiti per le collaborazioni studentesche retribuite occorre richiedere apposita certificazione all'ente per il diritto allo studio e/o all'Università di riferimento.

⇒ **ER.GO provvederà poi a sottrarre dal valore dell'ISEE l'importo della borsa di studio e/o dei compensi percepiti dallo studente per le collaborazioni studentesche retribuite nell'anno 2020 e dichiarati tra i redditi esenti da imposta, rapportandoli al corrispondente parametro della scala di equivalenza.**

Es: studente con borsa di studio di euro 2.800,00 percepita nel 2020 e ISEE 2022 da Attestazione INPS di euro 20.000,00 con parametro della scala di equivalenza 2,04, ottiene un ISEE ricalcolato di euro 18.627,45 valido per l'accesso alla borsa di studio dell'a.a. 2022/2023:

$$[(20.000,00) - (2.800,00/2,04)] = 18.627,45$$

3.3. Il patrimonio e il calcolo dell'ISP (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

(rif. art. 5 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159)

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Il **patrimonio immobiliare** è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2020

per le DSU 2022), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

⇒ Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31 dicembre del secondo anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto, ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

Nel patrimonio immobiliare sono compresi i diritti reali di godimento posseduti su beni immobili (usufrutto, uso, abitazione, servitù, superficie, enfiteusi); è invece esclusa la c.d. "nuda proprietà".

Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il **patrimonio mobiliare** è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- a) **depositi e conti correnti bancari e postali**, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nel secondo anno precedente (2020) si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato. Le carte prepagate con IBAN sono assimilate al conto corrente bancario o postale.
- b) **titoli di Stato ed equiparati**, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022);
- c) **azioni** o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022);
- d) **partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate** in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;

- e) **partecipazioni azionarie in società non quotate** in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- f) **masse patrimoniali**, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022);
- g) **altri strumenti e rapporti finanziari** per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di presentazione della DSU (quindi 31/12/2020 per le DSU 2022), nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- h) **il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria**, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e).
- i) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.

Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una **franchigia** pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

4. COME SI RICHIEDE IL CALCOLO DELL'ISEE

È possibile presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), a scelta del dichiarante, nella modalità non precompilata oppure nella nuova modalità precompilata.

4.1. Accesso alla DSU NON precompilata

Lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e **deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario** (con compilazione del modulo MB.2, quadro C Prestazioni Universitarie – vedi fac simile in fondo alla Guida). Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la RICEVUTA attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con l'indicazione delle MODALITÀ DI RITIRO dell'Attestazione ISEE (presso INPS, CAF o Comune oppure direttamente all'indirizzo di posta elettronica certificata, indicato dallo studente richiedente).

- ⇒ Solo l'Attestazione ISEE, con riportato **il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS** (es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXX-00), conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile fino a 15 giorni dopo la richiesta.
- ⇒ **ATTENZIONE:** il numero di protocollo mittente (es. CAF000XX-PG0000-2022-N0000000), contenuto nella RICEVUTA rilasciata al momento della richiesta dell'Attestazione ISEE, NON è il numero di protocollo INPS della Dichiarazione Sostitutiva Unica (es. INPS-ISEE-2022-XXXXXXXX-00) che sarà disponibile fino a 15 giorni dopo la richiesta.

Al fine di semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità non precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel sistema informativo dell'ISEE. In particolare possono essere precaricati i dati relativi a composizione del nucleo familiare, casa di abitazione, assegni periodici per coniuge e figli, autoveicoli e altri beni durevoli, disabilità e non autosufficienza.

4.2. Accesso alla DSU precompilata

Il dichiarante accede alla DSU precompilata, autenticandosi mediante identità digitale SPID, carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS) o comunque attraverso le funzionalità rese disponibili all'interno dell'area autenticata INPS.

Il dichiarante deve autodichiarare di aver acquisito le delega degli altri componenti maggiori del nucleo familiare ed indicare, per ciascuno di essi, il codice fiscale e il numero di tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza. Il dichiarante deve inoltre fornire gli elementi di riscontro necessari alla garanzia del diritto alla riservatezza dei dati personali dei singoli componenti, quale riscontro dell'avvenuta delega al dichiarante ad accedere ai dati che li riguardano.

In base al dettato normativo l'accesso alla DSU precompilata può avvenire anche per il tramite di un CAF delegato sempre in modalità telematica.

Processo di precompilazione della DSU: dati autodichiarati, dati precaricati, elementi di riscontro e dati precompilati

Il dichiarante compila la DSU inserendo solo alcune **informazioni che vanno autodichiarate** quali i dati relativi alla composizione del nucleo ed altri dati non completamente disponibili negli archivi amministrativi (es. casa di abitazione ecc.)

Al dichiarante **è data la facoltà di richiedere di precaricare le informazioni contenute nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE** c.d. dati precaricati.

Per accedere alla DSU precompilata è richiesto l'inserimento da parte del dichiarante ovvero dell'intermediario delegato dei c.d. **elementi di riscontro, relativi al reddito e al patrimonio mobiliare entrambi riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU** (ad esempio nel 2022 l'anno di riferimento è il 2020), che verranno sottoposti al controllo preliminare di Agenzia delle entrate. Tali informazioni sono indispensabili perché solo il riscontro positivo dell'Agenzia delle entrate sulle stesse consente al dichiarante di accedere alla precompilazione.

Infine, occorre procedere alla sottoscrizione di quanto autodichiarato. Una volta presentata la DSU, il dichiarante ottiene una ricevuta di presentazione della DSU protocollata da parte dell'ente acquirente ma non l'ISEE calcolato. Per il completamento della DSU ed il conseguente calcolo dell'ISEE è necessario che si completino le attività di seguito riportate.

I dati autodichiarati (compresi quelli acquisiti attraverso il precaricamento), nonché gli elementi di riscontro inseriti, sono trasmessi in via telematica al Sistema informativo dell'ISEE che, a seguito della completa e valida ricezione di quei dati, richiede ad Agenzia delle entrate l'esito del controllo sui predetti elementi di riscontro. Solo se tale riscontro è positivo per tutti i componenti, l'Agenzia delle entrate trasmette all'INPS i dati in proprio possesso, c.d. **dati precompilati**, che costituiscono l'oggetto della precompilazione. Tali dati precompilati devono poi essere accettati o modificati dal dichiarante che, inoltre, deve indicare gli ulteriori dati del Foglio componente che continuano ad essere autodichiarati. Solo dopo aver espletato tali attività l'ISEE viene calcolato e reso disponibile.

Esito del riscontro di Agenzia delle Entrate

In base all'esito dei riscontri sui dati reddituali (a) e relativi al patrimonio mobiliare (b) l'INPS consente o nega l'accesso alla DSU precompilata secondo i seguenti criteri:

- 1) nell'ipotesi in cui vi sia corrispondenza per tutti i componenti tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro positivo) sui dati dichiarati, sono precompilate sia le informazioni reddituali che quelle patrimoniali;
- 2) nell'ipotesi in cui non vi sia corrispondenza per almeno un componente tra quanto indicato dal dichiarante e quanto riscontrato dall'Agenzia delle Entrate (riscontro negativo) sui dati dichiarati, non è possibile accedere alla DSU precompilata e il dichiarante può comunque presentare la DSU in modalità non precompilata. Il dichiarante tuttavia può richiedere nuovamente l'accesso alla precompilazione di quella DSU che era rimasta in stato "protocollata" inserendo per al massimo altre due volte gli elementi di riscontro. Se a seguito di tale nuovo inserimento il riscontro di entrambi i dati per ciascun componente risulta positivo è possibile accedere alla DSU precompilata. Viceversa, se anche il secondo tentativo non va a buon fine quella DSU, sebbene protocollata, non può più essere precompilata e non è idonea al rilascio di alcun indicatore ISEE.

Dati precompilati

Per la precompilazione della DSU vengono utilizzate le informazioni disponibili negli archivi dell'INPS, nell'Anagrafe tributaria, nel Catasto, nonché le informazioni sui saldi e le giacenze medie dei rapporti finanziari dei componenti il nucleo familiare comunicate dagli intermediari finanziari. Lo scambio dei dati può avvenire mediante servizi anche di cooperazione applicativa.

La precompilazione riguarda essenzialmente componenti reddituali e patrimoniali quali:

- i redditi ed alcune tipologie di spese ordinariamente dichiarati all'Agenzia delle entrate (inseriti nella sez. II e III del Quadro FC8);
 - i trattamenti erogati dall'INPS (inseriti nella sez. III del Quadro FC8);
 - il patrimonio mobiliare detenuto in Italia (inserito nel Quadro FC2) con esclusione delle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
 - il patrimonio immobiliare detenuto in Italia limitatamente ai fabbricati (inseriti nel Quadro FC3);
 - il canone di locazione della casa di abitazione (inserito nella seconda sezione del Quadro B).
- In generale, le informazioni precompilate nella DSU possono essere accettate o modificate, ad eccezione, in quanto non modificabili dall'utente, delle seguenti voci (inserite nelle sezioni II e III del Quadro FC8):
- i trattamenti erogati dall'INPS;
 - le componenti reddituali già dichiarate ai fini fiscali (Modello 730, Modello Redditi), per le quali viene assunto il valore a tal fine dichiarato.

Dati autodichiarati dopo la precompilazione

Sono autodichiarati dopo la precompilazione alcuni dei dati richiesti nei Quadri del Foglio componente, di seguito indicati:

- Quadro FC1 (**dati del componente**), Quadro FC4 (**redditi e trattamenti particolari**), Quadro FC5 (**assegni periodici per coniuge e figli**), Quadro FC6 (**autoveicoli e altri beni durevoli**) e Quadro FC7 (**disabilità e non autosufficienza**). Si precisa che ove ricorra la fattispecie della "componente aggiuntiva" è autodichiarato dalla stessa il Quadro FC9.
Sono altresì autodichiarate in questa fase, nell'ambito dei relativi Quadri, alcune particolari fattispecie di dati reddituali e patrimoniali, di seguito indicate:
- Quadro FC2 (**patrimonio mobiliare**): il patrimonio mobiliare detenuto all'estero e, riguardo a quello detenuto in Italia, quello di cui alle lettere e), g) e h) dell'articolo 5 del DPCM n. 159 del 2013 (ad es. partecipazioni in società per azioni non quotate e in società non azionarie, altri strumenti e rapporti finanziari, valore del patrimonio per le imprese individuali);
- Quadro FC3 (**patrimonio immobiliare**): il patrimonio immobiliare detenuto all'estero, i terreni agricoli o edificabili, per ciascun cespite l'ammontare dell'eventuale mutuo residuo, nonché l'indicazione della casa di abitazione del nucleo;

- Quadro FC8 sez. II (**redditi ordinariamente dichiarati ad Agenzia delle Entrate**): il reddito complessivo limitatamente al caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ed assenza di Certificazione Unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali.

Dati precaricati

Nell'ottica di agevolare e semplificare l'attività di compilazione della DSU in modalità precompilata, per i dati oggetto di autodichiarazione è prevista la facoltà per il dichiarante di richiedere all'INPS di precaricare alcuni dati contenuti nell'ultima DSU presente nel Sistema informativo dell'ISEE. In particolare, possono essere precaricati i dati contenuti nei seguenti Quadri:

- Quadro A tabella e Quadro FC1: composizione del nucleo familiare;
- Quadro B prima sezione: casa di abitazione;
- Quadro FC5: assegni periodici per coniuge e figli;
- Quadro FC6: autoveicoli e altri beni durevoli;
- Quadro FC7: disabilità e non autosufficienza.

È onere del dichiarante modificare o integrare i suddetti dati precaricati nel caso in cui siano variati o risultino non corretti.

Nell'eventualità in cui non sia presente alcuna DSU nel Sistema informativo, i dati suddetti dovranno essere integralmente inseriti dal dichiarante.

Sia in caso di DSU non precompilata che in caso di DSU precompilata, l'Attestazione ISEE dell'INPS riporta analiticamente anche le eventuali **omissioni o difformità (ANNOTAZIONI)**, relative ai dati autodichiarati dal richiedente e all'esistenza non dichiarata di rapporti finanziari, rilevate dall'Agenzia dell'Entrate e dalla stessa INPS sulla base di appositi controlli. Alla luce delle omissioni o difformità rilevate, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova DSU, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata, recante le omissioni o le difformità rilevate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell'ente erogatore di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

Se l'Attestazione ISEE utilizzata per richiedere i benefici per il diritto allo studio universitario contiene **ANNOTAZIONI**, è necessario rivolgersi nuovamente a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune per sottoscrivere una nuova DSU completa e corretta in sostituzione di quella contenente omissioni/difformità.

Il dichiarante, nel caso in cui rilevi inesattezze negli elementi acquisiti dagli archivi amministrativi dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate relativamente agli elementi non autodichiarati, nonché relativamente al valore sintetico, laddove disponibile, delle componenti il patrimonio mobiliare, acquisito in base ai controlli automatici dell'Agenzia delle Entrate, può produrre per iscritto osservazioni eventualmente corredate da documenti, in particolare copia della dichiarazione dei redditi o certificazione sostitutiva, estratti conto o altra documentazione riferita alla situazione reddituale e patrimoniale, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione dell'INPS. Il dichiarante può altresì compilare il MODULO INTEGRATIVO, autocertificando le componenti per cui rilevi inesattezze.

Il dichiarante che, trascorsi 15 giorni lavorativi dalla data di presentazione della DSU, non abbia ricevuto da parte di INPS l'Attestazione ISEE, può autodichiarare tutte le componenti necessarie al calcolo dell'ISEE mediante la compilazione del MODULO INTEGRATIVO. In tal caso è rilasciata al dichiarante un'attestazione provvisoria dell'ISEE, valida fino al momento dell'invio dell'Attestazione ISEE definitiva da parte di INPS.

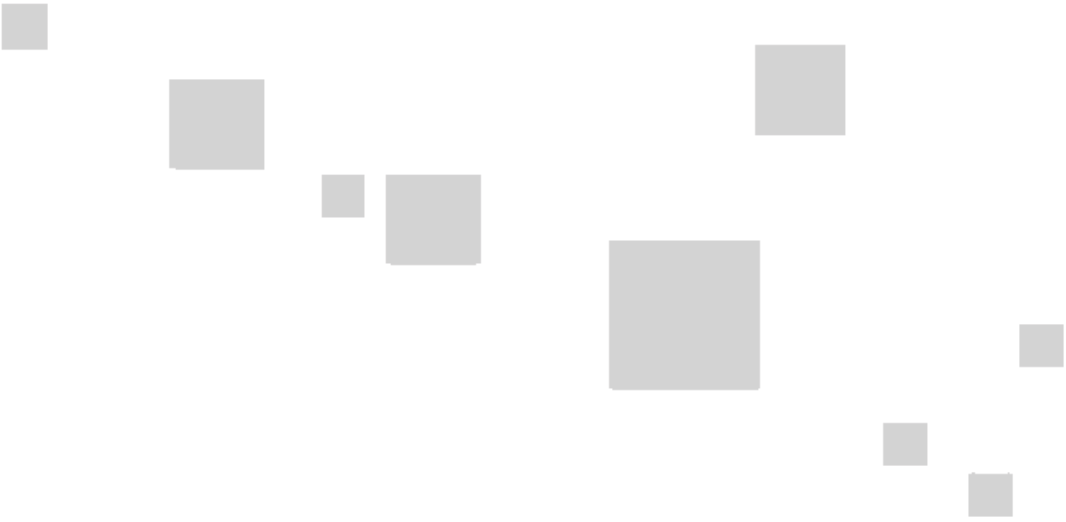


Tabelle requisiti di merito

Tabelle merito – INDICE DELLE TABELLE

A. STUDENTI MATRICOLE dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale dell'Università e dei diplomi accademici di primo e secondo livello degli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Tabella 1: Requisiti di merito al 28 febbraio 2023, per ottenere:

- **la terza rata della borsa di studio** per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università e dei diplomi accademici di primo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;
- **la seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale dell'Università e dei diplomi accademici di secondo livello** dell'Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

Tabella 2: Requisiti di merito al 10 agosto 2023, per ottenere:

- **la quarta rata della borsa di studio** per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università e dei diplomi accademici di primo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;
- **la terza rata della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale dell'Università e dei diplomi accademici di secondo livello** del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

Tabella 3: Requisiti di merito al 30 novembre 2023, per:

- **confermare l'assegnazione e non dovere restituire la prima e la seconda rata di borsa di studio** per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università e dei diplomi accademici di primo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;
- **confermare l'assegnazione e non dovere restituire la prima rata per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale dell'Università e dei diplomi accademici di secondo livello** del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;

Attenzione! Gli studenti senza i requisiti di cui alla Tabella 2, in possesso dei requisiti di cui alla Tabella 3, devono però restituire la rata ottenuta in base ai requisiti di cui alla Tabella 1.

B. STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale

Tabella 4: Requisiti di merito al 10 agosto 2022, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio e ottenere la prima rata per gli studenti iscritti ad anni successivi dell'Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

Tabella 5: Requisiti di merito al 28 febbraio 2023, per ottenere la seconda rata agli studenti iscritti all'Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

Tabella 6: Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2023, per confermare la borsa di studio ed ottenere la terza rata per gli studenti iscritti all'Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

C. STUDENTI CON DISABILITÀ CON RICONOSCIMENTO DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 O CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66%

Tabella 7: Requisiti di merito al 10 agosto 2022, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio per studenti con disabilità iscritti ad anni successivi dell'Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

NB ai sensi di disposizione dell'Università di Ferrara per gli studenti iscritti ai corsi di lauree sanitarie, ai fini del raggiungimento dei requisiti di merito è ammessa la verbalizzazione e la registrazione entro il 30 settembre, anziché entro il 10 agosto, dell'esame di tirocinio previsto dal piano di studio di ciascun anno di corso.

In caso di passaggio, durante il corso di studi, da regime a tempo parziale a regime a tempo pieno e viceversa, è possibile richiedere un requisito di merito personalizzato sia all'accesso, sia per la conferma della borsa di studio.

NB Con riferimento alle Tabelle 1 e 5, per gli Istituti AFAM, il numero di CFU potrà essere rilevato in data diversa dal 28/02/2023, in relazione al calendario della sessione invernale di esami.

Studenti MATRICOLE - TABELLA 1 - ER.GO-Sede Territoriale di Ferrara

Requisiti di merito al 28 febbraio 2023, per ottenere:

- la terza rata della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università e dei diplomi accademici di primo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;
- la seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale dell'Università e dei diplomi accademici di secondo livello dell'Università e del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 1 successivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la rata contestualmente alla rata successiva, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 2.

Università degli Studi di Ferrara

Corsi	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico	9	Non previsto
Corso di laurea magistrale	9	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Corsi	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Corsi di laurea	4	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	5	Non previsto
Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico	4	Non previsto

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

Corsi	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Corso di laurea	22	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	24	Non previsto
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico	22	Non previsto

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale**Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara****Studenti full time**

Corsi	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Diploma di primo livello	9	Non previsto
Diploma di secondo livello	9	Non previsto

Studenti part time

Corsi	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Diploma di primo livello	5	Non previsto
Diploma di secondo livello	5	Non previsto

In caso di iscrizione part time al Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara e di contemporanea iscrizione all'Università, il numero minimo di CFU richiesti può essere personalizzato in funzione del numero massimo di CFU conseguibili per anno di corso, applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'iscrizione a tempo pieno.

Studenti MATRICOLE - TABELLA 2 - ER.GO-Sede Territoriale di Ferrara**Requisiti di merito al 10 agosto 2023, per ottenere:**

- la quarta rata della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università e dei diplomi accademici di primo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;
- la terza rata della borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale dell'Università e dei diplomi accademici di secondo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara

Università degli Studi di Ferrara

Corsi	Crediti al 10/08/2023	Bonus
Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico	25 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Corso di laurea magistrale	30	Fino ad un massimo di 15 crediti (Il bonus deve essere maturato e non fruito nel corso di laurea)

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico

Corsi	Crediti 10/08/2023	Bonus disponibile
Corsi di laurea	12 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Fino a un massimo di 5 crediti
Corsi di laurea magistrale	15	Fino a un massimo di 15 crediti
Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico	12 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Fino a un massimo di 5 crediti

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico

Corsi	Crediti 10/08/2023	Bonus
Corso di laurea	60 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	80	Non previsto
Corsi di laurea magistrale a ciclo unico	60 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Non previsto

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale**Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara****Studenti full time**

Corsi	Crediti al 10/08/2023	Bonus
Diploma di primo livello	25	Fino ad un massimo di 5 crediti
Diploma di secondo livello	30	Fino ad un massimo di 15 crediti (Il bonus deve essere maturato e non fruito nel diploma di primo livello)

Studenti part time

Corsi	Crediti al 10/08/2023	Bonus
Diploma di primo livello	13	Non previsto
Diploma di secondo livello	15	Non previsto

In caso di iscrizione part time al Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara e di contemporanea iscrizione all'Università, il numero minimo di CFU richiesti può essere personalizzato in funzione del numero massimo di CFU conseguibili per anno di corso, applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'iscrizione a tempo pieno.

Studenti MATRICOLE - TABELLA 3 - ER.GO-Sede territoriale di Ferrara

Requisiti di merito al 30 novembre 2023, per:

- confermare l'assegnazione e non dovere restituire la prima e la seconda rata di borsa di studio per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università e dei diplomi accademici di primo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;
- confermare l'assegnazione e non dovere restituire la prima rata per gli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea magistrale dell'Università e dei diplomi accademici di secondo livello del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara;

Attenzione! Gli studenti senza i requisiti di cui alla Tabella 2, in possesso dei requisiti di cui alla Tabella 3, devono però restituire la rata ottenuta in base ai requisiti di cui alla Tabella 1.

Università degli Studi di Ferrara

Corsi	Crediti al 30/11/2023	Bonus
Corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico	20	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	20	Non previsto

Corsi		Bonus
Corsi di Dottorato	L'idoneità è confermata solo in caso di superamento dell'esame o della verifica annuale della preparazione acquisita e successiva regolarizzazione dell'iscrizione al secondo anno di corso	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

Corsi	Crediti al 30/11/2023	Bonus disponibile
Corsi di laurea	10	Non previsto
Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico	10	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	10	Non previsto

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

Corsi	Crediti al 30/11/2023	Bonus
Corsi di laurea	50	Non previsto
Corsi di laurea Magistrale a ciclo unico	50	Non previsto
Corsi di laurea magistrale	65	Non previsto

Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara

Studenti full time

Corsi	Crediti al 30/11/2023	Bonus
Diploma di primo livello	20	Non previsto
Diploma di secondo livello	20	Non previsto

Studenti part time

Corsi	Crediti al 30/11/2023	Bonus
Diploma di primo livello	10	Non previsto
Diploma di secondo livello	10	Non previsto

In caso di iscrizione part time al Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara e di contemporanea iscrizione all'Università, il numero minimo di CFU richiesti può essere personalizzato in funzione del numero massimo di CFU conseguibili per anno di corso, applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'iscrizione a tempo pieno.

Studenti ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - Tabella 4 - ER.GO Sede Territoriale di Ferrara

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2022, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio e ottenere la prima rata per gli studenti iscritti ad anni successivi dell'Università e degli Istituti Artistici e Musicali

Università degli Studi di Ferrara

Corsi di laurea	Numero Crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25 (oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi)	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25 (oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi)	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25 (oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi)	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	245	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	55 in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso, secondo le modalità indicate dai rispettivi ordinamenti accademici	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corsi di Laurea magistrale	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	30	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 15 crediti
Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento		

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

Corso di laurea	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	60 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Non previsto
Per gli altri anni accademici si richiede il raggiungimento del 76% dei crediti previsti dal piano di studi dei precedenti anni di corso		

Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	60 Oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi	Non previsto
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	112	Non previsto
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	169	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

Corso di laurea	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	12 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi)	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40	Fino a un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	67	Fino a un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	95	Fino a un massimo di 15 crediti
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	122	Fino a un massimo di 15 crediti

Corso di laurea magistrale	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	15	Fino a un massimo di 15 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40	Fino a un massimo di 15 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	70	Fino a un massimo di 15 crediti
Il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi del vecchio ordinamento		

Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	12 (oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto di ammissione ai corsi)	Fino a un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40	Fino a un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	67	Fino a un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	95	Fino a un massimo di 15 crediti
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	122	Fino a un massimo di 15 crediti
Per 7° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	150	Fino a un massimo di 15 crediti

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale**Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara****Studenti full time**

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2022
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	30
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	80
Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di I livello può essere utilizzato nel corso di diploma di II Livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.	

Studenti part time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	13	Non previsto
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40	Non previsto
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	68	Non previsto

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	15	Non previsto
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	40	Non previsto

In caso di iscrizione part time al Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara e di contemporanea iscrizione all'Università, il numero minimo di CFU richiesti può essere personalizzato in funzione del numero massimo di CFU conseguibili per anno di corso, applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'iscrizione a tempo pieno.

Studenti ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - TABELLA 5 - ER.GO - Sede Territoriale di Ferrara

Requisiti di merito richiesti al 28 febbraio 2023, per ottenere la seconda rata della borsa di studio per gli studenti iscritti all'Università e degli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Il merito al 28/02/2023 indicato nella Tabella 5 si intende assolto solo in presenza di almeno 9 CFU (5 CFU in caso di iscrizione a tempo parziale) conseguiti dopo il 10 agosto 2022.

Gli studenti che conseguono il numero di CFU indicati nella Tabella 5 successivamente al 28 febbraio 2023 otterranno la seconda rata contestualmente alla terza rata, al raggiungimento del numero di CFU indicati nella Tabella 6.

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea triennale	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	100	Non previsto

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	100	Non previsto
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	160	Non previsto
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	215	Non previsto

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	100	Non previsto
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	160	Non previsto
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	215	Non previsto
Studenti iscritti al 6° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	270	Non previsto

Corso di Laurea magistrale	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	50	Non previsto

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore a quella normale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

Corso di laurea	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	70	Non previsto
Per gli altri anni accademici il numero di CFU è determinato in proporzione al numero di CFU richiesti in caso di curriculum di durata normale, tenuto conto che al 10 agosto si richiede il raggiungimento del 76% dei crediti previsti dal piano di studi dei precedenti anni di corso		

Corso di laurea magistrale a ciclo unico	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	70	Non previsto
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	125	Non previsto

Studenti che optano per il regime a tempo parziale di un corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

Corso di Laurea triennale	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80	Non previsto
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	107	Non previsto

Corso di Laurea magistrale	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	80	Non previsto
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	107	Non previsto
Studenti iscritti al 6° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	135	Non previsto

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale

Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara

Studenti full time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	50	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	100	Non previsto

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 28/02/2023
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	50
Bonus non previsto	

Studenti part time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 28/02/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	50	Non previsto

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 28/02/2023
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	25
Bonus non previsto	

In caso di iscrizione part time al Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara e di contemporanea iscrizione all'Università, il numero minimo di CFU richiesti può essere personalizzato in funzione del numero massimo di CFU conseguibili per anno di corso, applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'iscrizione a tempo pieno.

STUDENTI ISCRITTI AD ANNI SUCCESSIVI - Tabella 6 - ER.GO - Sede Territoriale di Ferrara

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2023, per confermare la borsa di studio ed ottenere l'erogazione della terza rata (saldo) per gli studenti iscritti all'Università e agli Istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea triennale	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di cinque anni	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	245	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di sei anni	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023	Bonus disponibile
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 4° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	190	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 5° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	245	Fino ad un massimo di 15 crediti
Studenti iscritti al 6° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	300	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	80	Fino ad un massimo di 15 crediti
Il bonus maturato e non fruito nel corso di diploma di laurea può essere utilizzato nel corso di laurea magistrale, fatta eccezione per gli studenti che provengono dal vecchio ordinamento		

Studenti che optano per un curriculum di durata inferiore o superiore a quella normale del corso di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale

Gli studenti che optano per un curriculum di durata inferiore o superiore a quello normale per confermare l'assegnazione della borsa di studio devono conseguire, entro il 10/08/2023, i crediti previsti per l'accesso alla borsa di studio per l'anno accademico successivo.

Istituti di alta formazione artistica e musicale**Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara****Studenti full time**

Diploma di primo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	80	Fino ad un massimo di 12 crediti
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	135	Fino ad un massimo di 15 crediti

Diploma di secondo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	80
Il bonus maturato e non fruito nel diploma di primo livello, può essere utilizzato nel diploma di secondo livello, fatta eccezione per gli studenti che provengono dai corsi tradizionali.	

Studenti part time

Diploma di primo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023	Bonus
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	40	Non previsto
Studenti iscritti al 3° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	68	Non previsto

Diploma di secondo livello	Crediti per confermare l'assegnazione della borsa di studio per l'a.a. 2022/2023 al 10/08/2023
Studenti iscritti al 2° anno di corso (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	40
Bonus non previsto	

In caso di iscrizione part time al Conservatorio "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara e di contemporanea iscrizione all'Università, il numero minimo di CFU richiesti può essere personalizzato in funzione del numero massimo di CFU conseguibili per anno di corso, applicando un criterio di proporzionalità rispetto all'iscrizione a tempo pieno.

STUDENTI CON DISABILITÀ CON RICONOSCIMENTO DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104 O CON INVALIDITÀ PARI O SUPERIORE AL 66% - Tabella 7 - ER.GO Sede Territoriale di Ferrara

Requisiti di merito richiesti al 10 agosto 2022 agli studenti con disabilità, per accedere alla borsa di studio e all'alloggio agli studenti iscritti ad anni successivi dell'Università e degli Istituti Artistici e Musicali

Università degli Studi di Ferrara

Corso di Laurea triennale	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	48	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	81	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	114	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale a ciclo unico di cinque o sei anni	Numero crediti per corsi di 5 anni al 10/08/2022	Numero crediti per corsi di 6 anni al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	15 oltre al soddisfacimento di eventuali obblighi formativi, se previsti all'atto dell'ammissione ai corsi	Fino ad un massimo di 5 crediti
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	48	48	Fino ad un massimo di 12 crediti
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	81	81	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 5° anno (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	114	114	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 6° anno (prima iscrizione a.a. 2017/2018)	147	147	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per 7° anno (prima iscrizione a.a. 2016/2017)	180	180	Fino ad un massimo di 15 crediti
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2015/2016)	216	216	Fino ad un massimo di 15 crediti

Corso di Laurea magistrale	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a. 2021/2022)	18	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale Non previsto per studenti provenienti da corsi del vecchio ordinamento
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	48	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale Non previsto per studenti provenienti da corsi del vecchio ordinamento
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	81	Fino ad un massimo di 15 crediti se maturato e non fruito durante la laurea triennale. Non previsto per studenti provenienti da corsi del vecchio ordinamento

Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale di Ferrara

Per gli studenti full time iscritti al Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara i requisiti di merito richiesti sono rispettivamente quelli della laurea per i diplomi accademici di primo livello e quelli della laurea magistrale per i diplomi accademici di secondo livello.

Conservatorio di Musica "Girolamo Frescobaldi" di Ferrara

Studenti part time

Diploma di primo livello	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a.2021/2022)	8	Non previsto
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	24	Non previsto
Per 4° anno (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	41	Non previsto
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2018/2019)	57	Non previsto

Diploma di secondo livello	Numero crediti al 10/08/2022	Bonus
Per 2° anno (prima iscrizione a.a.2021/2022)	9	Non previsto
Per 3° anno (prima iscrizione a.a. 2020/2021)	24	Non previsto
Per ulteriore semestre (prima iscrizione a.a. 2019/2020)	41	Non previsto

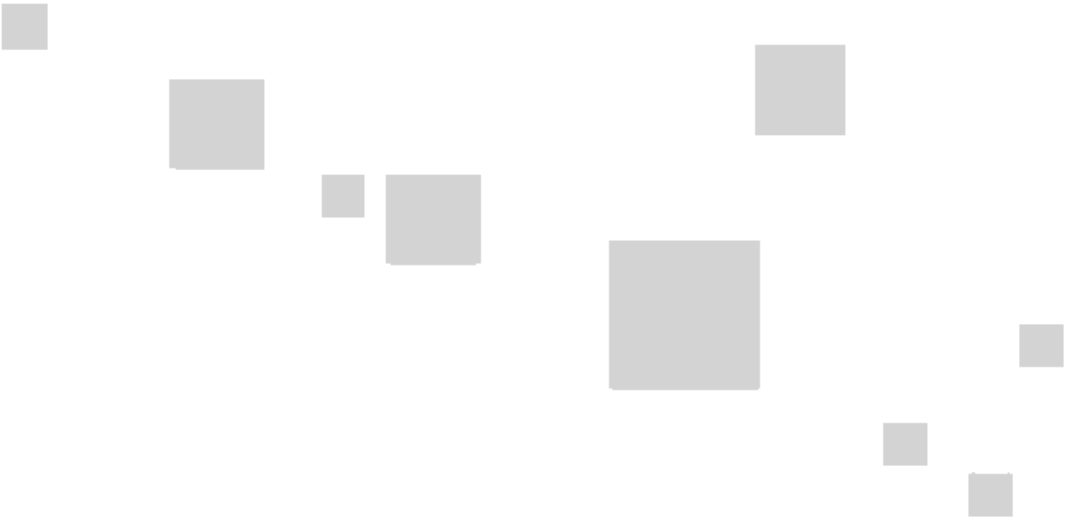


Tabelle Comuni “In sede” e “Pendolari”

Tabella 6 - ER.GO Sede Territoriale di Ferrara

Comuni e località i cui residenti sono considerati "in sede"**PROVINCIA DI BOLOGNA**

1)	Altedo
2)	Bentivoglio
3)	Bologna
4)	Malalbergo
5)	Funo di Argelato
6)	S. Giorgio di Piano
7)	S. Pietro in Casale
8)	S. Vincenzo di Galliera
9)	Castel Maggiore

PROVINCIA DI FERRARA

1)	Albarea di Ferrara
2)	Argenta
3)	Bando di Argenta
4)	Bondeno
5)	Burana
6)	Casaglia
7)	Cocomaro di Cona
8)	Cocomaro di Focomorto
9)	Codrea
10)	Cona
11)	Copparo
12)	Corlo
13)	Coronella
14)	Corporeno di Cento
15)	Denore
16)	Dogato
17)	Dosso
18)	Gualdo
19)	Ducentola
20)	Ferrara
21)	Final di Rero
22)	Formignana
23)	Fossadalbero
24)	Fossalza
25)	Fossanova S. Marco
26)	Francolino
27)	Gaibana di Ferrara
28)	Gallo di Poggio Renatico
29)	Gambulaga
30)	Gradizza
31)	Guarda
32)	Marrara
33)	Masi S. Giacomo
34)	Masi Torello
35)	Medelana
36)	Mirabello
37)	Monestirolo

38)	Montalbano di Ferrara
39)	Montesanto di Voghiera
40)	Ospitale di Bondeno
41)	Ostellato
42)	Pescara di Ferrara
43)	Poggio Renatico
44)	Pontelagoscuro
45)	Ponte Rodoni di Bondeno
46)	Porotto
47)	Porporana
48)	Portomaggiore
49)	Quartesana
50)	Ravalle
51)	Ro
52)	Rovereto di Ostellato
53)	Ruina
54)	Runco
55)	Sabbioni
56)	Saletta
57)	Sabbioncello S. Pietro
58)	Sabbioncello S. Vittore
59)	Salvatonica di Bondeno
60)	Sant'Agostino
61)	S. Bartolomeo
62)	S. Biagio di Argenta
63)	S. Biagio di Bondeno
64)	S. Bianca di Bondeno
65)	S. Carlo
66)	S. Egidio
67)	S. Martino
68)	S. Nicolò
69)	S. Vito di Ostellato
70)	Spinazzino
71)	Stellata di Bondeno
72)	Tamara
73)	Torre Fossa
74)	Tresigallo
75)	Vigarano Mainarda
76)	Vigarano Pieve
77)	Voghenza
78)	Voghiera
79)	Zerbinate di Bondeno
80)	Zocca di Ro Ferrarese

PROVINCIA DI MANTOVA

1)	Felonica
2)	Quatrelle
3)	Sermide

PROVINCIA DI PADOVA

1)	Boara Pisani
2)	Monselice
3)	Stanghella

PROVINCIA DI RAVENNA

1)	Lavezzola di Conselice
----	------------------------

PROVINCIA DI ROVIGO

1)	Arquà Polesine
2)	Boara Polesine
3)	Buso
4)	Canale di Ceregnano
5)	Canale di Villadose
6)	Canaro
7)	Costa di Rovigo
8)	Fiesse Umbertoiano
9)	Gaiba
10)	Garofolo di Canaro
11)	Granzette di Rovigo
12)	Gurzone di Occhiobello
13)	Mardimago di Rovigo
14)	Occhiobello
15)	Pincara
16)	Polesella
17)	Roverdicrè
18)	Rovigo
19)	S. Maria Maddalena
20)	Sabbioni di Stienta
21)	Sarzano
22)	Stienta

Studenti in sede - Casi particolari

Per il corso di Scienze Infermieristiche che si tiene a Pieve di Cento sono considerate In sede le seguenti località: Pieve di Cento, Cento, Sant'Agostino, Dosso.

Per il corso di Scienze Infermieristiche che si tiene ad Adria sono considerate In sede le seguenti località: Adria, Papozze, Cavarzere (VE), Villanova Marchesana, Pettorazza Grimani.

Per il corso di Laurea in Giurisprudenza che si tiene a Rovigo sono considerate In sede le seguenti località: Villanova del Ghebbo, Villadose, Adria, Fratta Polesine, Rovigo, Montegrotto.

Tabella 7 - ER.GO Sede Territoriale di Ferrara

Comuni e località i cui residenti sono considerati "pendolari"**PROVINCIA DI BOLOGNA**

1)	Argelato
2)	Baricella
3)	Budrio
4)	Cadriano di Granarolo
5)	Calderara di Reno
6)	Casalecchio di Reno
7)	Castello D'Argile
8)	Castenaso
9)	Crespellano (ora Valsamoggia)
10)	Crevalcore
11)	Decima di Persiceto
12)	Galliera
13)	Ganzanigo
14)	Granarolo Dell'Emilia
15)	Imola
16)	Longara
17)	Medicina
18)	Minerbio
19)	Molinella
20)	Osteria Grande di Castel S. Pietro Terme
21)	Pianoro
22)	Pieve di Cento
23)	Rastignano
24)	S. Giovanni in Persiceto
25)	S. Venziano di Galliera
26)	S.Lazzaro di Savena
27)	Trebbo di Reno di Castelmaggiore
28)	Venezzano di Castello D'Argile
29)	Villanova di Castenaso
30)	Zola Predosa

PROVINCIA DI FERRARA

1)	Alberone di Cento
2)	Alberone di Ro Ferrarese
3)	Ambrogio
4)	Anita
5)	Ariano Ferrarese
6)	Berra
7)	Boccaleone
8)	Campotto
9)	Casumaro di Cento
10)	Cento
11)	Coccanile
12)	Codigoro
13)	Cologna
14)	Comacchio
15)	Consandolo
16)	Filo di Argenta
17)	Gavello
18)	Jolanda di Savoia
19)	Lagosanto
20)	Lido degli Estensi
21)	Lido di Spina
22)	Longastrino di Argenta
23)	Maiero
24)	Marozzo di Lagosanto
25)	Massa Fiscaglia
26)	Mezzogoro
27)	Migliarino
28)	Migliaro
29)	Ospital Monacale di Argenta
30)	Pilastrì di Bondeno
31)	Ponte S. Pietro di Copparo
32)	Pomposa
33)	Porto Garibaldi
34)	Portoverrara
35)	Renazzo
36)	Reno Centese di Cento
37)	Roncodigà
38)	S. Apollinare
39)	S. Giovanni di Ostellato
40)	S. Maria Codifiume
41)	Scortichino
42)	Serravalle
43)	Vaccolino
44)	Valcesura di Migliarino
45)	Volania
46)	XII Morelli

PROVINCIA DI MANTOVA

1)	Borgofranco sul Po
2)	Caposotto di Sermide
3)	Magnacavallo
4)	Ostiglia
5)	Poggio Rusco
6)	Porcara di Sermide
7)	Quistello
8)	S. Benedetto Po
9)	S. Croce di Sermide
10)	Schivenoglia

PROVINCIA DI MODENA

1)	Castel Franco Emilia
2)	Casumaro di Finale
3)	Finale Emilia
4)	Modena

PROVINCIA DI PADOVA

1)	Abano Terme
2)	Albignasego
3)	Arquà Petrarca
4)	Baone
5)	Barbariga di Vigonza
6)	Barbona
7)	Battaglia Terme
8)	Bresegga di Ponso
9)	Cadoneghe
10)	Campodoro
11)	Carrara S. Giorgio
12)	Castelbaldo
13)	Cinto Euganeo
14)	Conselve
15)	Este
16)	Galzignano Terme
17)	Maserà di Padova
18)	Masi
19)	Mejanica di Cadoneghe
20)	Mestrino
21)	Montà
22)	Montegrotto
23)	Olmo di Tribano
24)	Ospedaletto Euganeo
25)	Padova
26)	Pernumia
27)	Ponso
28)	Ponte S. Nicolò
29)	Pra' d'Este
30)	Saccolongo
31)	Saletto
32)	S. Cosma di Monselice
33)	Sant'Elena
34)	Sant'Urbano
35)	Sarmeola di Rubano
36)	Selvazzano Dentro
37)	Solesino
38)	Torreglia
39)	Tribano
40)	Veggiano
41)	Vescovana
42)	Vigodarzere

PROVINCIA DI RAVENNA

1)	Alfonsine
2)	Classe di Ravenna
3)	Conselice
4)	Longastrino di Alfonsine
5)	Massa Lombarda
6)	Mezzano di Ravenna
7)	Ravenna
8)	S. Bernardino
9)	Voltana di Lugo

PROVINCIA DI ROVIGO

1)	Adria
2)	Badia Polesine
3)	Bagnolo di Po
4)	Baricetta di Adria
5)	Bergantino
6)	Borsea
7)	Bosaro
8)	Calto
9)	Canda
10)	Castelguglielmo
11)	Castelmassa
12)	Castelnovo
13)	Bariano
14)	Cavazzana di Lusina
15)	Ceneselli
16)	Ceregnano
17)	Chiesa di Frassinelle
18)	Polesine
19)	Concadiame di Rovigo
20)	Ficarolo
21)	Frassinelle Polesine
22)	Fratta Polesine
23)	Giacciano di Baruchella
24)	Grignano Polesine
25)	Guarda Veneta
26)	Lama di Ceregnano
27)	Lendinara
28)	Loreo
29)	Lusia
30)	Palà di Ceregnano
31)	Pettorazza Grimani
32)	Pezzoli di Ceregnano
33)	Pontecchio Polesine
34)	Rasa di Lendinara
35)	Rosolina
36)	Runzi di Bagnolo di Po
37)	Salara
38)	Salvaterra di Badia Polesine
39)	Sariano di Trecenta
40)	S. Apollinare di Rovigo
41)	San Bellino
42)	S. Martino di Venezie
43)	S. Pietro in Polesine
44)	San Sisto di Borsea
45)	Trecenta
46)	Valliera di Adria
47)	Villadose
48)	Villamarzana
49)	Villanova del Ghebbo

PROVINCIA DI VENEZIA

1)	Campalto di Venezia
2)	Mestre di Venezia
3)	Venezia

PROVINCIA DI VERONA

1)	Castagnaro
2)	Legnago
3)	Villa Bartolomea

Per il corso di Laurea in Giurisprudenza che si tiene a Rovigo sono considerate Pendolari le seguenti località: Baricetta di Adria, Cavarzere, Chioggia, Este, Loreo, Taglio di Po, Arquà Petrarca, Corbola, Bagnoli di sopra, Papozze, Crespino, Castelbaldo, Conselve (PD).

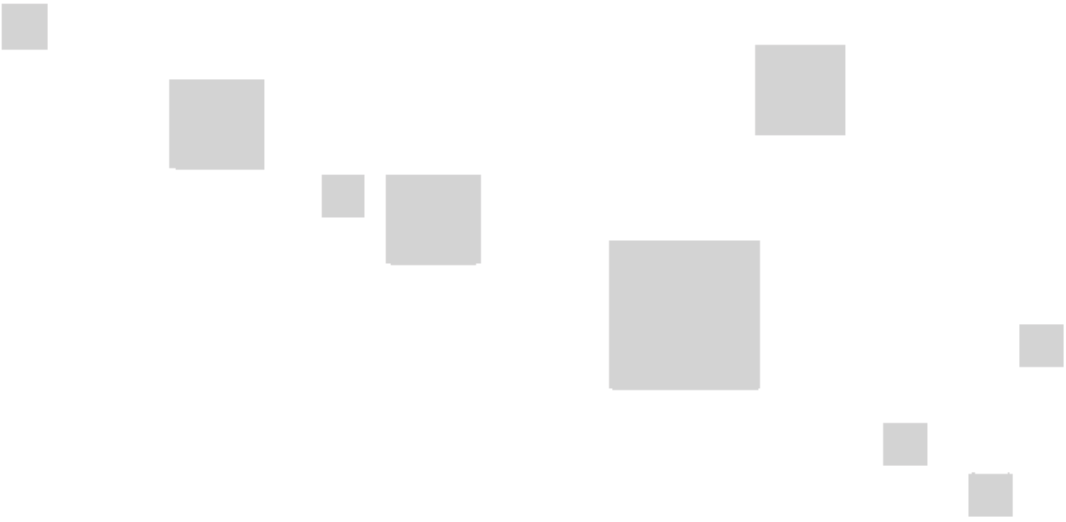


Tabella corsi S.T.E.M.

(circolare M.U.R. REG.UFF.U.0013676.11-05-2022,
emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 1320/2021)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
offerta formativa a.a. 2022/2023

Università degli Studi di Ferrara – offerta formativa a.a. 2022/2023

Tabella corsi S.T.E.M.

(circolare M.U.R. REG.UFF.U.0013676.11-05-2022, emanata ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.M. 1320/2021)

Nr	Dipartimento	Classe	Codice Corso di studio	Tipo Corso di studio	Denominazione Corso di studio
1	Dipartimento di Architettura	LM-4 c.u.	1020	Laurea Magistrale Ciclo Unico 5 anni	ARCHITETTURA
2	Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie	LM-6	3180	Laurea Magistrale	BIOLOGIA MOLECOLARE GENOMICA E BIODIVERSITÀ
3	Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie	L-2	1164	Laurea	BIOTECNOLOGIE
4	Dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie	LM-7	3159	Laurea Magistrale	BIOTECNOLOGIE AGRARIE PER LA FILIERA AGRO-ALIMENTARE
5	Dipartimento di Scienze della vita e biotecnologie	LM-8	3179	Laurea Magistrale	BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI DEI BIOFARMACI, COSMETICI E NUTRACEUTICI
6	Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna	L-2	3105	Laurea	BIOTECNOLOGIE MEDICHE
7	Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna	LM-9	3160	Laurea Magistrale	BIOTECNOLOGIE PER LA MEDICINA TRASLAZIONALE
8	Dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie	L-27	1138	Laurea	CHIMICA
9	Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	L-30	1139	Laurea	FISICA
10	Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	LM-17	1145	Laurea Magistrale	FISICA
11	Dipartimento di Matematica e Informatica	L-31	1233	Laurea	INFORMATICA
12	Dipartimento di Ingegneria	LM-23	1227	Laurea Magistrale	INGEGNERIA CIVILE
13	Dipartimento di Ingegneria	L-7	1029	Laurea	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
14	Dipartimento di Ingegneria	L-8	1328	Laurea	INGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA
15	Dipartimento di Ingegneria	LM-29	3046	Laurea Magistrale	INGEGNERIA ELETTRONICA PER L'ICT
16	Dipartimento di Ingegneria	LM-32	1229	Laurea Magistrale	INGEGNERIA INFORMATICA E DELL'AUTOMAZIONE
17	Dipartimento di Ingegneria	L-9	1028	Laurea	INGEGNERIA MECCANICA
18	Dipartimento di Ingegneria	LM-33	1230	Laurea Magistrale	INGEGNERIA MECCANICA
19	Dipartimento di Matematica e Informatica	L-35	1141	Laurea	MATEMATICA
20	Dipartimento di Matematica e Informatica	LM-40	1147	Laurea Magistrale	MATEMATICA
21	Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione	LM-60	3187	Laurea Magistrale	METODOLOGIE E INNOVAZIONE DIDATTICA PER LE BIOGEOSCIENZE E PER LA CHIMICA
22	Dipartimento di Scienze dell'Ambiente e della Prevenzione	L-13	1137	Laurea	SCIENZE BIOLOGICHE
23	Dipartimento di Scienze chimiche, farmaceutiche ed agrarie	LM-54	1148	Laurea Magistrale	SCIENZE CHIMICHE
24	Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	L-34	1140	Laurea	SCIENZE GEOLOGICHE
25	Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra	LM-74	1149	Laurea Magistrale	SCIENZE GEOLOGICHE, GEORISORSE E TERRITORIO

